

CDLXXI.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

Atti vari	Pag. 21244	Convalidazione del regio decreto col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio tra l'Italia e il Portogallo (<i>Approvazione</i>)	Pag. 21201
Autorizzazione di procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida (<i>Approvazione</i>)	21182	Autorizzazione della spesa straordinaria per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour)	21201
Autorizzazione di procedere contro il deputato Trapanese (<i>Sospesa</i>)	21182	Maggiore assegnazione per soprassoldo alle truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno	21202
COTUGNO	21183	Provvedimenti per la regia stazione di granicoltura in Rieti	21202
MANNA, <i>della Commissione</i>	21183	Convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del convitto nazionale maschile « Vittorio Emanuele II » in Roma	21202
PANSINI	21183	Maggiore assegnazione per vincite al lotto da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze	21204
TRAPANESE	21182		
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):		Interrogazioni:	
Variations nel bilancio di grazia e giustizia e culti (TEDESCO)	21222	Costruzione di una strada (MAGLIANO):	
Convenzione consolare fra l'Italia e la Bulgaria (<i>Discussione</i>)	21184	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.)	21174
COLONNA DI CESARÒ	21184	Sistemazione di un torrente (MAGLIANO):	
DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i>	21184	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.)	21175
LUCIFERO	21184-85	Stazione di Larino (MAGLIANO):	
Convalidazione del regio decreto che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio col Canada	21200	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.)	21175
CABRINI	21200-201	Ponte sul Fortore (MAGLIANO):	
DI SAN GIULIANO, <i>ministro</i>	21200	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.)	21175
RUBINI, <i>relatore</i>	21201	Strada Serra-Capriola Ururi (MAGLIANO):	
Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative.	21205	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.)	21176
BACCHELLI	21206	Strada Colletorto-S. Giuliano (MAGLIANO):	
CARCANO	21213-41	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.)	21176
CAVAGNARI	21223-25	Passaporto degli emigranti:	
CORNIANI	21222-44	CABRINI	21177
BOITANI	21226	DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i>	21176
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	21205-37-43	Spostamento della frazione Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio:	
GIRARDI	21206	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	21177-79
LIBERTINI GESUALDO	21222	LARIZZA	21177
LUCIFERO	21225		
NICCOLINI PIETRO	21216-44		
PANTIÈ, <i>relatore</i>	21205 42		
RICCIO	21209		
TOVINI	21233-44		

Istituzione di nuovi uffici postali e telegrafici:	
BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato . Pag.	21180
PAVIA, sottosegretario di Stato	21179
TOVINI	21180
Linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (passaggio a livello):	
ASTENGO	21182
DE SETA, sottosegretario di Stato	21181-82
Stazione di Vado Ligure (strada d'accesso):	
ASTENGO	21182
DE SETA, sottosegretario di Stato	21182
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari	21248
Proposta di legge (Approvazione):	
Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina	21183
Relazioni (Presentazione):	
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea (SQUITTI)	21205
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (GIOVANELLI E.)	21205
Assetto edilizio degli istituti scientifici della regia Università di Sassari (CAMERA)	21205
Ispettorato delle scuole medie (Id.)	21205
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione (MANNA)	21205
Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato (Pozzi)	21205
Votazione segreta (Risultamento):	
Provvedimenti per l'industria serica	21220
Provvedimenti per l'istruzione forestale	21220
Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito	21220
Conversione in legge del regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari	21220
Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina	21220
Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra	21220
Convalidazione del regio decreto 1º agosto 1910, n. 610, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 giugno 1910 col Canada	21244
Approvazione della convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria firmata a Sofia il 25 febbraio 1910	21244
Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12	21244

Convalidazione del regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 tra l'Italia e il Portogallo Pag.	21245
Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour)	21245
Provvedimenti per la regia stazione di granicoltura in Rieti	21245

La seduta comincia alle 14.5.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, l'onorevole Gallo, di giorni 3; l'onorevole Gangitano, di 8; per motivi di salute, l'onorevole De Michele-Ferrantelli, di giorni 8, e per ufficio pubblico, l'onorevole Stoppato, di giorni 15.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Magliano, « sulla necessità ed urgenza di accogliere i voti del comune di Casacalenda per la costruzione della strada Cavallotti dalla stazione al centro dell'abitato. La strada Cavallotti varrà non solo a dare accesso alla stazione di Casacalenda, ma servirà a rinsaldare il terreno franoso che minaccia quella stazione ferroviaria ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il comune di Casacalenda, nell'agosto del 1907 presentò un'istanza diretta a conseguire i benefici di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1903, n. 312, per la costruzione di un tronco della strada di circonvallazione denominata Cavallotti in servizio dell'accesso dalla parte bassa del paese alla stazione ferroviaria omonima.

« All'istanza alligò un progetto dell'importo di lire 57,000. Circa tali previsioni l'ufficio del Genio civile di Campobasso fece le più ampie riserve, ritenendo che al momento dell'esecuzione dei lavori la spesa sarebbe notevolmente aumentata, e l'ufficio-

tecnico della provincia, preoccupandosi egualmente dell'entità dell'ammontare previsto in confronto del breve tratto da costruire di appena 188 metri, consigliava di restringere la sezione a soli tre metri di larghezza e di adottare le pendenze massime consentite per simili strade dall'articolo 8 del regolamento 13 dicembre 1903, n. 551.

« Il Ministero allora, con lettera dell'aprile 1908 alla prefettura di Campobasso dichiarò di soprassedere a qualsiasi deliberazione sull'applicabilità al caso concreto degli invocati benefici di legge, richiedendo che da parte del comune si provvedesse prima alla modifica del progetto, avuto riguardo ai suggerimenti dell'ufficio tecnico provinciale, per modo che il progetto stesso risultasse redatto con i criteri della più stretta economia stabiliti dal citato articolo di regolamento.

« In seguito nessuna comunicazione risulta fatta al Ministero; pertanto si è interessata ora la prefettura di Campobasso perchè riferisca sullo stato dell'istruttoria in merito al progetto in parola sollecitando il corso della istruttoria medesima per gli ulteriori provvedimenti del Ministero.

« Il sottosegretario di Stato
« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Magliano « sull'indugio frapposto a disporre i lavori per la sistemazione idraulica del torrente Cigno in agro di San Martino in Pensilis (Campobasso) ».

RISPOSTA SCRITTA. — « I lavori di sistemazione idraulica del torrente Cigno sono stati classificati in 3ª categoria con regio decreto 22 ottobre 1908, ma soltanto in questi ultimi tempi è stato possibile provvedere alla costituzione del Consorzio mediante l'opera di un regio commissario il quale recentemente, a termini dell'articolo 27 della legge 13 luglio 1911, n. 774, ha deliberato, in luogo dell'assemblea consorziale, per la opzione a favore delle nuove disposizioni di legge.

« Lo Stato dovrà ora provvedere alla esecuzione dei lavori; ma poichè molte sono le opere di questa categoria già in corso, si dovrà procedere gradatamente all'esecuzione di nuovi lavori in relazione alla loro urgenza, al loro presumibile ammontare ed ai fondi stanziati annualmente in bilancio, dando naturalmente la precedenza a quelle

sistemazioni che sono in corso o in parte già compiute. Il Ministero sta studiando con ogni benevolenza la questione della sistemazione del torrente Cigno, ed ha disposto precisi accertamenti da parte degli uffici locali per determinare il grado di urgenza e l'importo dei lavori, riservandosi poi di provvedere in base alle risultanze di tale istruttoria.

« Il sottosegretario di Stato
« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Magliano « sulla necessità ed urgenza di disporre che la stazione di Larino sia illuminata a luce elettrica ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Sono state iniziate trattative con la Società « Molino a Cilindri, Fratelli Battista » di Larino per l'illuminazione elettrica di quella stazione; però ancora non si è potuto raggiungere l'accordo, essendo le pretese della Ditta troppo elevate.

« Il sottosegretario di Stato
« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Magliano « sulla opportunità di disporre con la maggiore sollecitudine che sieno compilati i progetti per i ponti sul Fortore e sul Cervaro in conformità dei voti del Consiglio provinciale di Campobasso ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Con due distinte deliberazioni 18 dicembre 1911 il Consiglio provinciale di Campobasso faceva voti a questo Ministero perchè venissero studiati i progetti di costruzione di due ponti, l'uno sul Cervaro, l'altro sul Fortore, lungo la provinciale n. 73.

« Il Ministero ha già dato disposizioni all'Ufficio del Genio civile di Campobasso perchè esaminata la questione riferisca circa la possibilità, tenuto conto delle esigenze del servizio, di effettuare tali studi, e circa il costo presuntivo delle opere.

« Sinora l'Ufficio suddetto non ha risposto che per quanto riguarda il ponte sul Cervaro, avvertendo che potrà procedere allo studio del relativo progetto soltanto in quei mesi in cui gli altri lavori restano sospesi, e senza impegni sull'epoca della sua presentazione, ciò a causa della nota scar-

sità del personale tecnico adibito all'Ufficio medesimo.

« Per il ponte sul Fortore già si sono fatte sollecitazioni all'Ufficio suddetto, ed ora si attende una risposta.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Magliano « sulla urgenza di procedere all'approvazione del progetto definitivo, e, conseguentemente, all'appalto del tronco della strada Serracapriola-Ururi che si svolge in provincia di Campobasso, essendo state già bandite le aste per l'appalto dell'altro tronco stradale che si svolge in provincia di Foggia ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Per la costruzione del 7° tronco da Ururi al confine della Capitanata della provinciale n. 73 l'ufficio del Genio civile di Campobasso ha compilato apposito progetto 2 maggio 1912 dell'ammontare complessivo di lire 600,000 di cui lire 519,360 a base d'asta e lire 80,640 a disposizione dell'Amministrazione.

« Tale progetto è stato trasmesso in data 25 maggio 1912 al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il necessario parere; dopo il quale e dopo che da parte dell'ufficio tecnico di revisione si sarà proceduto all'esame contabile del progetto stesso, occorrerà, come di regola, promuovere il parere del Consiglio di Stato per completare l'istruttoria.

« Nulla però può dichiararsi per ora circa l'appalto dei lavori, essendo ciò subordinato alla disponibilità dei fondi di bilancio, oltre che all'assenso della provincia per il suo contributo.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Magliano, « sulla necessità di approvare con urgenza le modificazioni proposte al tracciato della strada Colletorto-San Giuliano di Puglia in conformità dei voti del Consiglio provinciale di Campobasso, e del Consiglio comunale di San Giuliano di Puglia. Con le progettate modificazioni sarà risanato l'abitato di San Giuliano di Puglia senza superare la spesa preventivata per la strada Colletorto-San

Giuliano, per la quale si realizzò un grandissimo ribasso nell'appalto dei lavori ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Per l'esecuzione dei lavori richiesti dal comune di San Giuliano di Puglia per la sistemazione e raccordo delle strade interne di quell'abitato, e per il miglioramento delle condizioni igieniche del paese lungo il 2° tratto, 6° tronco, della provinciale 40 (lavori ammessi dal Consiglio provinciale di Campobasso in adunanza 18 dicembre 1911) l'ufficio del Genio civile di Campobasso ha compilato in data 26 aprile 1912 apposita perizia dell'ammontare di lire 43,000 — di cui lire 35,170 per lavori a base di consegna e lire 7,830 a disposizione dell'Amministrazione.

« Sottoposta tale perizia all'esame contabile dell'ufficio tecnico di revisione, questo fece alcuni rilievi, sui quali fu necessario chiedere spiegazioni all'ufficio compilatore. Avutele si sono ora rinviati gli atti all'ufficio tecnico di revisione suddetto.

« In seguito sarà necessario sentire il parere del Consiglio di Stato; e quindi, ove nulla osti, potrà approvarsi la perizia di cui si tratta e procedersi alla esecuzione dei lavori.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DE SETA ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno è degli onorevoli Cabrini e Baslini al ministro degli affari esteri « per sapere se intenda ordinare la stampa delle norme sui servizi pro emigranti del Banco di Napoli nel passaporto degli emigranti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il desiderio contenuto nella interrogazione presentata dall'onorevole Cabrini era già conosciuto dall'Amministrazione degli affari esteri e risponde ad un'utile innovazione nella redazione dei passaporti. Però le innovazioni che si debbono fare nei passaporti sono molteplici ed alcune di non lieve importanza. Il passaporto, che aveva delle speciali utilità nei tempi andati, acquista, per lo svolgimento della nostra emigrazione, per i rapporti di comunicazione facili, per l'esodo e il ritorno pronto e continuo dei nostri emigranti, caratteristiche speciali, che indicano oramai venuta l'ora che esso non rappresenti più una semplice carta di riconoscimento, ma anche un modo di indicazioni utili al nostro viaggiatore, e al nostro emigrante specialmente.

Guidato da questi criteri il Ministero degli affari esteri credette che fosse necessaria l'opera di una Commissione speciale per esaminare quali innovazioni si dovessero apportare alla redazione del passaporto.

Questa Commissione è stata già convocata e ne fanno parte un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed un rappresentante del Commissariato dell'emigrazione.

Spero che questa Commissione fra breve termine porrà fine ai suoi lavori e presenterà al Ministero le modificazioni che intende apportare alla redazione del passaporto; ma, tenendo conto della interrogazione dell'onorevole Cabrini, ho fatto pervenire alla Commissione stessa il desiderio espresso dall'onorevole collega nella sua interrogazione, raccomandandolo caldamente; e ritengo che la proposta presentata dal Banco di Napoli abbia tutti gli elementi per essere accolta benevolmente da quella Commissione a cui abbiamo affidato l'importantissimo incarico.

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CABRINI. Mi auguro che la Commissione alla quale ha alluso l'onorevole sottosegretario per gli affari esteri presenti sollecitamente le sue conclusioni e confido che tra queste sarà accolta anche la proposta da me indicata e che è stata raccomandata anche dall'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro alla Commissione di sorveglianza sugli istituti di emissione che recentemente ebbe a dare un voto in questo senso.

Però mi permetto di osservare che, se i lavori di quella Commissione dovessero indugiarsi ancora più a lungo, non vedrei la necessità, ed anche l'onorevole sottosegretario di Stato lo deve riconoscere, di avere nella proposta il giudizio di quella Commissione...

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. No, no!

CABRINI. ...perchè altra cosa è introdurre modificazioni nel passaporto e altra cosa è compiere questa complicatissima e difficilissima riforma di stampare sulla copertina del passaporto degli emigranti di terza classe la *réclame* dei servizi che la legge ha commesso al Banco di Napoli a favore degli emigranti.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Larizza al ministro dei la-

vori pubblici « sulla urgenza di esaminare e definire la difficile questione dello spostamento della frazione Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio, conciliandolo con gli interessi di quella popolazione agricola, ed eliminando gli inconvenienti ai quali dà luogo l'esclusione di quegli abitati dalla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. In conseguenza del terremoto del 1908, venne stabilito con decreto reale del 19 luglio 1909 che non potessero ricostruirsi nelle località nelle quali erano situati alcuni abitati di comuni calabresi. Codesti comuni, tra i quali è compreso quello di Cataforio non possono valersi delle disposizioni contenute nella legge del 9 luglio 1908, perchè questa riguarda gli spostamenti di abitati resi necessari dai terremoti del 1905 e del 1907 e quelle dipendenti da movimenti franosi. Non potendosi dunque applicare la legge del 1908 il comune di Cataforio potrebbe vedere se non è il caso di avvalersi della legge del 1910, la quale consente benefici quasi identici a quelli della legge del 1908.

Infatti per l'articolo 39 della legge 13 luglio 1910 è consentito il mutuo di favore per l'esecuzione del piano regolatore del nuovo abitato, mutuo ammortizzabile in cinquanta annualità, nel pagamento delle quali lo Stato concorre per metà.

Osservo inoltre che pel pagamento dell'altra metà Cataforio potrebbe chiedere assegnazioni sui fondi dell'addizionale.

In ogni modo posso assicurare che da parte del Ministero dei lavori pubblici saranno fatti tutti gli studi necessari per vedere se potranno essere esauditi i desideri del collega interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Larizza ha facoltà di dichiarare se è soddisfatto.

LARIZZA. Questa mia interrogazione era ed è nell'ordine del giorno come interpellanza, ed infatti la Camera ricorderà che io sono stato per due lunedì al mio posto di combattimento, pronto a svolgerla, ma è stato impossibile per l'assenza del ministro.

Non è stato dunque per colpa mia, ed io non voglio nemmeno incolpare alcun'altro, se non si è potuta discutere. Ed ora sono costretto a svolgerla come interrogazione.

I confini tirannici, stabiliti dal regolamento, non mi consentirebbero di sviluppare l'argomento come vorrei. Se, per conse-

guenza, dovrò di qualche poco oltrepassare i cinque minuti assegnatimi, spero che il Presidente me ne vorrà scusare.

La questione va impostata così: Le frazioni di Mosorrofa e Cataforio debbono essere spostate? L'onorevole sottosegretario di Stato mi risponderà di sì, perchè la Commissione reale ha così proposto. Orbene, potrei affermare, senza tema di smentita, perchè i fatti sono realmente così, che la Commissione reale non è andata mai a Cataforio. Vi andò soltanto l'ingegnere Crema, il quale non ha potuto emettere un giudizio preciso e sereno, perchè fece il suo esame quando si era sotto l'incubo del terrore, quando tutto era strage e morte, quando si credeva di veder distruzione anche là, dove le case, costruite con criteri di sicurezza, avevano resistito al terremoto del 1783 e all'ultimo del 1908. Appena arrivato codesto ingegnere, disse che bisognava spostare il paese. L'Amministrazione comunale ed io abbiamo con insistenza chiesto che si facesse una nuova verifica, ma il Ministero ha sempre risposto no.

Se devo dire la mia opinione al riguardo, e coincide perfettamente con quella di tutti i naturali del luogo, affermo che, spostando il paese, si troncherebbe la vita economica di quella popolazione, esclusivamente agricola. I paesi sorgono da anni, o da secoli in un determinato punto non a caso, ma perchè si accentrano in esso gli interessi e i bisogni degli aggregati. Sicchè voi, per garantire la popolazione da lontani, ipotetici pericoli, la esporreste a mali presenti e inesorabili.

Ora desidererei sapere dall'onorevole sottosegretario di Stato se sia stato corretto rispondere negativamente alla giusta richiesta di una nuova verifica, di fronte alla illegalità della prima e al momento poco adatto in cui si fece.

E noti bene l'onorevole sottosegretario di Stato, che la verifica deve essere inflciata non solo per quanto riguarda il giudizio di spostamento, ma anche pel fatto che la nuova scelta è caduta su luoghi addirittura inadatti. Le località indicate sono assai peggiori del luogo dichiarato non edificabile; di guisa che la condizione verrebbe tanto più aggravata.

Ad ogni modo, lasciamo questa discussione, poichè non posso parlarne qui con sufficiente ampiezza, e veniamo all'altro lato della questione.

L'onorevole sottosegretario di Stato dice che vi è la legge del 13 luglio 1910, n. 466,

che provvede convenientemente per i centri, che, come Mosorrofa e Cataforio, debbono essere spostati a cura dell'Amministrazione locale con le agevolazioni che dà lo Stato.

Afferma l'onorevole sottosegretario di Stato che è ugualmente vantaggioso spostarli così, o spostarli in virtù della legge del 9 luglio 1908, n. 445, e cioè a cura e spese dello Stato. Egregio amico, no: è perfettamente diverso, ed il comune, con deliberazione del 16 maggio ultimo, ha dimostrato chiaramente che non è possibile al comune di Cataforio godere delle agevolazioni della legge del 1910; e se spostamento dovrà esserci, è indispensabile avvenga in virtù della legge del 1908.

Io non leggo questa deliberazione, perchè troppo lunga; semplicemente affermo che è dimostrato ad esuberanza che il Comune non può avvantaggiarsi di quelle disposizioni legislative.

Vi è in quella legge, per dirne una, l'agevolazione molto interessante, di poter vendere i terreni espropriati; ma il comune di Cataforio non può venderli come terreni edificabili, perchè l'espropriazione è avvenuta dove il terreno fu dichiarato inedificabile, per cui si venderebbe a prezzo molto vile.

Dalla vendita poi delle baracche, per dirne un'altra, non si ricaverebbe che ben poco: sono in numero limitato, ed ormai sono fradice, consunte.

Pertanto, onorevole sottosegretario di Stato, studi questo problema; o meglio, giacchè non si tratta di un vero e proprio problema, ma di un semplice esame, faccia il confronto fra le due leggi, veda le condizioni del Comune, e troverà che non ho torto.

La mia interpellanza, ora interrogazione, si riferiva anche ad un altro punto.

Vi sono cittadini che sono stati messi in condizione ben strana: non avevano baracche, nè potevano edificare là dove è stato dichiarato non edificabile. Ma, poichè avevano necessità assoluta di crearsi un ricovero, se lo son fatto accanto al baraccamento.

Il Genio civile però ha elevato le contravvenzioni. Non so se l'autorità giudiziaria condanni o meno, ma è certo che il Governo avrebbe l'obbligo di dire al Genio civile che è iniquo addirittura fare queste contravvenzioni. Il Codice penale ammette anche l'omicidio nello stato di necessità: ora non è un caso di necessità assoluta quello

nel quale si sono trovati questi cittadini, di costruirsi cioè un ricovero qualsiasi, quando voi non avete dato le sufficienti baracche, e non avete ancora offerto il nuovo sito edificabile?

Invoco dall'equità del Governo, che mi dica se sia civile tutto ciò. Io non so se l'onorevole sottosegretario di Stato mi darà ancora una risposta; a ogni modo, lo prego di dirmi se posso nutrir fiducia che queste mie osservazioni saranno almeno studiate con amore. (*Approvazioni*).

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Larizza mi ha rivolto una domanda circa l'applicazione della legge 13 luglio 1908, ai comuni compresi nel decreto del 19 luglio 1909.

Ora, io ho risposto all'onorevole collega che la legge del 1908 non è applicabile a quei comuni, perchè essa si riferisce ai terremoti precedenti del 1905 e del 1907. Io suggerivo all'onorevole collega di vedere se non era il caso di domandare l'applicazione dell'articolo 39 della legge 13 luglio 1910, la quale, a giudizio del Ministero, risponde ai desiderata espressi dal collega, onorevole Larizza.

Ripeto quanto ho detto poco fa: che noi siamo disposti ad esaminare la questione con la maggiore buona volontà, trovando giustificati i lamenti delle popolazioni interessate. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Tovini, ai ministri del tesoro e delle poste e telegrafi: « per conoscere se, di fronte alle sempre più numerose e giustificate domande di uffici e servizi telegrafici e postali; e, data la insufficienza del bilancio delle poste e telegrafi; - il Governo non ritenga opportuno di presentare sollecitamente un provvedimento legislativo, che (in analogia a quanto si fa per le costruzioni telefoniche) autorizzi l'Amministrazione delle poste e telegrafi a costituire nuovi uffici o servizi postali e telegrafici là dove i comuni e gli enti interessati sono disposti ad anticipare allo Stato i fondi a ciò necessari ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'interrogazione dell'onorevole Tovini fa al Governo una proposta che, a suo avviso, permetterebbe l'aumento degli uffici postali e telegrafici, applicando per questi

il provvedimento usato per l'impianto dei telefoni e, cioè, l'anticipo della spesa da parte dei comuni ed enti interessati, allo Stato.

Ora per quanto riguarda la parte tecnica del suggerimento risponderà l'onorevole collega delle poste; per quanto riguarda il tesoro dico che la pretesa insufficienza dei mezzi per cui sarebbe necessario il prestito proposto, non è esatta, avendo in genere sul bilancio delle poste e telegrafi, ed in specie sul capitolo retribuzioni al personale degli uffici di seconda e terza classe, il Ministero del tesoro sempre dati i mezzi richiesti dal doveroso sviluppo di questo importante pubblico servizio.

Dall'esercizio 1907-1908, nel cui bilancio figurano per la prima volta le spese per l'azienda telefonica, ad oggi, le spese furono aumentate da 111 milioni a 129, non tenendo conto degli oneri relativi ai servizi postali e commerciali marittimi ora iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina.

In quattro anni, adunque, il bilancio delle poste e telegrafi fu accresciuto del 17 per cento. E per provare che il tesoro non lesinò mezzi perchè l'amministrazione di questo importante ramo dei pubblici servizi corrispondesse al progresso del Paese, indico solo i principali provvedimenti di questi ultimi anni:

18 milioni per il riscatto delle linee telefoniche;

25 milioni per oneri conseguenti da tale riscatto;

25 milioni per ampliamento e miglioramento di servizi postali, telegrafici e telefonici;

13 milioni per l'ampliamento della rete telefonica nazionale;

14 milioni per costruzioni di edifici ad uso poste, telegrafi e telefoni;

1,400,000 per migliorare le comunicazioni internazionali;

2,500,000 per collocamento di otto nuovi fili di bronzo per la rete telegrafica;

845,000 lire per la stazione radiotelegrafica ultrapotente di Coltano.

Più, noto anche la cospicua somma data per il miglioramento economico del personale e specialmente la legge dell'anno scorso che portò un onere di 5 milioni all'anno.

Tutto ciò senza tener conto, ripeto, delle spese relative ai servizi postali e commerciali marittimi che, se per ragioni tecniche passarono al Ministero della marina, inte-

ressano però le comunicazioni e perciò, come tesoro, sempre il servizio delle poste e telegrafi. Calcolando anche questa spesa allora il rapporto percentuale rispetto ai proventi dell'azienda posteografica salirebbe a tutto danno dell'erario, tanto che negli esercizi 1907-908, 1908-909 gli oneri superarono i proventi.

Ora, in un ordinamento finanziario come il nostro non può ammettersi ciò, perchè anzi per qualsiasi studioso di economia e contabilità, l'ammontare dei proventi di questa importante entrata dovrebbe essere ceduto in parte a beneficio del tesoro per i bisogni del bilancio generale.

Nè per l'esercizio 1911-12, che si approssima al termine, le cose sono mutate, ed invece la spesa iscritta nel bilancio del Ministero delle poste, che dopo la legge di assestamento raggiungeva 131 milioni, si è elevata a 140 milioni per effetto di nuove e maggiori assegnazioni e di prelevamenti dai fondi di riserva.

Così pure per il venturo anno finanziario 1912-13, la spesa autorizzata è di oltre 130 milioni, con un aumento di quasi 7 milioni rispetto a quella consentita con la legge del bilancio del corrente esercizio, e tale somma certamente verrà accresciuta durante la gestione del bilancio perchè non verrà meno, come di consueto, la necessità di presentare al Parlamento un disegno di legge di maggiori assegnazioni.

In quanto al capitolo specifico delle retribuzioni al personale degli uffici di seconda e terza classe, osservo che nel bilancio 1911-12 la competenza, secondo lo stato di previsione dell'esercizio era di lire 13 milioni 900 mila: poi fu aumentata con nota di variazione 8 aprile 1911, di lire 600 mila: infine colla legge recente (giugno 1912) di maggiori assegnazioni, venne aumentata ancora di 972 mila lire, quindi con un totale di 15 milioni 472 mila: e nel bilancio 1912-13 la competenza secondo lo stato di previsione è di 15 milioni 60 mila lire, quindi in un anno l'aumento per questo titolo fu di lire 1,160,000.

Il tesoro, adunque, ha fatto sacrifici considerevoli per l'incremento dei servizi postali, telegrafici e telefonici.

È doveroso concedere ora al bilancio un po' di tregua, lasciando al Governo che conosce tutte le esigenze dei pubblici servizi, di distribuire le spese dove più urge il bisogno, accertando che anche per il Ministero delle poste il tesoro continuerà spontaneamente, ma però gradatamente, a dare

quei mezzi che saranno reclamati per il miglioramento di questo servizio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi.* Ad agevolare l'impianto degli uffici telegrafici provvede il disegno di legge presentato da qualche tempo alla Camera, già approvato dalla Giunta generale del bilancio e su cui in questi giorni sarà chiamata la Camera a deliberare, trovandosi iscritto all'ordine del giorno per le sedute antimeridiane.

Per agevolare l'impianto di uffici postali, meglio armonizzando gli interessi dell'Era-rio con quelli del pubblico, il ministro ha preparato da molto tempo alcune riforme per la creazione ed elevazione degli uffici di ricevitorie, costituendo una nuova categoria intermedia fra gli attuali uffici di 2ª e 3ª classe.

Quelle riforme, aventi carattere regolamentare, approvate dal Consiglio dei ministri furono giovedì scorso sottoposte all'esame del Consiglio di Stato - Sezioni riunite - che le approvò, cosicchè si spera che esse potranno quanto prima andare in vigore.

Il ministro che di sua iniziativa si è personalmente occupato delle riforme, ne spera buoni e pratici risultati, e nell'attesa di questi non crede, per ora, di fare altre riforme in proposito.

Ma se una qualche nuova disposizione fosse da applicarsi nell'intento di diffondere maggiormente l'impianto di uffici postali e telegrafici, certamente non adotterebbe il sistema legislativo vigente delle anticipazioni per le costruzioni telefoniche, sistema che non ha dato la buona prova che se ne sperava, sistema che dovrà essere ritoccato, ma che comunque sarebbe in pratica assolutamente inidoneo allo scopo che vorrebbe prefiggersi l'interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Tovini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TOVINI. Debbo ringraziare vivamente gli onorevoli sottosegretari di Stato delle poste e dei telegrafi e del tesoro per le loro cortesi ed esaurienti risposte.

Quando presentai questa interrogazione, non era ancora dinnanzi alla Camera il nuovo disegno di legge dell'onorevole Callissano che dà modo ai comuni sprovvisti di telegrafo di ottenere questo servizio mediante determinate corrisposizioni; quindi

per questa parte posso dichiararmi soddisfatto, essendosi convenientemente provveduto.

Posso anche dichiararmi soddisfatto in genere della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato delle poste; non lo posso però per l'ultima parte delle sue dichiarazioni, che tocca un problema, quello dei servizi postali, il quale interessa tutti i comuni d'Italia, specialmente i piccoli comuni.

Avviene che molti comuni, sprovvisti di uffici postali, ne reclamino la sollecita istituzione. Allora la Direzione provinciale delle poste e telegrafi eseguisce un'inchiesta e, constatata la urgenza e la necessità della istituzione dell'ufficio postale dimandato, propone al Ministero di prendere gli opportuni provvedimenti. Il Ministero riconosce la convenienza di istituire questi uffici, ma dichiara di non avere i fondi disponibili. I comuni alla loro volta, dando un esempio veramente encomiabile di generosità, replicano, di essere disposti ad anticipare allo Stato le somme necessarie per l'impianto di questi uffici rinunciando anche agli interessi. Il Ministero tuttavia si rifiuta perchè il regolamento generale della contabilità vieta di accettare anticipazioni, onde occorrerebbe una legge eccezionale come già si è fatto per i telefoni.

Riconosco che il sistema degli impianti dietro anticipazioni potrebbe costituire un pericolo per la finanza dello Stato, per l'accumularsi progressivo di spese che poi bisognerebbe pure saldare; e potrebbe incoraggiare lo Stato ad una certa inerzia amministrativa compiacendosi di attendere volta a volta lo stimolo dell'iniziativa degli enti locali interessati.

Posso anche riconoscere che tale sistema rappresenta fors'anche un magro affare per i comuni, condannati poi ad attendere *sine die* la restituzione del capitale anticipato, come avviene ora agli enti che hanno applicato l'articolo 29 della legge sui telefoni. Ma quando la necessità e l'urgenza della istituzione degli uffici postali è riconosciuta dalla direzione locale e provinciale e dall'Amministrazione centrale, mi pare doveroso trovare un mezzo per soddisfare l'iniziativa di questi comuni disposti ad anticipare i fondi necessari, trattandosi di domande che sono giustificate non solo dai precedenti legislativi, ma soprattutto da ragioni di urgenza e di equità.

L'onorevole sottosegretario di Stato pel tesoro nella sua ben precisa risposta mi fa osservare che, per forza di cose, l'avvenire

che ci attende è tale da consigliare fin d'ora una tregua per quanto riguarda la distribuzione dei fondi per servizi pubblici; ma mi sembra che tale politica di raccoglimento non urti contro la proposta di accettare gli anticipi dagli enti locali per provvedere a pubblici servizi, anzi questa tregua potrebbe costituire una ragione specifica per adottare, in via transitoria, il rimedio da me indicato.

Trattandosi di un servizio così delicato, e così utile a tutto il movimento civile e commerciale, io credo che la mia proposta potrebbe essere presa in considerazione e mi auguro che, nel prossimo novembre, quando si discuterà la riforma generale dei servizi postali, si troverà il modo di soddisfarla ed esaudire così un desiderio che è veramente generale, come ho potuto constatare nei discorsi tenuti con molti dei miei onorevoli colleghi (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Colajanni, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere quali sono i motivi che non hanno ancora fatto emettere l'opportuno provvedimento intorno alla definitiva approvazione del collaudo dei lavori di costruzione della strada Sutera-Stazione omonima appaltati alla impresa Resigno con atto 8 agosto 1895 ».

Non essendo presente l'onorevole Colajanni, quest'interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Astengo, al ministro dei lavori pubblici, « sulla necessità d'immediata applicazione di opportuni mezzi di segnalazione al passaggio a livello n. 44, sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, onde ovviare ai gravissimi danni che derivano alle industrie ed alla popolazione di quella regione dalla chiusura quasi continua dei cancelli ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'impianto di opportuni mezzi di segnalazione al passaggio a livello presso al casello 44, sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia è riconosciuto necessario dall'Amministrazione.

Vi si provvederà in occasione dell'impianto del blocco fra Savona e Varigotti, la cui proposta è in corso di compilazione; si procurerà per aderire alle premure dell'onorevole interrogante, di affrettarne l'esecuzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Astengo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ASTENGO. Speravo che l'onorevole sottosegretario di Stato mi dicesse che questo impianto si sarebbe fatto presto.

Che l'impianto del blocco si debba fare tra Savona e Finalmare siamo d'accordo. Non si potrebbe fare diversamente; ma io chiedo: quando si farà questo impianto? Quando si attiveranno queste segnalazioni?

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È in corso di compilazione il progetto.

ASTENGO. Se così è, non posso per ora che prendere atto dell'impegno che l'esecuzione del blocco si farà al più presto possibile, e mi riservo di dichiararmi soddisfatto quando l'opera sarà effettivamente eseguita.

PRESIDENTE. Segue l'altra interrogazione dell'onorevole Astengo, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se e quando l'Amministrazione delle ferrovie di Stato eseguirà gli opportuni lavori onde rimettere la strada d'accesso dal comune di Quiliano alla stazione di Vado Ligure in condizione di servire al passaggio dei veicoli, dei tramway, ostacolato dal recente abbassamento della sovrastante travata in cemento della strada ferrata ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È stata disposta per il 20 corrente una visita sopra luogo per vedere quali provvedimenti si potranno prendere per la sistemazione della strada d'accesso dal comune di Quiliano alla stazione di Vado Ligure.

PRESIDENTE. L'onorevole Astengo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ASTENGO. Non desideravo altro. Ringrazio quindi l'onorevole sottosegretario di Stato e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione continuata a mezzo di stampa.

La Commissione propone di accordare la chiesta autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione.

(È approvata).

L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Trapanese per ingiurie e diffamazioni a mezzo della stampa.

Su questa domanda la Commissione non ha presentato la relazione.

L'onorevole Trapanese ha facoltà di parlare.

TRAPANESE. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per pregarvi di concedere l'autorizzazione a procedere contro di me, e per illuminare la Camera su questo procedimento, data la delicatezza di esso, e la mancanza della relazione.

La Commissione, infatti, in attesa dei documenti richiesti al Ministero della guerra, non potè finora deliberare in merito alla chiesta autorizzazione.

Il procuratore del Re di Orvieto chiese l'autorizzazione a procedere contro di me su querela del dottore tenente Fusco, il quale si querelava per ingiurie e diffamazioni commesse a mezzo della stampa, avendo io attribuito a lui un fatto determinato e disonorevole, di essersi cioè rifiutato, per interessi personali e privati, a partire per la Tripolitania quale ufficiale medico, ed avendo io affermato che il Ministero della guerra aveva iniziato i provvedimenti opportuni per stabilire se egli fosse ancora degno di indossare la divisa militare. E difatti, è vero, io pubblicavo nel giornale di quella città che il sottotenente medico... (*Interruzioni — Commenti*) ...ho pubblicato veramente queste parole, con una semplicissima differenza, che io non vi misi niente del mio, ma ripetei frasi dell'onorevole ministro della guerra, che a me aveva scritto dando questo giudizio sul tenente Fusco.

E il sindaco di quel comune diceva che era doloroso vedere che questo tenente, il quale fino a pochi giorni prima aveva gridato: Evviva la guerra! accompagnando i soldati alla stazione, quando era stato chiamato per andare alla guerra, aveva poi accampato queste buone ragioni per esimersi dal partire.

Io quindi chiedo che la Camera conceda l'autorizzazione a procedere contro di me, in quanto che il magistrato potrà giudicare certi giovani nazionalisti, i quali gridano: Evviva la guerra! quando si tratta di mandarvi gli altri; ma, quando si tratta di andarvi loro, cercano tutte le scuse per esimersi (*Interruzioni — Commenti*).

COTUGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTUGNO. Onorevoli colleghi, propongo che la Camera respinga (*Oh! oh! — Interruzioni*) la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Trapanese. Questa domanda, non avendo potuto la Commissione redigere la sua relazione, viene dinanzi alla Camera, per decorrenza dei termini regolamentari. Ora sta in fatto che noi abbiamo preso visione dei documenti e della lettera dell'onorevole ministro della guerra; lettera, che l'onorevole Trapanese non ha fatto altro che comunicare in sintesi al giornale che l'ha pubblicata. Quindi in questo l'onorevole Trapanese non è stato che organo di trasmissione, non ha fatto che intervenire, in tutta buona fede, in una questione, la quale aveva i precisi caratteri di interesse pubblico, nel momento in cui il sentimento della nazione aveva tante caotiche manifestazioni di patriottismo, da giustificare pienamente l'operato di quanti miravano a distinguere i propositi onesti, dagli studiati atteggiamenti di persone che credettero in un primo momento di poter conquistare facile rinomanza, mostrandosi pronti ai maggiori sacrifici e che poi, allo stringere delle somme, non vollero o non seppero affrontarli. Ed io penso che la questione, per la mancanza della relazione, si presenta abbastanza delicata in quanto la Camera, a mio avviso, può, sostituendosi alla Commissione, fare quella motivazione che, se non fosse venuta meno, avrebbe determinato la Commissione stessa a respingere la domanda che qualunque tribunale dovrà rigettare. In fondo siamo di fronte ad una vera persecuzione politica. (*Interruzioni — Commenti*).

Una voce a destra. Non siamo al tribunale!

COTUGNO. La questione è molto grave e delicata. (*Oh! oh!*) E noi, in queste materie, valiamo bene e più d'un tribunale!

Una voce a destra. Appunto per questo non dobbiamo entrare in merito.

COTUGNO. Invece di questi *Oh!* danteschi, lunghi e rochi, farebbero meglio a dimostrare la convenienza del contrario. Insisto nella domanda di rigetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

MANNA, *della Commissione.* A nome della Commissione di cui faccio parte, m'onoro di far sapere alla Camera che la Commissione non s'era potuta riunire, parecchie volte, per mancanza di numero.

Recentemente si riunì e decise, prima di esprimere il suo parere, di chiedere al

ministro della guerra copia di una lettera di cui si faceva menzione in una lettera dell'onorevole Trapanese.

Quindi la Commissione, con dolore, non ha potuto adempiere al suo dovere, perchè questa lettera ancora non è arrivata. (*Interruzioni*). Faccia la Camera quello che crede. (*Commenti*).

PANSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANSINI. Credo che sia il caso, poichè la lettera di cui si parla è un documento abbastanza decisivo e affinchè ognuno dia un giudizio ponderato in materia, di sospendere ogni deliberazione.

Propongo pertanto la sospensiva, perchè la pratica ritorni alla Commissione, e questa, *de facto et de iure*, presenti le sue conclusioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pansini propone che la Camera sospenda ogni deliberazione sulla domanda d'autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Trapanese, affinchè la Commissione possa ulteriormente esaminare la domanda medesima.

Metto a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Approvazione della proposta di legge: Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (Staglianò).

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario, legge:* (Vedi *Stampato* n. 1085-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il comune di Staletti, in provincia di Catanzaro, è distaccato dal mandamento di Squillace, ed aggregato a quello di Gasperina ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà alla esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

Questa proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 1055-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colonna di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ. Sebbene dal 1852 in poi, come dice la relazione di questo disegno di legge, non sia consuetudine di portare all'approvazione del Parlamento le convenzioni consolari, il Governo ha creduto di portar questa convenzione che l'Italia ha stipulato con la Bulgaria, per l'alto significato politico che essa acquista in questo momento, essendo quasi la consacrazione del riconoscimento della piena indipendenza che la Bulgaria ha saputo strappare al dominio di Costantinopoli.

Certamente nessuno qui dentro può non simpatizzare con questa giovane ma gloriosa nazione.

Mi duole però che la Bulgaria non abbia fatto all'Italia, in questa convenzione, lo stesso trattamento che ha usato verso altre potenze.

Fu per questa ragione che, una settimana addietro, allorchè questo disegno di legge venne per la prima volta nell'ordine del giorno, io chiesi di proporre la sospensiva, la quale poi rimase assorbita dalla domanda di differimento, presentata dal Governo e dalla Camera accettata.

Non so se, in questa settimana, il Governo abbia provveduto a migliorare la convenzione, nel senso che sarebbe stato desiderabile; ma credo di no.

Comunque mi limito a dichiarare che mi riservo ogni apprezzamento circa il merito della convenzione stessa; e che rinunzio a proporre la sospensiva ed a parlare contro questo disegno di legge; perchè non si dica che, in questo momento, nella Camera italiana, una sola voce si sia levata per op-

porsi a questa che deve essere una seria e solenne manifestazione di simpatia verso una nazione amica nostra: la nazione dei bulgari. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ringrazio l'onorevole Colonna Di Cesarò che ha voluto, nonostante le sue riserve, fare adesione al testo di questa Convenzione.

Noi potremo in altra ora ed in altra forma discutere le questioni che l'onorevole Colonna di Cesarò crederà utile di sollevare a proposito delle Convenzioni consolari.

L'onorevole Colonna ha rilevato già come questa Convenzione sia stata presentata alla Camera come una vera manifestazione di simpatia verso la nazione bulgara, che si è dichiarata indipendente ed ha chiesto quest'atto di benevolenza, di amicizia e di simpatia, alle grandi potenze europee.

Le grandi potenze hanno aderito al desiderio della Bulgaria, ed è con questo intendimento che ritengo la Camera italiana vorrà accettare la Convenzione che abbiamo stipulate con la Bulgaria come manifestazione cioè di simpatia e di amicizia verso questo popolo, a cui è riservato un avvenire di civiltà e di progresso. (*Approvazioni*).

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io avrei voluto sentire il parere della Commissione, perchè, trattandosi di una questione così importante, la Commissione, a cui il Parlamento affida per delegazione le sue facoltà di studio, avrebbe dovuto portarci qui la sua parola e metterci anche nella condizione di sapere quale è il suo pensiero. E poichè, probabilmente per altri uffici parlamentari, la Commissione non è presente, io rivolgerci una preghiera all'onorevole Presidente, e cioè che allorchè quando si discute di leggi simili, il relatore, o almeno qualcuno che lo rappresenti, sia presente nell'Assemblea, affinchè alcune timide curiosità, come quelle che adesso ho l'onore di manifestare alla Camera, possano essere soddisfatte.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non voglio entrare nel merito delle osservazioni fatte dall'onorevole Lucifero, ma a me sembra che le conclu-

sioni della Commissione sieno evidenti poichè la Commissione parlamentare invita la Camera ad accettare il testo della Convenzione. Io non entro nelle considerazioni che l'onorevole Colonna si riservava di fare a tempo opportuno.

LUCIFERO. Io so che il regolamento non permette di parlare due volte sullo stesso argomento; quindi chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Parli.

LUCIFERO. Assicuro l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri, che fino al punto di leggere le relazioni dei relatori sono al caso di poterlo fare. L'onorevole Colonna di Cesarò ha fatto notare una disuguaglianza di trattamento nella Convenzione per quello che riguardava l'Italia e le altre potenze. Io avrei voluto sentire se anche la Commissione si era preoccupata di questo, e quale è il suo pen-

siero sulle gravissime osservazioni sollevate dall'onorevole Colonna di Cesarò; quindi, onorevole Di Scalea, mi permetta, ma questa volta il suo intervento, per quanto sempre gradito, non rispondeva al mio desiderio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 (10 marzo 1910), le cui ratifiche furono scambiate a addi ».

Si dia lettura della convenzione annessa a questo disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge:

Convention consulaire entre l'Italie et la Bulgarie

25 febbraio/10 marzo 1910

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Bulgares, désirant, d'un commun accord, conclure une convention consulaire, ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence Monsieur Fausto Cucchi Boasso, Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Grand' Croix de l'Ordre Bulgare du Mérite Civil etc., etc. Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Sophia;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES:

Monsieur le Lieutenant Général Stéphane Paprikoff, Grand' Croix de l'Ordre National pour le Mérite Militaire, Grand Officier de l'Ordre Royal de Saint Alexandre en brillants, etc., etc., Son Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

TITRE PREMIER.

Etablissement des Consuls.

ART. 1. — Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit d'établir sur le territoire de l'autre des Consuls Généraux, des Consuls, Vice consuls et Agents Consulaires, nommés par Elle conformément à ses lois et coutumes.

ART. 2. — Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra établir chez l'autre des Consuls et Agents Consulaires dans toutes les villes, ports et lo-

consulaire ne peut s'y rendre, lui demander sa déposition par écrit, ou se transporter à son Consulat ou à son domicile particulier.

ART. 20. — Les fonctionnaires et agents consulaires pourront, dans les matières de leur compétence, s'adresser directement aux autorités locales de leur circonscription pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions en vigueur entre les deux Pays, et pour protéger les droits et intérêts de leurs nationaux.

S'ils n'obtenaient pas satisfaction, le Consul Général ou le fonctionnaire consulaire faisant fonctions de Consul Général pourra, à défaut de tout Agent Diplomatique de son Pays, avoir recours directement au Gouvernement de l'Etat, dont il a reçu l'exéquatour.

TITRE III.

Fonctions Consulaires.

ART. 21. — Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls et Agents Consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes procéderont librement à l'accomplissement de leurs fonctions, selon les stipulations de la présente Convention.

ART. 22. — Ils auront notamment à protéger et surveiller les ressortissants de l'Etat qui les a nommés, le commerce et la navigation marchande de leurs nationaux et dresser à ces fins des actes administratifs, des actes authentiques et des actes d'état civil, selon qu'il y aura lieu.

ART. 23. — Ils auront le droit de recevoir et de convoquer à leurs Consulats ou domiciles respectifs et à bord des navires de leur nation, les capitaines de navire, marins, passagers, commerçants et, en général, tous les ressortissants de l'Etat qui les a nommés, pour y recevoir toutes déclarations et y passer tous actes intéressant ces ressortissants: et aussi les ressortissants de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent, toutes les fois qu'il s'agira de biens situés ou d'affaires traitées sur le territoire de l'Etat qui les a nommés.

ART. 24. — Feront foi devant les Tribunaux des deux Pays les expéditions des dits actes et les documents officiels émanant des Consuls respectifs, lorsqu'ils auront été dûment authentiqués, légalisés et scellés, et soumis au timbre et à l'enregistrement selon les lois du Pays, où ils doivent recevoir exécution.

Il en sera de même des traductions d'actes officiels, faites et certifiées par les soins du Consulat.

ART. 25. — Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls et Agents Consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin, les accompagner devant les Tribunaux et dans les bureaux de l'administration du Pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents, dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les Officiers et Agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites, ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par le Consul ou Vice-consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir, en temps opportun, lesdits Agents consulaires pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les Tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation, qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée à cet effet aux Consuls et Vice-consuls indiquera une heure précise, et si les Consuls et Vice-Consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

ART. 26. — Les Consuls sont chargés du maintien de l'ordre à bord des navires de commerce de leur nation, ainsi que de la résolution des différends qui pourraient s'élever soit en mer, soit dans les ports entre les Officiers du bord et les hommes de l'équipage, notamment en matière de salaires.

Ils peuvent, à cette fin, se transporter à bord de ces navires, et les Autorités du port où ils se trouvent devront, le cas échéant, leur prêter assistance ou main forte, pour leur faciliter sur ce point l'accomplissement de leurs fonctions.

ART. 27. — Les Consuls pourront en particulier réclamer l'aide des Autorités locales, pour l'arrestation ou l'incarcération d'individus inscrits ou non sur les rôles de l'équipage, lorsqu'ils le jugeront nécessaire.

ART. 28. — Les Autorités locales ne pourront intervenir directement, qu'au cas où il se produirait des événements susceptibles de troubler l'ordre public, ou lorsqu'un de leurs ressortissants se trouverait mêlé à l'affaire. Elles devront alors requérir l'assistance du Consul et agir en sa présence, à moins qu'il ne s'y refuse.

ART. 29. — Les fonctionnaires et Agents Consulaires pourront faire arrêter les officiers, matelots et individus faisant partie de l'équipage des navires de commerce de leur nation, lorsque ces personnes auront déserté lesdits navires, et les réintégrer à bord, ou les faire transporter dans leur Pays. Dans ce but, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales: et devront justifier par des documents officiels, et notamment par la production des rôles de l'équipage ou des registres de bord, que les personnes réclamées faisaient partie de l'équipage.

ART. 30. — La remise des déserteurs ne pourra être refusée, que s'il est prouvé qu'ils étaient, au moment de leur inscription dans les rôles, les ressortissants du Pays auquel l'extradition est demandée.

ART. 31. — Les Autorités locales, après avoir prêté leur concours à l'arrestation des déserteurs, devront retenir ces derniers dans les prisons locales. Le Consulat remboursera les frais. Si le consul n'a pas trouvé l'occasion de les réintégrer ou de les faire rapatrier dans les *trois* mois, les Autorités locales seront libres de les relaxer et ils ne pourront être à nouveau inquiétés par elles, pour le même fait.

ART. 32. — Au cas où les déserteurs se seraient rendus coupables d'un fait délictueux sur le territoire de l'Etat où il se trouve, sa remise au Consul pourra être retardée, jusqu'à ce que les Tribunaux locaux aient statué et que leur sentence ait reçu pleine et entière exécution.

ART. 33. — Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux Pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relache forcée, seront réglées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls ou Agents Consulaires de leur nation, à moins que des sujets du Pays, dans lequel résideront lesdits Agents, ou ceux d'une tierce Puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les Parties intéressées, elles devraient être réglées par l'Autorité locale.

ART. 34. — Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes, fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les Autorités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul Général, Consul, Vice-consul ou Agent consulaire de la cir-

consulaire ne peut s'y rendre, lui demander sa déposition par écrit, ou se transporter à son Consulat ou à son domicile particulier.

ART. 20. — Les fonctionnaires et agents consulaires pourront, dans les matières de leur compétence, s'adresser directement aux autorités locales de leur circonscription pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions en vigueur entre les deux Pays, et pour protéger les droits et intérêts de leurs nationaux.

S'ils n'obtenaient pas satisfaction, le Consul Général ou le fonctionnaire consulaire faisant fonctions de Consul Général pourra, à défaut de tout Agent Diplomatique de son Pays, avoir recours directement au Gouvernement de l'Etat, dont il a reçu l'exéquat.

TITRE III.

Fonctions Consulaires.

ART. 21. — Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls et Agents Consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes procéderont librement à l'accomplissement de leurs fonctions, selon les stipulations de la présente Convention.

ART. 22. — Ils auront notamment à protéger et surveiller les ressortissants de l'Etat qui les a nommés, le commerce et la navigation marchande de leurs nationaux et dresser à ces fins des actes administratifs, des actes authentiques et des actes d'état civil, selon qu'il y aura lieu.

ART. 23. — Ils auront le droit de recevoir et de convoquer à leurs Consulats ou domiciles respectifs et à bord des navires de leur nation, les capitaines de navire, marins, passagers, commerçants et, en général, tous les ressortissants de l'Etat qui les a nommés, pour y recevoir toutes déclarations et y passer tous actes intéressant ces ressortissants: et aussi les ressortissants de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent, toutes les fois qu'il s'agira de biens situés ou d'affaires traitées sur le territoire de l'Etat qui les a nommés.

ART. 24. — Feront foi devant les Tribunaux des deux Pays les expéditions des dits actes et les documents officiels émanant des Consuls respectifs, lorsqu'ils auront été dûment authentiqués, légalisés et scellés, et soumis au timbre et à l'enregistrement selon les lois du Pays, où ils doivent recevoir exécution.

Il en sera de même des traductions d'actes officiels, faites et certifiées par les soins du Consulat.

ART. 25. — Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls et Agents Consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin, les accompagner devant les Tribunaux et dans les bureaux de l'administration du Pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents, dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les Officiers et Agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites, ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par le Consul ou Vice-consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir, en temps opportun, lesdits Agents consulaires pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les Tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation, qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée à cet effet aux Consuls et Vice-consuls indiquera une heure précise, et si les Consuls et Vice-Consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

ART. 26. — Les Consuls sont chargés du maintien de l'ordre à bord des navires de commerce de leur nation, ainsi que de la résolution des différends qui pourraient s'élever soit en mer, soit dans les ports entre les Officiers du bord et les hommes de l'équipage, notamment en matière de salaires.

Ils peuvent, à cette fin, se transporter à bord de ces navires, et les Autorités du port où ils se trouvent devront, le cas échéant, leur prêter assistance ou main forte, pour leur faciliter sur ce point l'accomplissement de leurs fonctions.

ART. 27. — Les Consuls pourront en particulier réclamer l'aide des Autorités locales, pour l'arrestation ou l'incarcération d'individus inscrits ou non sur les rôles de l'équipage, lorsqu'ils le jugeront nécessaire.

ART. 28. — Les Autorités locales ne pourront intervenir directement, qu'au cas où il se produirait des événements susceptibles de troubler l'ordre public, ou lorsqu'un de leurs ressortissants se trouverait mêlé à l'affaire. Elles devront alors requérir l'assistance du Consul et agir en sa présence, à moins qu'il ne s'y refuse.

ART. 29. — Les fonctionnaires et Agents Consulaires pourront faire arrêter les officiers, matelots et individus faisant partie de l'équipage des navires de commerce de leur nation, lorsque ces personnes auront déserté lesdits navires, et les réintégrer à bord, ou les faire transporter dans leur Pays. Dans ce but, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales: et devront justifier par des documents officiels, et notamment par la production des rôles de l'équipage ou des registres de bord, que les personnes réclamées faisaient partie de l'équipage.

ART. 30. — La remise des déserteurs ne pourra être refusée, que s'il est prouvé qu'ils étaient, au moment de leur inscription dans les rôles, les ressortissants du Pays auquel l'extradition est demandée.

ART. 31. — Les Autorités locales, après avoir prêté leur concours à l'arrestation des déserteurs, devront retenir ces derniers dans les prisons locales. Le Consulat remboursera les frais. Si le consul n'a pas trouvé l'occasion de les réintégrer ou de les faire rapatrier dans les *trois* mois, les Autorités locales seront libres de les relaxer et ils ne pourront être à nouveau inquiétés par elles, pour le même fait.

ART. 32. — Au cas où les déserteur se serait rendu coupable d'un fait délictueux sur le territoire de l'Etat où il se trouve, sa remise au Consul pourra être retardée, jusqu'à ce que les Tribunaux locaux aient statué et que leur sentence ait reçu pleine et entière exécution.

ART. 33. — Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux Pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relache forcée, seront réglées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls ou Agents Consulaires de leur nation, à moins que des sujets du Pays, dans lequel résideront lesdits Agents, ou ceux d'une tierce Puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les Parties intéressées, elles devraient être réglées par l'Autorité locale.

ART. 34. — Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes, fera naufrage ou échouera sur le litoral de l'autre, les Autorités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul Général, Consul, Vice-consul ou Agent consulaire de la cir-

conscription, et, à son défaut, à celle du Consul Général, Consul, Vice-consul ou Agent Consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Bulgarie, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls ou Agents Consulaires d'Italie; réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage des navires bulgares qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls ou Agents Consulaires de Bulgarie.

L'intervention des Autorités locales n'aura lieu dans les deux Pays, que pour assister les Agents Consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer, pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls ou Agents Consulaires ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les Autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des Autorités locales, dans ces différents cas, ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'Autorité locale.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

ART. 35. — En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les Autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul Général, Consul, Vice-consul ou Agent Consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux Autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un Bulgare en Italie ou un Italien en Bulgarie, sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit légitimes, soit désignés par le testament, ou bien quelqu'un entre eux, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls et Agents Consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1. Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'Autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés. Ces scellés, non plus que ceux de l'Agent Consulaire, ne devront pas être levés, sans que l'Autorité locale assiste à cette opération. Toutefois, si après un avertissement adressé par le Consul ou Vice-consul à l'Autorité locale, pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de 48 heures, à compter de la réception de l'avis, cet Agent pourra procéder seul à ladite opération.

2. Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'Autorité locale, si, par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte. L'Autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ses actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce.

3. Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession, qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets, pour la vente desquels il se présenterait des circonstances favorables.

4. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés, conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire, [ou eles confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts [devront avoir lieu dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'Autorité locale, qui aura assisté aux opérations antérieures, si par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du Pays ou d'une Puissance tierce se présentaient, comme intéressés dans la succession ab intestat ou testamentaire.

5. Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou [testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux Pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le paiement de leurs créances devrait s'effectuer dans la délai de 15 jours après la clôture de l'inventaire, s'il existait des ressources qui puissent être affectées à cet emploi, et dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou, enfin, dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les Consuls et la majorité des intéressés.

Si les Consuls respectifs se refusaient au paiement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'Autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, [la faculté de se constituer en état d'union. Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux Pays, les Consuls ou Vice-consuls devront faire immédiatement la remise à l'Autorité judiciaire ou au Syndic de la faillite, selon qu'il appartient, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat, lesdits Agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables. En tout cas, les Consuls Généraux, Consuls et Vice-consuls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux.

6. Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront, sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, sans que l'Autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du Pays ou d'une tierce Puissance n'aient à faire valoir les droits dans la succession, car, en ces cas, s'il survient des difficultés provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestation, les Consuls Généraux, Consuls, Vice-consuls et Agents Consulaires, n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les Tribunaux du Pays devront en connaître, selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger. Lesdits Agents Consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment annoncées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits, devant les Tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces Tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement. Le jugement prononcé, les Con-

suls Généraux, Consuls, Vice consuls ou Agent Consulaires devront l'exécuter, s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige.

7. Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des Pays respectifs.

ART. 36. — Lorsqu'un Bulgare en Italie, ou un Italien en Bulgarie sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'Agent Consulaire de sa nation, l'Autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du Pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à la Légation qui doit en connaître, ou au Consulat ou Vice-Consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire. Mais, dès l'instant que l'Agent Consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite succession ab intestat ou testamentaire, se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l'Autorité locale, qui sera intervenue, devra se conformer à ce que prescrit l'article précédent.

TITRE IV.

Dispositions finales.

ART. 37. — La présente Convention sera ratifiée de part et d'autre, conformément aux constitutions respectives des deux Etats. Les ratifications seront échangées à Sophia, dans le plus bref délai possible.

ART. 38. — La présente Convention restera en vigueur pendant 5 ans, à partir de l'échange des ratifications. Elle demeurera en vigueur au-delà de cette date, par tacite reconduction, tant que ni l'une ni l'autre des Hautes Parties Contractantes ne l'aura dénoncée, et douze mois encore après le moment où cette dénonciation aura été notifiée à l'autre, par l'une des Hautes Parties Contractantes.

ART. 39. — Au cas où un différend s'élèverait entre les Hautes Parties Contractantes, touchant l'interprétation ou l'exécution de la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'en remettre, pour la solution de ce différend, au cas où les négociations diplomatiques directement poursuivies entre Elles n'auraient pas abouti, à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, conformément aux dispositions de la Convention Internationale du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont apposé leurs signatures et l'empreinte de leurs sceaux.

Fait en double original à Sophia, le 25 février-10 mars 1910.

CUCCHI BOASSO.
S. PAPRIKOFF.

(Traduzione dal francese).

Convenzione consolare fra l'Italia e la Bulgaria

25 febbraio/10 marzo 1910

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Bulgari, desiderando, di comune accordo, concludere una Convenzione consolare, hanno nominato a questo scopo a Loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il signor Fausto Cucchi Boasso, Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, Gran-Croce dell'Ordine Bulgaro del Merito Civile, ecc., ecc., Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario a Sofia;

SUA MAESTÀ IL RE DEI BULGARI:

Il signor Luogotenente Generale Stefano Paprikoff, Gran-Croce dell'Ordine Nazionale per il Merito Militare, Grand'Ufficiale del Reale Ordine di Sant'Alessandro in brillanti, ecc., ecc., Suo Ministro per gli Affari Esteri e per i Culti.

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

TITOLO PRIMO.

Istituzione dei Consoli.

ART. 1. — Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà diritto di istituire sul territorio dell'altra Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli e Agenti Consolari, da Essa nominati in conformità delle proprie leggi e consuetudini.

ART. 2. — Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà nominare, nel territorio dell'altra, Consoli ed Agenti Consolari in tutte le città, porti e località dove Essa riterrà utile agli interessi de' suoi sudditi e del suo commercio, e potrà parimenti stabilire le circoscrizioni nelle quali si esplicherà la loro competenza.

ART. 3. — Tuttavia, ciascuna delle Alte Parti Contraenti sarà libera di non ammettere Consoli o Agenti Consolari dell'altra Parte nei territori o nelle località che riterrà opportuno, a condizione che non vi autorizzi l'istituzione di Consoli o d'Agenti Consolari di qualsiasi altro Stato.

ART. 4. — Per norma generale, ciascuna delle Alte Parti Contraenti s'impegna a concedere all'altra, in materia di stabilimento consolare, come per tutto ciò che concerne l'esercizio delle attribuzioni, libertà, poteri, privilegi ed immunità consolari, il trattamento della nazione più favorita.

ART. 5. — I funzionari e gli Agenti Consolari nominati da ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno ammessi dall'altra, dietro presentazione delle patenti o provvisori che loro saranno state regolarmente rilasciate.

L'*exequatur* necessario al libero esercizio delle loro funzioni sarà loro concesso, senza ritardo e senza spese, dall'autorità competente.

Detto *exequatur* non potrà essere negato e ritirato da una delle Alte Parti Contraenti senza notificare all'altra i motivi che determinano a suo avviso tale diniego o ritiro.

ART. 6. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva di nominare, oltre ai funzionari consolari di carriera, Agenti Consolari o Consoli di seconda

categoria, scelti fra i propri sudditi, fra quelli dell'altra Parte o di un terzo Stato, che siano residenti e commercianti nelle città, porti e località dell'altra parte.

Tali Agenti Consolari potranno essere nominati dai Consoli di carriera, nei limiti della loro circoscrizione, secondo le leggi e le consuetudini e col-l'approvazione dello Stato che li assume. Gli Agenti Consolari, così nominati, godranno tutti i diritti e le prerogative dei Consoli di carriera, salvo le riserve indicate agli articoli 15 e 16 seguenti.

ART. 7. — I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti Consolari, nominati da ciascuna delle Alte Parti Contraenti e provveduti dell'*exequatur* dell'altra Parte, si metteranno subito in rapporti con l'autorità superiore del luogo di loro residenza, la quale dovrà prendere immediatamente i provvedimenti necessari, perchè possano adempiere i doveri del loro ufficio e godere le prerogative, immunità, onori e privilegi che vi sono annessi.

ART. 8. — In caso di morte, d'impedimento o d'assenza dei Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli ed Agenti consolari, i cancellieri o segretari saranno ammessi a coprire interinalmente i posti vacanti, a condizione che il loro carattere ufficiale sia stato preventivamente notificato al Ministero degli Affari Esteri del Paese di loro residenza.

Durante il loro *interim*, tali funzionari godranno tutti i poteri, diritti, prerogative e immunità stipulate con la presente Convenzione, a favore dei titolari degli uffici consolari.

Se un funzionario consolare viene a morire od a sparire senza lasciare un sostituto designato, l'autorità locale procederà immediatamente all'apposizione dei suggelli sugli archivi, presenti l'Agente Consolare d'una nazione amica e due sudditi dello Stato cui appartiene il funzionario consolare. Il verbale di tale operazione sarà redatto in doppio esemplare, ed uno di questi sarà trasmesso al Console Generale od al funzionario viciniore. Per far la consegna degli archivi al nuovo funzionario consolare, i suggelli verranno tolti nello stesso modo come furono apposti.

TITOLO II.

Prerogative ed immunità consolari.

ART. 9. — I funzionari ed Agenti Consolari avranno diritto di alzare sulla facciata dell'edificio in cui trovasi la cancelleria consolare o sulla loro residenza particolare, se non è da quello distinta, o sulle imbarcazioni su cui salissero nell'esercizio delle loro funzioni, la bandiera o lo stemma del loro Stato rispettivo.

Tale privilegio non conferisce alcun diritto d'asilo nè all'edificio consolare, nè alla residenza particolare del Console, nè alla sua imbarcazione.

ART. 10. — Se un Console è chiamato a prender parte ad una cerimonia ufficiale nell'assenza di qualsiasi Agente Diplomatico della sua nazione, per invito delle autorità locali o per ordine del suo Governo, avrà diritto ad un posto d'onore, distinto da quelli assegnati ai funzionari locali, esclusa ogni considerazione di precedenza fra quello e questi.

ART. 11. — Le cancellerie e gli archivi consolari sono strettamente inviolabili per le Autorità locali, che non possono penetrarvi.

ART. 12. — I Consoli commercianti sono obbligati a tenere le loro carte private ed i loro libri di commercio completamente separati dalla cancelleria e dagli archivi, ed in un luogo o in una stanza a parte.

ART. 13. — I Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli e Agenti Consolari, cancellieri e segretari di Consolato, sudditi dello Stato che li ha nominati,

sono esenti sul territorio dell'altro da ogni onere, imposta e tassa militare. Sono parimenti esenti da ogni tributo diretto e percepito con ruolo nominativo, a profitto dello Stato o degli enti amministrativi.

ART. 14. — Tale esenzione non si applica alle tasse percepite per causa del possesso di immobili, posti sul territorio dello Stato in cui i funzionari risiedono, o di capitali impegnati in imprese industriali e commerciali, nello Stato stesso.

ART. 15. — Le immunità stabilite dall'articolo 13, secondo periodo, e dall'articolo 14, non si applicano ai funzionari ed agli Agenti Consolari che esercitino un commercio, un'industria o una professione qualunque; i quali, non fruendo di immunità, sono soggetti alle tasse dovute dagli stranieri nelle stesse condizioni.

ART. 16. — Per norma generale, quando una delle Alte Parti Contraenti sceglie a Console od Agente Consolare un suddito dell'altra Parte, questi continuerà ad essere considerato come tale e sarà per conseguenza sottoposto interamente alle leggi ed ai regolamenti che hanno vigore per i nazionali nel luogo della sua residenza, salvo le disposizioni che seguono.

ART. 17. — I Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli ed Agenti Consolari non hanno diritto all'immunità dalla giurisdizione locale. Gli atti però ch'essi compiono nell'esercizio delle loro funzioni e nella loro qualità ufficiale o per ordine del loro Governo, sfuggono alla competenza dei tribunali locali.

ART. 18. — I Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli ed Agenti Consolari non potranno essere arrestati, nè detenuti, se non in caso di un delitto punito dalla legge locale. Se sono commercianti, l'esecuzione personale (arresto per debiti) non potrà loro applicarsi, se non per gli atti di commercio e non per cause civili.

ART. 19. — Quando l'Autorità giudiziaria dovrà ricorrere ad un funzionario od Agente Consolare per ricevere una deposizione, dovrà invitarlo per iscritto a presentarsi davanti ad essa, e se l'agente o funzionario consolare non può recarvisi, chiedere la sua deposizione per iscritto, ovvero recarsi al suo Consolato od alla sua residenza particolare.

ART. 20. — I funzionari ed Agenti Consolari, nelle materie di loro competenza, potranno rivolgersi direttamente alle Autorità locali della loro circoscrizione per reclamare contro qualsiasi infrazione dei trattati o delle convenzioni vigenti fra i due Paesi e per proteggere i diritti o gl'interessi dei loro nazionali.

Non ottenendo soddisfazione, il Console Generale, ovvero il funzionario consolare fungente da Console Generale, potrà, in mancanza di qualsiasi Agente Diplomatico del suo Paese, ricorrere direttamente al Governo dello Stato da cui ha ricevuto l'*exequatur*.

TITOLO III.

Funzioni consolari.

ART. 21. — I Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli ed Agenti Consolari di ciascuna delle Alte Parti Contraenti procederanno liberamente nel compiere le loro funzioni, secondo le stipulazioni della presente Convenzione.

ART. 22. — È loro ufficio principalmente proteggere e sorvegliare i sudditi dello Stato che li ha nominati, il commercio e la navigazione mercantile dei loro nazionali, ed assumere a questi scopi gli atti amministrativi, gli atti autentici e gli atti dello stato civile che fossero necessari.

ART. 23. — Avranno diritto di ricevere e convocare ai loro Consolati o rispettivi domicili ed a bordo delle navi della loro nazione, i capitani di nave, i marinai, i passeggeri, i commercianti e, in generale, tutti gli appartenenti

allo Stato che li ha nominati, per ricevervi qualunque dichiarazione e compierevi ogni atto interessante i medesimi; e così pure gli appartenenti allo Stato sul cui territorio fungono, ogniqualvolta si tratti di beni esistenti o d'affari trattati sul territorio dello Stato che li ha nominati.

ART. 24. — Davanti ai Tribunali dei due Paesi faran fede le copie autentiche dei detti atti, ed i documenti ufficiali emanati dai rispettivi Consoli, quando siano stati debitamente autenticati, legalizzati, muniti di sigillo e sottoposti al bollo e registro, secondo la legge del Paese in cui debbono avere esecuzione.

Lo stesso valga per le traduzioni di atti ufficiali, fatte ed autenticate per cura del Consolato.

ART. 25. — I Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli ed Agenti Consolari potranno recarsi personalmente od inviare delegati a bordo delle navi della loro nazione, dopo che siano state ammesse in libera pratica; interrogare i capitani e l'equipaggio; esaminare le carte di bordo; ricevere le dichiarazioni sul viaggio, sulla destinazione, sull'incidenti della navigazione; redigere i manifesti e facilitare il disbrigo delle loro navi; infine, accompagnarli davanti ai Tribunali e negli uffici amministrativi del Paese, per servir loro da interpreti e da agenti negli affari a cui dovessero attendere, o nelle domande da formulare.

È convenuto che i funzionari dell'ordine giudiziario o gli agenti di dogana non potranno in alcun caso eseguire visite o ricerche a bordo delle navi, senza essere accompagnati dal Console o dal Vice-console della nazione cui le navi stesse appartengono. Dovranno parimenti avvertire in tempo i detti Agenti Consolari, perchè assistano alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare davanti ai Tribunali e nelle amministrazioni locali, per evitare così ogni errore o falsa interpretazione che potesse nuocere all'esatta amministrazione della giustizia.

La citazione diretta a quest'uopo ai Consoli e Vice-consoli indicherà un'ora precisa; se i Consoli e Vice-consoli trascurassero di recarvisi di persona o di farsi rappresentare da un delegato, si procederà in loro assenza.

ART. 26. — I Consoli sono incaricati di mantenere l'ordine a bordo delle navi di commercio della loro nazione, nonchè di risolvere le vertenze che potessero sorgere, tanto in mare quanto nei porti, fra gli ufficiali di bordo e gli uomini dell'equipaggio, particolarmente in materia di salari.

A tale scopo, possono recarsi a bordo di dette navi, e, occorrendo, le Autorità del porto, in cui si trovano, dovranno prestar loro assistenza o man forte, per facilitar loro su questo punto l'adempimento delle loro funzioni.

ART. 27. — I Consoli in particolare potranno reclamare l'assistenza delle Autorità locali, per l'arresto e la carcerazione d'individui, iscritti o no nei ruoli dell'equipaggio, quando lo ritenessero necessario.

ART. 28. — Le Autorità locali non potranno intervenire direttamente, se non nel caso di avvenimenti atti a turbare l'ordine pubblico, o quando fosse implicato nell'affare uno dei loro sudditi. Dovranno allora richiedere l'assistenza del console ed agire in sua presenza, amenochè egli non vi si rifiuti.

ART. 29. — I funzionari ed Agenti Consolari potranno far arrestare gli ufficiali, marinai ed individui che facciano parte dell'equipaggio delle navi mercantili della loro nazione, se costoro disertassero dalle navi stesse, e reintegrarli a bordo o farli tradurre nel loro paese. A quest'uopo, si rivolgeranno per iscritto alle autorità locali, giustificando mediante documenti ufficiali, e specialmente producendo i ruoli dell'equipaggio o i registri di bordo, che gli individui reclamati facevano parte dell'equipaggio.

ART. 30. — Non potrà rifiutarsi la consegna dei disertori, se non nel caso in cui sia provato che, al momento della loro iscrizione nei ruoli, erano sudditi del Paese al quale è chiesta l'extradizione.

ART. 31. — Le Autorità locali, dopo prestato il loro concorso all'arresto dei disertori, dovranno trattenerne quest'ultimi nelle carceri locali. Il Console rimborserà le spese. Se il Console non ha trovato modo di restituirli a bordo o di farli rimpatriare entro *tre* mesi, le Autorità locali saranno libere di rilasciarli; ed i medesimi non potranno essere nuovamente da esse Autorità inquietati, per il medesimo fatto.

ART. 32. — Nel caso che il disertore si rendesse colpevole di un fatto delittuoso nel territorio dello Stato in cui si trova, potrà essere ritardata la sua consegna al Console, fino a che i Tribunali locali s'ia pronunziati e la loro sentenza abbia avuto piena ed intera esecuzione.

ART. 33. — Ogniquale volta non vi fossero stipulazioni contrarie fra armatori, noleggiatori ed assicuratori, le avarie in mare sofferte dalle navi dei due Paesi, sia che esse entrino nei porti rispettivi volontariamente o per approdo forzato, saranno regolate dai Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari della loro nazione, amenochè non siano interessati nelle avarie sudditi del Paese in cui risiedono detti Agenti, o quelli di una terza Potenza; in questo caso, e mancando un compromesso amichevole di tutte le Parti interessate, dovranno essere regolate dall'Autorità locale.

ART. 34. — Se una nave appartenente al Governo od a sudditi di una delle Alte Parti Contraenti faccia naufragio o resti incagliata sul litorale dell'altra, le Autorità locali debbono informarne il Console Generale, Console, Vice-console o Agente Consolare della circoscrizione, e in sua assenza il Console Generale, Console, Vice-console o Agente Consolare più vicino al luogo dell'accidente.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane che naufragassero o s'incagliassero nelle acque territoriali della Bulgaria, saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari d'Italia; reciprocamente, tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi bulgare che naufragassero o incagliassero nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari di Bulgaria.

Le Autorità locali nei due Paesi non interverranno, che per assistere l'Autorità consolare, mantenere l'ordine, garantire gl'interessi dei salvatori estranei all'equipaggio, ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni da osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.

Nell'assenza e fino alla venuta dei Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli od Agenti Consolari, o della persona che essi a tale uopo delegheranno, le Autorità locali dovranno prendere tutte le misure necessarie, per la protezione degli individui e per la conservazione degli oggetti che saranno stati salvati dal naufragio.

L'intervento delle autorità locali, in questi differenti casi, non darà luogo alla percezione di spese di nessuna specie, salvo di quelle necessarie per le operazioni di salvataggio e per la conservazione degli oggetti salvati, nonchè di quelle a cui sarebbero sottoposte, in tal caso, le navi nazionali.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, le disposizioni menzionate nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'Autorità locale.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre, che le merci e gli effetti salvati non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto doganale, a meno che non vengano destinati al consumo interno.

ART. 35. — Nel caso di decesso di un suddito di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra, le Autorità locali dovranno darne avviso immediatamente al Console Generale, Console, Vice-console o Agente Consolare nella cui giurisdizione sia avvenuto il decesso. Questi, dal canto loro, dovranno dare lo stesso avviso alle Autorità locali, quando ne siano informati prima di esse.

Quando un Bulgaro in Italia o un Italiano in Bulgaria sia morto, senza fare testamento nè nominato un esecutore testamentario, o se gli eredi, sia legittimi, sia designati dal testamento, fossero tutti od alcuni fra essi minori, incapaci o assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero nel luogo in cui si aprirà la successione, i Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari della nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle operazioni seguenti:

1. Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia su domanda delle parti interessate, su tutti gli effetti mobili e carte del defunto, prevenendo di tale operazione l'Autorità locale competente, che potrà assistervi e apporre egualmente i suoi sigilli. Tanto questi sigilli che quelli del Funzionario consolare non dovranno essere rimossi, senza che l'Autorità locale assista a questa operazione. Tuttavia, se dopo un avviso dato dal Console o Vice-console all'Autorità locale per invitarla ad assistere alla rimozione dei doppi sigilli, questa non si sia presentata entro un termine di 48 ore a partire dal ricevimento dell'avviso, l'Agente potrà procedere da solo alla detta operazione.

2. Redigere l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, alla presenza dell'autorità locale, qualora, in seguito alla notificazione suindicata, essa abbia creduto di dovere assistere a tale atto. L'Autorità locale apporrà la sua firma ai verbali redatti alla sua presenza, senza che, per il suo intervento d'ufficio nei suoi atti, essa possa esigere diritti di alcuna specie.

3. Ordinare la vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione, che potessero deteriorarsi e di quelli di difficile conservazione, nonchè, dei raccolti e degli effetti, per la vendita dei quali si presentassero delle circostanze favorevoli.

4. Depositare in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati, conservare l'ammontare dei crediti che si realizzassero, nonchè il prodotto dei redditi che si percepissero, nella Casa consolare o affidarli a qualche negoziante che presenti ogni garanzia. Questi depositi dovranno effettuarsi nell'uno o nell'altro caso, d'accordo con l'Autorità locale che abbia assistito alle operazioni precedenti, qualora, in seguito alla convocazione menzionata nel paragrafo seguente, dei sudditi del Paese o di una terza potenza si presentassero come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

5. Annunziare il decesso e convocare, per mezzo dei giornali locali e di quelli del paese del defunto, se ciò sia necessario, i creditori che potessero esistere contro la successione *ab intestato* o testamentaria, affinchè possano presentare i loro rispettivi titoli di credito, debitamente giustificati, entro il termine stabilito dalle leggi di ciascuno dei due Paesi.

Qualora si presentassero dei creditori contro la successione testamentaria o *ab intestato*, il pagamento dei loro crediti dovrà effettuarsi entro il termine di 15 giorni dalla chiusura dell'inventario, qualora esistano risorse che possono essere adoperate a tale impiego; e in caso contrario, non appena che i fondi necessari siansi potuti realizzare con i mezzi più opportuni; o, infine, entro il termine stabilito di comune accordo fra i Consoli e la maggioranza degli interessati.

Qualora i rispettivi Consoli si rifiutassero a pagare tutti o parte dei crediti, allegando l'insufficienza dei valori della successione per soddisfarli, i creditori avranno il diritto di chiedere All'Autorità competente, qualora essi reputino ciò utile per i loro interessi, la facoltà di costituirsi in massa. Dopo che questa sarà stata dichiarata per le vie legali stabilite in ciascuno dei due Paesi, i Consoli o Vice-consoli dovranno fare immediatamente la rimessa all'autorità giudiziaria o al Sindaco del fallimento, secondo si dovrà, di tutti i documenti, effetti o valori appartenenti alla successione testamentaria o *ab intestato*, restando i detti Agenti incaricati di rappresentare gli

eredi assenti, i minori e gli incapaci. In ogni caso, i Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli non potranno fare la consegna della successione o del suo ricavato agli eredi legittimi o ai loro mandatari, se non dopo spirato un termine di sei mesi dal giorno in cui sia stato pubblicato nei giornali l'avviso del decesso.

6. Amministrare e liquidare essi stessi, o per mezzo di persona da essi nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria o *ab intestato*, senza che l'autorità locale abbia a intervenire in dette operazioni, a meno che dei sudditi del Paese o di una terza Potenza non abbiano a far valere dei diritti nella successione, poichè, in tal caso, se sorgessero delle difficoltà derivanti specialmente da qualche reclamo che dia luogo a contestazione, i Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o agenti Consolari non avendo competenza alcuna per definire o risolvere tale difficoltà, i Tribunali del Paese dovranno conoscere di esse, secondo che loro spetterà di provvedere o di giudicare in merito. I predetti Funzionari consolari agiranno allora come rappresentanti della successione testamentaria o *ab intestato*, e cioè, conservando l'amministrazione e il diritto di liquidare definitivamente la successione, nonchè quello di effettuare le vendite di effetti nelle forme precedentemente annunciate, essi tuteleranno gli interessi degli eredi e avranno la facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai Tribunali. S'intende che essi rimetteranno a detti Tribunali tutte le carte e documenti, atti a chiarire la questione sottoposta al loro giudizio. Pronunziato il giudizio, i Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari dovranno eseguirlo, se non ricorrono in appello: ed essi continueranno allora di pieno diritto la liquidazione che fosse stata sospesa fino alla conclusione della lite.

7. Organizzare, qualora vi si faccia luogo, la tutela o curatela, conformemente alle leggi dei rispettivi Paesi.

ART. 36. — Quando un Bulgaro in Italia o un Italiano in Bulgaria sia morto in un punto dove non esista un Agente Consolare della sua nazione, l'Autorità territoriale competente procederà, conformemente alle leggi del Paese, all'inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni che abbia lasciato il defunto, e sarà tenuta a rendere conto, nel più breve termine possibile, del risultato di queste operazioni alla Legazione che deve conoscerne, o al Consolato o al Vice-Consolato più vicino al luogo dove siasi aperta la successione *ab intestato* o testamentaria. Ma, a partire dal momento in cui l'Agente Consolare più vicino al punto in cui siasi aperta la detta successione *ab intestato* o testamentaria si presenti personalmente o invii un delegato sul luogo, l'Autorità locale, che fosse intervenuta, dovrà conformarsi a ciò che prescrive l'articolo precedente.

TITOLO IV.

Disposizioni finali.

ART. 37. — La presente Convenzione sarà ratificata da ambo le parti, conformemente alle rispettive costituzioni dei due Stati. Le ratifiche saranno scambiate a Sofia, nel più breve termine possibile.

ART. 38. — La presente Convenzione resterà in vigore per 5 anni a partire dallo scambio delle ratifiche. Resterà in vigore, dopo questa data, per tacita riconduzione, fino a tanto che nè l'una nè l'altra delle Alte Parti Contraenti non l'abbia denunziata, e per 12 mesi ancora, dopo che tale denunzia sia stata notificata all'altra da una delle Alte Parti Contraenti.

ART. 39. — Nel caso che sorgesse una contestazione fra le Alte Parti Contraenti, circa l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione, le Alte Parti Contraenti convengono di rimettersi, per la soluzione di tale contestazione, e nel caso che i negoziati diplomatici direttamente fatti fra di esse non abbiano avuto alcun esito, alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja, conformemente alle disposizioni della Convenzione Internazionale del 18 ottobre 1907, per dirimere in via pacifica i conflitti internazionali.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli.

Fatto in doppio originale a Sofia, il 25 febbraio/10 marzo 1910.

CUCCHI BOASSO.

S. PAPRIKOFF.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con l'annessa convenzione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Al testo francese della Convenzione, approvata colla presente legge, è unita e sarà contemporaneamente pubblicata la sua traduzione italiana ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sul disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 1° agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910, col Canada.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 1° agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910, col Canada.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 687-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

CABRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI. L'accordo stipulato fra i due Governi e firmato dal regio console d'Italia al Canada e dal ministro delle finanze del Canada, al comma terzo dice: « Il presente accordo è provvisorio e la questione di una convenzione generale per regolare le rela-

zioni commerciali fra l'Italia e il Canada sarà differita per essere presa in esame nel tempo che sarà considerato mutualmente conveniente ».

L'onorevole relatore Rubini ad un punto della sua relazione esprime il voto che ad un accordo definitivo si proceda prossimamente e sia un accordo definitivo che si confaccia all'amicizia reciproca dei due paesi.

Io ho letto attentamente la relazione e le tabelle che accompagnano la convenzione, e non ho visto nè nelle tabelle, nè nella relazione, nella quale, soprattutto, mi aspettavo di vederli, nè un riferimento, nè un accenno ad una delle merci che costituiscono una importantissima nostra esportazione, cioè agli 11,000 lavoratori che ogni anno dall'Italia si recano nel Canada.

Esprimo il voto che, procedendosi alla stipulazione dell'accordo definitivo che deve seguire a questo che ha carattere provvisorio, si voglia tener conto di questa circostanza e di questa nota della nostra economia, per potere nel trattato commerciale tra l'Italia e il Canada introdurre una disposizione analoga, se non simile, a quella che abbiamo introdotta nei trattati con la Germania e con l'Austria; in virtù della quale dichiarazione i Governi dei due paesi restino impegnati a trattare quelle convenzioni, le quali abbiano per obiettivo la tutela delle forze di lavoro.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Sono lieto di assicurare l'onorevole amico Cabrini che in occasione delle trattative per un accordo definitivo col Canada si farà dal Governo tutto il possibile perchè sieno tutelate più efficacemente

che per noi si potrà, gli interessi dei nostri emigranti nel Canada.

CABRINI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RUBINI, *relatore*. In nome della Commissione, di cui credo di interpretare il sentimento, come anche in nome mio personale, mi associo di tutto cuore alla proposta dell'onorevole Cabrini.

Il trattato provvisorio era già di troppo antica data, perchè si potesse dalla Commissione in questa sede introdurre delle novità.

Però ammetto che la Commissione avrebbe anche potuto da sè pensare a rilevare l'omissione.

Ad ogni modo l'onorevole Cabrini è benemerito per aver sollevato qui la questione. E se il voto della Commissione, se il voto mio personale possano avere qualche valore, aggiungo la mia preghiera, all'onorevole ministro degli esteri affinchè si addivenga alla tutela di questa che l'onorevole Cabrini ha battezzato come merce, ma che veramente è una merce di tal pregio da non potersi nemmeno confondere con le altre. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 1° agosto 1910, n. 616, col quale è stata data piena e intera esecuzione, a decorrere dal 10 giugno 1910, all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Canada, firmato a Ottawa il 6 giugno 1910 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 tra l'Italia e il Portogallo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione al-

l'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 tra l'Italia e il Portogallo.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 971-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data piena e intera esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Portogallo, stipulato a Lisbona il 9 maggio 1911 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600.000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600.000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour).

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1131-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 600.000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour).

« Con decreto del ministro dei tesoro la detta somma sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1911-12 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 1167-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,000,000, da iscriversi al capitolo n. 126 « *Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per la regia stazione di granicoltura in Rieti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per la regia stazione di granicoltura in Rieti.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 1169-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura.

« L'autorizzazione concessa alla Cassa dei depositi e prestiti dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550, di mutuare, alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero d'agricoltura, industria e

commercio, la somma di lire 125,000 per l'acquisto e la sistemazione completa del campo sperimentale in servizio della regia Stazione di granicoltura in Rieti, è estesa fino alla somma di lire 155,000. (Centocinquantacinquemila).

« Al pagamento degli interessi annuali del prestito e della quota d'ammortamento in 35 anni sarà provveduto nei modi e coi mezzi di cui all'articolo 4 della precitata legge 8 giugno 1911, n. 550. »

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione pubblica e il Comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto nazionale maschile « Vittorio Emanuele II » in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione pubblica e il Comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto nazionale maschile « Vittorio Emanuele II » in Roma.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, segretario, legge: (V. *Stampato*, n. 1176-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad alienare al comune di Roma i terreni fabbricabili della superficie approssimativa di mq. 17,500 sulla via Po in Roma, intestati nel Catasto al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II in Roma ed è nel tempo stesso autorizzato ad acquistare dallo stesso comune, perchè sieno destinati a nuova sede del predetto Convitto Nazionale, i terreni in Piazza d'Armi di circa 20,000 mq. sul Lungo Tevere Milvio.

« A tale fine è approvata in ogni parte la convenzione, allegata alla presente legge e stipulata addì 6 maggio 1912 fra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Roma ».

Si dia lettura della convenzione annessa a questo disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge :

Allegato A.

Regnando Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, oggi 6 (sei) maggio 1912 (millenovecentododici), in una sala del palazzo del Ministero della pubblica istruzione in Roma, avanti di me dottor Enrico Vallerini, primo segretario del Ministero suddetto, delegato ai contratti con decreto 15 settembre 1909, ed alla continua presenza dei signori comm. Francesco Coppola e comm. dott. Antenore Cancellieri, direttori capi di Divisione del Ministero, testimoni idonei ai sensi di legge ed a me personalmente cogniti, sono comparsi:

S. E. prof. Luigi Credaro, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, quale rappresentante dello Stato;

Gr. Uff. Ernesto Nathan, sindaco del comune di Roma, in rappresentanza del comune stesso; i quali hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Roma acquista allo scopo da destinarli all'ampliamento della città, a senso dell'articolo 10 della legge 11 luglio 1907, n. 502, i terreni fabbricabili della superficie approssimativa di mq. 17,500 (metri quadrati diciassettemilacinquecento) situati sulla via Po, intestati nel catasto al Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele II » ed indicati nella pianta allegata alla presente convenzione (Allegato A).

Il prezzo viene di comune accordo stabilito in ragione di lire 65 (lire sessantacinque) per ogni metro quadrato della superficie che sarà per risultare da misurazione da eseguirsi in contraddittorio.

Al pagamento della somma occorrente, che sarà eseguito entro sei mesi dalla data della legge che approva la presente convenzione, il comune provvederà col mutuo al quale la Cassa dei depositi e prestiti fu autorizzata con il precitato articolo 10 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Il comune dichiara di rinunciare ad ogni eventuale diritto di tassa su terreni fabbricabili per le aree che acquista e che cede.

Art. 2.

Il comune aliena, perchè siano destinati alla sede del predetto Convitto Nazionale, i terreni sulla Piazza d'Armi di circa mq. 20,000 (metri quadrati ventimila) sul Lungo Tevere Milvio, alla destra di chi dal nuovo ponte del Risorgimento si dirige verso la stessa Piazza d'Armi, i quali terreni sono meglio indicati nella pianta che si allega alla presente convenzione (Allegato B).

Il prezzo viene di comune accordo fissato in lire 25 (venticinque) per ogni metro quadrato della superficie che sarà per risultare da misurazione da eseguirsi in contraddittorio.

Art. 3.

Lo Stato, ove non intendesse di adibire ai servizi governativi il fabbricato di piazza Nicosia, dove ha sede attualmente il predetto Convitto Nazionale, si impegna ad offrirlo al comune, il quale ha l'obbligo di farne l'acquisto entro cinque anni dalla data della presente convenzione per il prezzo che fino da ora si determina in lire 300,000 (lire trecentomila).

Con tale patto non resta però in alcun modo pregiudicata la facoltà spettante al comune di procedere, in base al piano regolatore e con le norme

dell'articolo 5 della citata legge 11 luglio 1907, n. 502, alla espropriazione dello stabile suindicato occorrente per la sistemazione del Lungo Tevere Marzio e per l'apertura di una strada normale al Lungo Tevere stesso.

Art. 4.

La presente convenzione non obbliga il comune se non dopo l'approvazione del Consiglio comunale, nè il Governo se non dopo che ne avrà ottenuta l'approvazione per legge.

Art. 5.

La presente convenzione e quella a cui si addivenisse per il fabbricato di cui all'articolo 3, saranno registrate *gratis*, perchè fatte nell'interesse dello Stato.

Richiesto io pubblico ufficiale, ho rogato il presente atto scritto da persona di mia fiducia sopra fogli di carta due di facciate quattro e righe dieci, e lette ad alta voce ed intelligibile alle parti contraenti, le quali lo dichiarato in tutto conforme alla loro volontà.

In fede di che le parti suddette hanno sottoscritto il presente atto assieme con i testimoni e con me pubblico ufficiale.

Roma, 6 maggio 1912.

Firmati:

LUIGI CREDARO.
ERNESTO NATHAN.
FRANCESCO COPPOLA, *teste*.
ANTENORE CANCELLIERI, *teste*.
ENRICO VALLEBINI, *segretario delegato*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, metto a partito l'articolo 1 con l'annessa convenzione di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Le somme, che saranno versate dal comune di Roma, sia pel terreno di via Po, sia per l'acquisto del fabbricato di piazza Nicosia, dove ha sede attualmente il Convitto, saranno destinate ai fini del Convitto Nazionale.

« Qualora lo Stato adibisse a servizi propri il fabbricato di piazza Nicosia, destinerà la somma di lire 300,000 pure ai fini del Convitto Nazionale ».

(È approvato).

Si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Maggiore assegnazione per vincite al lotto da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiore assegnazione per vincite al lotto da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 1194-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,500,000 al capitolo n. 203 « *Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)* » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Non essendovi osservazioni, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'industria serica.

Provvedimenti per l'istruzione forestale.

Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Conversione in legge del regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari.

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina.

Propongo, in considerazione del molto lavoro della Camera, che siano posti in votazione contemporaneamente tutti i sei disegni di legge.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Si faccia la chiama.

CAMERINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciemo aperte le urne.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Squitti, Edoardo Giovanelli, Camera, Manna e Pozzi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SQUITTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 (1127).

GIOVANELLI EDOARDO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 (1193).

CAMERA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui seguenti disegni di legge:

Assetto edilizio degli istituti scientifici della regia Università di Sassari (1186);

Ispettorato delle scuole medie (1182).

MANNA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 (1192).

POZZI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Variazioni al bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (1185).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiariae e sulle spese facoltative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiariae e sulle spese facoltative.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 932-A).

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione se accetta il nuovo testo ministeriale che fu distribuito alla Camera.

PANIÈ, relatore. La Commissione consente che la discussione si svolga sul nuovo testo presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. Sta bene. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Mi credo in dovere, prima che cominci la discussione di questo disegno di legge, di fare una dichiarazione, della quale la Camera comprenderà subito la portata.

Fra gli emendamenti ve ne sono parecchi i quali propongono che lo Stato rinunci al decimo di guerra sull'imposta sui terreni. La Camera, credo, si persuaderà facilmente che non è questo il momento opportuno per tale provvedimento, (*Si ride*) perchè, tra le altre cose, si verrebbe a diminuire il credito dello Stato, e questo certamente non è nei propositi della Camera e nemmeno di coloro che molti prima d'oggi hanno presentato questi emendamenti. Quindi li pregherei vivamente di non volervi insistere.

GIRARDI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni al suo fatto personale.

GIRARDI. Insieme con moltissimi colleghi di ogni parte della Camera, nell'anno passato presentammo l'articolo aggiuntivo, a cui ha ora alluso l'onorevole presidente del Consiglio. Comprendiamo anche noi che in questo momento non è certamente opportuno di risolvere la questione gravissima dei tributi locali o pensare a qualche mezzo adeguato, a qualche provvedimento, il quale possa, in certo modo, alleviare lo stato presente dei bilanci provinciali, disastrosissimo, ed ovviare agli inconvenienti che sono stati deplorati in tutti i Consigli provinciali del Regno.

Quindi non posso ora non prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, e da parte mia ritiro l'articolo aggiuntivo all'articolo 4 relativo alla assegnazione in favore delle amministrazioni provinciali del decimo di fondiaria. Mi auguro però che, chiarito l'orizzonte politico, il Governo voglia seriamente preoccuparsi della questione dei tributi locali, specialmente in rapporto alle provincie, imperocchè se questo non si volesse fare, varrebbe meglio avere il coraggio di far scomparire queste unità amministrative alle quali si negano le risorse necessarie per vivere e funzionare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Girardi dunque dichiara fino da ora di non insistere sull'articolo aggiuntivo da lui proposto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bacchelli.

BACCHELLI. Le brevi parole che io dirò, vorrei che fossero ascoltate con molta benevolenza dall'onorevole presidente del Consiglio, un pochino per me; perchè quello che io dirò è il frutto dell'aver consumato buona parte, la miglior parte della mia vita, in un'amministrazione provinciale, quella

di Bologna; e poi, e soprattutto, per l'altezza dell'argomento.

Riconosco perfettamente tutta l'opportunità delle parole che sono state pronunziate dall'onorevole presidente del Consiglio, tenuto conto del momento politico presente; e quasi quasi io le porterei all'ultima conseguenza, cioè pregherei la Camera di rimandare la discussione di questo disegno di legge. Perocchè altro è che, per ragioni di alta convenienza e di opportunità, il provvedimento, anche giusto, anche necessario, venga rimesso a tempo migliore, e altro è che, urgendo questa necessità, si presenti un progetto, il quale, mentre non risolve la questione, non può non avere che un carattere di dilazione. Le questioni o si risolvono con provvedimenti adeguati o ci si mette, scusate la volgarità della parola, un impiastro, con quell'impiastro tirano avanti e si trascinano per un tempo indefinito.

E la questione da troppo lungo tempo urge nell'interesse pubblico, ed è necessario che sia risolta. Ma se nonostante questo mio desiderio, il progetto di legge rimane e noi lo dobbiamo discutere così com'è, io, senza alcuno spirito di opposizione, ma per quell'alto concetto da cui muovo e a cui ho già accennato, dichiaro fin d'ora che non lo potrò approvare, e mi auguro che sia ritirato.

La questione che ci sta dinanzi è una questione del più alto momento politico, perchè le provincie si lagnano giustamente in quanto che, così come sono, non possono provvedere all'alto compito per cui sono state create.

È superfluo ricordare la questione che da tanti e tanti anni si è agitata: ma che può riassumersi in una parola sola. Quando l'Italia era, ed è stata per lungo tempo, sull'orlo del fallimento, anzi molti credevano che fosse in stato di fallimento, lo Stato fece quell'atto eroico che tutti sanno: chiamò in aiuto le amministrazioni locali, le provincie e i comuni, come aveva chiamato i privati cittadini, e per la necessità della vita comune tolse cespiti di entrata che erano essenzialmente per la loro natura comunali e provinciali, si sgravò di molti carichi che avevano carattere statale e rovesciò questi carichi sulle spalle delle provincie e dei comuni. Venne poi il momento in cui lo Stato uscì dalle acque perigliose, andò a riva, ma non fece come Dante che uscito fuor del pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata, guardò

solo a se stesso e si dimenticò completamente dell'altissimo dovere di giustizia, che aveva verso coloro che aveva chiamati in aiuto quando lottava contro gli scogli e i marosi e stava per annegare.

Ecco per quale ragione da lunghissimi anni si trascina questa dura questione che avrebbe già dovuto scomparire dalla nostra vita politica! È dunque un alto dovere, non soltanto politico, ma dovere di solidarietà e un obbligo di coscienza che deve essere adempiuto da parte del Governo.

Quando le provincie ed i comuni dicono: riprendete i carichi che son di natura statale, dicono cosa giustissima; e quando dicono: ridateci i cespiti di entrata che sono di natura comunali e provinciali, dicono cosa giustissima. È lo Stato che è ancora in mora, e in troppo lunga mora, davanti a queste giustissime richieste.

La necessità di provvedere è stata riconosciuta e dichiarata in leggi, in dichiarazioni di Governo (dei Congressi non parliamo), è stata riconosciuta da tutti coloro che si sono occupati delle condizioni delle provincie e dei comuni; è stata riconosciuta e fu tradotta in un disegno di legge dall'illustre parlamentare che è qui accanto a me, cioè dell'onorevole Sonnino.

Ma è inutile e fuor di luogo ricordare queste cose, perchè non è di questo che si tratta. Qui la questione è un'altra: questo progetto di legge risponde alle necessità urgenti? Provvede, se anche parzialmente, dentro questo ambito parziale, provvede bene o non provvede affatto? Ecco quale è la questione.

Specialmente le provincie sentono la insopportabilità del loro carico per due ragioni. Anzitutto per la sproporzione immensa che vi è fra i loro cespiti di entrata e i carichi che furono loro adossati, anzi fra i carichi che furono adossati e quelli che man mano, giorno per giorno, si sono andati loro adossando; perchè si può dire che noi non facciamo nessuna legge che porti un carico allo Stato, la quale non si rifletta con qualche compartecipazione del carico sugli enti locali. Quindi questo carico già insopportabile, diventa sempre più grave; è ormai una mola sotto la quale non c'è più possibilità di resistenza.

Poi c'è un'altra ragione. Le provincie si lamentano perchè mentre è regola generale di tutto il nostro sistema tributario, mentre è canone statutario, che chiunque ha un beneficio contribuisca con le tasse, invece le provincie hanno un cespite solo, 1 ce-

spite che è il più gravato della tassazione italiana: esse hanno soltanto il diritto di una sovraimposta sopra le tasse erariali: la fondiaria e la tassa fabbricati.

Ora non è chi non vegga che le provincie hanno grandi ragioni di dolersi di questa condizione di cose; imperocchè non solo gli uffici che in antico avevano, ma, e soprattutto, gli uffici nuovi esplicano la loro azione a beneficio non soltanto della proprietà, ma della generalità dei cittadini. E non c'è nessun commerciante, non c'è nessun uomo agiato, il quale non tragga, come coloro che posseggono la terra, benefici dall'azione benefica delle provincie. Quindi è questa un'altra grave ingiustizia a cui occorre riparare, come da molti e molti anni le provincie reclamano.

So che sono state fatte acute pubblicazioni per dimostrare come la tassa, ancorchè sia imposta sulla sola classe dei proprietari, si diffonde, si ripercuote, ha delle incidenze, per cui anche tutti gli altri cittadini vengono a sopportarne una parte. Ma si tratta di teorie, da lasciare ai libri, poichè se si portassero nella pratica non si avrebbe che a mettere le tasse, tutte le tasse, comprese quelle dello Stato, a carico dei proprietari, essendovi poi la incidenza. Noi abbiamo un altro dovere, quello di non aspettare a far giustizia in conseguenza degli effetti della ripercussione o incidenza delle tasse. Abbiamo il dovere noi di equamente distribuire i carichi, secondo i benefici e le utilità che ciascun cittadino consegue da una determinata amministrazione.

Quindi non si può ritardare a prendere provvedimenti anche su questo punto; e se anche non si volesse aggiungere nulla agli utili delle provincie e nulla si volesse loro togliere dei carichi che loro hanno, lasciando le cose, per ciò che riguarda la materialità del bilancio, nei termini in cui sono oggi, occorrerebbe sempre risolvere questa grave questione di giustizia distributiva e non rimandarla più oltre, chè da troppi lunghi anni sta in sospenso.

Ma vi è una considerazione ancora più grave. Noi abbiamo il limite famoso della sovraimposta; e tutto il disegno di legge presentato dal presidente del Consiglio si riassume in questo; poichè lascio da parte la questione della tassa sugli automobili, che mi pare una piccola goccia la quale, distribuita su 69 provincie, non toglierà la sete a nessuna.

Mi limito dunque al punto sostanziale

del disegno di legge, alla elevazione cioè del limite legale del diritto di sovraimporre da 50 centesimi, per lira di tassa governativa, a 60 centesimi.

Or bene, da uomini pratici (dobbiamo essere così o almeno cercare di esserlo) vediamo subito, e a colpo d'occhio, la conseguenza della riforma.

Noi abbiamo ora sette provincie che arrivano sino alla sovraimposta di 50 centesimi; sei che vanno da 52 a 59 centesimi; tre che arrivano a 60. Sono in tutto sedici provincie. La diciassettesima che è Venezia impone 67 centesimi e così, salendo su su, si arriva fino a Sondrio la quale impone una lira e 63 centesimi.

PANIÈ, *relatore*. Una lira e 52 centesimi.

BACCHELLI. No, onorevole Paniè, ora è giunta a 63 centesimi; ne tenga nota, risulta dall'ultimo bollettino dell'Associazione dei comuni e delle provincie.

Ora, che cosa otteniamo con questa legge?

Otteniamo di legalizzare, semplicemente sotto un punto di vista formale, le condizioni di quelle provincie le quali, da 50, vanno a 60 centesimi. Per esempio, la provincia di Cuneo, che è la provincia del nostro illustre presidente del Consiglio, che si può giustamente portare a modello ha 58.8. Con questa legge, passa dall'essere, come era, fuori dei limiti, entro i limiti. È un bel vantaggio se si vuole; ma quando questa ed altre due provincie si sono levate dall'essere fuori della legge (dico fuori della legge per modo di dire, non per la necessità delle cose, per le necessità della vita e dello spendere, perchè si tratta di fare delle spese obbligatorie di grandissima utilità, ma fuori della legge, aritmeticamente parlando) quale altra utilità, utilità seria, non di parole nè di formule, ottenete da questa legge?

E poi, onorevole presidente del Consiglio, ella ha una grande fortuna nella sua provincia. Ella certamente non può ricordarsi di me, ma io non posso dimenticare di avere parlato con lei, e so e, con ragione, a che cosa ella pensi. Ella pensa alla provincia di Cuneo ed alle condizioni oltremodo favorevoli nelle quali, per la civiltà dei suoi abitanti, per il riparto della ricchezza, si trova la provincia di Cuneo. Ma e il resto d'Italia?

Ora, non verrò certo a ripetere qui la vecchia storia del nord e del sud: Vorrei che facessimo questo patto: che tutte le volte che uno di noi dice parola dell'Italia

del nord e dell'Italia del sud, pagasse dieci lire.

Una voce. Troppo poco!

BACCHELLI. E non dubiti. Potrebbe con questa piccola tassa il ministro del tesoro anche allargare la borsa per le provincie!

Non parlo dunque di questo. Ho qui il Bollettino del maggio 1912 dell'Unione delle provincie il quale contiene una paginetta che ha per titolo: « statistica *digressiva* dell'imposta provinciale » la quale fa vedere che non c'è nessuna ragione topografica, di latitudine o etnica, per separare, in questa questione, una parte d'Italia dall'altra; perchè le provincie che sono ancora entro i limiti di quella cosiddetta legalità, assurda, empirica, venuta semplicemente da un numero, dai 50 centesimi piuttostochè 40 o 60, sono Napoli, Caserta, Milano, Torino e Livorno.

Poi vediamo una provincia (mi pare che sia la provincia dell'illustre ministro dell'istruzione pubblica, se non erro, Sondrio)...

Voci. Sì! sì!

BACCHELLI... che è alla testa della grande schiera (non è più un battaglione) delle provincie, le quali sono proprio fuori della legge; ed è proprio Sondrio ch'è all'altezza massima di lire 1.63.

Ora perchè avviene questo? Vi sarebbero da dire molte ragioni, ma ce n'è una che mette tutto in evidenza. Le provincie che sono nella legge sono quelle che hanno una grande città e quindi, essendo le loro entrate esclusivamente due, la sovrimposta sulla tassa fondiaria e quella sui fabbricati, esse hanno un enorme campo sul quale applicare i loro centesimi; la tassa fabbricati.

E poi, oltre a questo, non solo nel confronto di queste provincie con le altre che sono fuori legge, ma anche nel confronto di qualsiasi due provincie che si vogliono scegliere, vi è un'altra ragione da considerare: vi è l'ampiezza dei servizi pubblici a cui sono chiamate a provvedere le singole provincie. Io non ho più nella mia mente le cifre, perchè è da molti anni che non mi occupo più di queste cose; ma se incorro in errori e se la città di Napoli che io prendo a confronto non va, vuol dire che sarà il caso di sostituirla con un'altra provincia. Se si pensa alla provincia di Napoli, si vede che questa ha un'immensa città, sul valore dei fabbricati della quale la provincia può estendere i suoi centesimi, poichè è una città che quasi si estende per tutto il golfo, mentre il territorio della provincia è poco vasto.

E poi essa non si trova a dovere sostenere la lotta terribile che sostengono le altre provincie per la manutenzione delle strade nei trenta chilometri di montagne di argille scagliose che attraversano di regola l'Appennino centrale.

Ora come si fa a mettere in pari grado queste provincie e dire: voi provincia di Milano, di Napoli, di Torino, siete brave, e amministrate bene e non avete bisogno di nessuno e tanto meno dello Stato, il quale venga ad aiutarvi col denaro; voi siete nel limite legale dei 50 centesimi. E voi altre, provincie di Sondrio ed altre, siete o male amministrate o dovete mettervi nella condizione delle provincie di Napoli, Torino, ecc. ecc., e troverete che anche voi potete stare entro i 50 centesimi? Niente affatto. Non è giusto equiparare tutte le provincie ad uno stesso livello, mentre non è neanche equiparato il carico; perchè spessissimo il minore carico è addossato alle provincie più ricche ed il maggiore carico a quelle che sono più povere. Ed io vi dico: è il caso di presentare una legge nuova semplicemente per questa inezia a cui si riduce il presente disegno di legge? Per consolidare queste ingiustizie e trasportare soltanto il livello, aumentandolo di poco, di un gradino, da 50 a 60 centesimi? Se le cose riuscissero e finissero così, con la presentazione e votazione di questo disegno di legge, io che ho sufficiente pratica delle cose umane, finirei per dire: votiamolo senz'altro. Ma, necessariamente, e per quante dichiarazioni si facciano e per quanti ordini del giorno l'ottimo relatore Paniè abbia presentato, noi potremmo ricordare il verso di Dante:

E noi lasciammo lor così impacciati.

(*ilarità*).

Noi, con questa legge, resteremo impacciati per anni ed anni: perocchè non si è provveduto alle urgenti necessità delle cose in nessun modo; e le contingenze politiche, e magari la guerra di Libia, e magari le invocazioni al patriottismo, e magari la retorica, niente potrebbe costituire un insieme di ragioni perchè si dimenticasse l'urgenza del provvedimento che si deve prendere. E la cosa che già doveva essere risolta da molto tempo, forse dovrebbe aspettare altrettanto tempo, di qui in avanti, prima che venisse ripresentata alla discussione del Parlamento.

Concludo rivolgendomi al presidente del Consiglio ed ai suoi colleghi, e facendo un vivo appello alla loro alta mente politica

ed alla loro rettitudine di uomini di Governo. Credo che difficilmente, pur circondando la legge nuova di tutti quei provvedimenti di tempo e di modo, che il Governo crederà opportuni, credo che difficilmente si possa presentare un'occasione più favorevole di questa, per risolvere la questione.

Le condizioni politiche di questi giorni passeranno; la guerra finirà; ma c'è una cosa che è sempre necessaria; ed è che, quando si deve provvedere ad argomenti di tanta difficoltà, che toccano tanti interessi, quanti son quelli che vengono toccati e forse sconvolti dalla legge che si deve fare, è necessario un Governo forte, un uomo che abbia il seguito sicuro non solo della maggioranza della Camera, ma, direi, anche della minoranza.

E sono sicuro di questo: che, se la legge sarà accettabile, come non ne dubito, nessun uomo di minoranza vorrà prendere quest'occasione per combattere il Ministero. Il combatterlo sarebbe una cosa assolutamente dissennata. Quindi, poichè la fortuna vuole che oggi sia a capo del Governo un uomo il quale raccoglie una forza politica quanto credo non ne abbia mai raccolta alcun altro, nemmeno risalendo ai tempi del nostro risorgimento, poichè credo che nessuna Camera abbia mai seguito con tanta velocità un presidente del Consiglio con quanta questa segue l'illustre presidente del Consiglio attuale (e lo segue anche tutto il Paese, senza discussione, senza reticenza alcuna), così credo che maggiore sia il dovere che s'impone al Governo di non lasciar passare questa fortunata occasione, per presentare alla Camera ed al Paese la risoluzione della questione, così, da poter restituire alle provincie ed ai comuni non solo le ragioni del vivere, ma anche la loro stessa dignità, lo stesso loro onore. È una cosa veramente disonorevole che si vogliano tenere questi enti sotto una specie di asprissima tutela, che talvolta può essere tutela politica, quando essi sono al di fuori del limite legale della sovrimposta, unicamente perchè hanno bisogno di provvedere ai doveri che sono stati loro commessi dallo Stato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha facoltà di parlare.

RICCIO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando consta di tre parti: la prima riguarda l'aumento del limite massimo della sovrimposta da 50 a 60 centesimi; la seconda disciplina diver-

samente dalla legge attuale il modo ed i criteri per eccedere il limite massimo della sovrimposta, ed è questa per me la parte principale, lo scopo della legge; la terza parte disciplina il modo come si deve reclamare contro l'eccedenza della sovrimposta e contro bilanci che hanno spese non strettamente necessarie.

La prima parte, riguardante l'aumento da 50 a 60 centesimi, a parer mio, ha avuto esagerate critiche da parte dell'amico onorevole Bacchelli, perchè questi ha creduto che con quell'aumento si sia voluto risolvere, o si sia tentato di risolvere, la grave questione dei tributi locali. Non è questo lo scopo della legge, nè certamente è questo il mezzo perchè il ponderoso problema dell'assetto degli enti locali si possa risolvere: la legge, con l'aumento da 50 a 60 centesimi del limite massimo, ha avuto solo lo scopo di dare una maggiore facilità, direi una maggiore agilità, ai comuni e alle provincie per l'uso delle somme che hanno disponibili. Per le somme che superano il limite massimo, l'uso è limitato, è, specialmente con la legge attuale, ristretto da vincoli, circondato da molteplici cautele, sicchè molte spese non possono essere fatte quando si eccede la sovrimposta.

Di qui sorgono gravi inconvenienti per gli enti locali, e quindi la necessità di elevare il massimo della sovrimposta, per togliere molte restrizioni e liberare da varie pastoie i comuni e le provincie.

E che sia così, basta, per convincersene, aver presente che su 69 provincie, 53 già eccedono il limite di 60 centesimi e migliaia di comuni si trovano nelle stesse condizioni. Insufficiente ed inutile quindi sarebbe il progetto di legge, se dovesse servire a rimediare alle gravi condizioni degli enti locali ed a supplire alle deficienze dei loro bilanci. Ci vuole ben altro certamente per i bisogni degli enti locali che il progetto che eleva la sovrimposta!

L'Unione delle provincie ha fatto un'efficace ed utile campagna per migliorare le condizioni delle provincie, le quali spesso hanno trovato qui dentro difese eloquenti ed autorevoli, come eloquentissima è stata testè la parola dell'onorevole Bacchelli.

I comuni, e specialmente i piccoli comuni, invece, non hanno qui chi li sostenga, mentre le loro condizioni, specialmente quelle dei piccoli comuni rurali, sono molto più gravi e difficili di quelle delle provincie, e mentre questi piccoli comuni spesso vivono con prestiti, con piccoli espedienti, fra crisi am-

ministrative continue, conseguenza delle disagiate condizioni loro. Non è alle provincie soltanto che bisogna provvedere: è anche ai comuni.

Comunque sia, non è in occasione di questo progetto che possiamo risolvere il grave problema delle condizioni degli enti locali.

L'Unione delle provincie, a rimediare alle disagiate condizioni delle varie provincie d'Italia, pure mirando ad una sovrimposta sulla ricchezza mobile, di che non possiamo parlare adesso, accennava a due rimedi: il passaggio alle provincie della metà della tassa sugli automobili e il passaggio dell'ultimo decimo di guerra dallo Stato alle provincie. Il primo rimedio nell'ultima edizione del disegno di legge è stato accolto dal Ministero. Ben venga, quantunque non sia rimedio efficace (e lo ha dimostrato l'onorevole Bacchelli), specialmente per alcune provincie, nelle quali pochi sono gli automobili, pochissima la parte che alla provincia toccherà della tassa. Secondo il progetto che ci è stato presentato all'ultima ora, il reddito degli automobili verrebbe dato per metà alle provincie, dopo tolte le spese di amministrazione che arrivano al 15 per cento, e questa metà delle provincie verrebbe ripartita per due terzi in ragione del numero degli automobili e per un terzo in ragione della lunghezza delle strade. Vi saranno provincie che pochissimo trarranno dagli automobili. Pure ben venga questa tassa, perchè così finalmente avremo per le provincie un reddito che non è fondato sulla fondiaria.

La disposizione per cui la metà della tassa degli automobili va a vantaggio delle provincie è il primo passo, seguendo un nuovo indirizzo in materia di tributi provinciali. Finora nella nostra legislazione i redditi delle nostre provincie erano solamente fondiari, tutte le spese erano fondate sulla proprietà fondiaria: tendenza, questa, veramente pericolosa e scartabile, non già perchè, come sosteneva testè l'onorevole Bacchelli, e come sostiene l'Unione delle provincie, sia illegale, e fu anche detto incostituzionale, colpire solamente la proprietà fondiaria, ma perchè questa non può sostenere il peso di una sempre crescente tassazione.

La proprietà fondiaria non può assolutamente sostenere il peso di tutta la vita delle provincie, la quale va sempre diventando costosa per nuovi bisogni, per nuove esigenze, per gli obblighi che sempre nuove leggi impongono alle provincie. È impossibile che la proprietà fondiaria sostenga nuovi oneri,

ed è perciò necessario che finalmente si metta termine alla tendenza per cui su di essa pesa tutta la vita delle provincie e larga parte di quella dei comuni.

Anche la legge attuale ha disposizioni che aggravano la proprietà fondiaria; su di che richiamo l'attenzione del presidente del Consiglio. Così, mentre nella legge ora vigente si autorizzano i comuni ad eccedere la sovrimposta fondiaria, ma dopo che hanno messo il dazio consumo, il progetto che stiamo discutendo leva questa condizione.

Così per la tassa di esercizio, mentre col primo progetto ministeriale la tassa sugli esercizi doveva arrivare al *maximum* prima che fosse consentito al comune di eccedere la sovrimposta fondiaria, col disegno di legge che stiamo discutendo nell'ultima dizione, questa condizione del *maximum* si è tolta, e quindi la proprietà fondiaria viene maggiormente aggravata, perchè si può eccedere la sovrimposta senza nè dazio consumo, nè il *maximum* della tassa di esercizio...

PANIÈ, *relatore*. Il massimo per la tassa di esercizio era mantenuto nel progetto della Commissione

RICCIO. Tanto meglio; ma il progetto distribuito adesso e su cui si discute toglie il massimo, contro il pensiero della Commissione.

Così similmente la disposizione che vi era nella legge del Mezzogiorno, per cui non si poteva eccedere la sovrimposta se non nei limiti dell'ultimo quinquennio, adesso è tolta, cosicchè ne viene un nuovo aggravio per la proprietà fondiaria.

Ora, data questa tendenza ad aggravare la proprietà fondiaria, è bene salutare con sorriso la proposta di passare fra i cespiti delle provincie anche la metà della tassa degli automobili, appunto perchè questo costituisce un primo passo verso una tendenza che io credo veramente lodevole, quella di allontanarci alquanto dall'aggravare la proprietà fondiaria.

Le provincie proponevano, come altro rimedio, e più radicale, preso anche esso dal progetto dell'onorevole Sonnino, il passaggio del decimo di guerra, aggiunto sull'imposta dei terreni, dallo Stato alle provincie. Così circa otto milioni sarebbero andati alle provincie, e certamente la proposta era utile e poteva in gran parte rimediare a parecchio disagio; ma il presidente del Consiglio ha fatto appello al patriottismo dei deputati e delle provincie, reputando non opportuno, in questo momento, l'esame di

questa proposta, e certa mente nessuno può negarsi a rispondere all'appello del presidente del Consiglio. Non è quindi il caso di parlarne adesso.

Del resto questo problema della riforma dei tributi locali va studiato completamente, e sarà, a parer mio, uno dei punti del programma della prossima legislatura.

Io credo che lo studio sulla riforma dei tributi locali non si improvvisi, nè il problema si risolve con un progetto di aumento di sovrimposta, presentato solamente per togliere il disagio che comuni e provincie subivano dall'attuale regime di freni e di restrizioni imposto nei casi di eccedenza.

Ecco lo scopo della legge attuale, che non ha punto il fine di esaminare le condizioni degli enti locali e di portare i rimedi radicali perchè questi enti escano dal disagio nel quale si trovano.

È opportuno, in occasione della discussione di questa legge, richiamare l'attenzione del Governo sulle gravi condizioni in cui sono gli enti locali, per fissare le linee del programma di riforma avvenire, ma non è il caso di prendere adesso risoluzione alcuna.

Voterò l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, perchè invita il Governo a presentare un disegno di legge che provveda all'assetto delle finanze locali; ma sono convinto che il problema è così grave che non possa risolversi adesso, che non possiamo risolverlo in questa legislatura.

Non si migliorano seriamente le condizioni degli enti locali senza nuove spese. Chi oserebbe imporle adesso?

Del resto, avendo chiamato milioni di elettori nuovi alla nostra vita amministrativa, è doveroso che essi dicano la loro parola sulla risoluzione del problema, che è forse il più importante nella vita interna del paese. Probabilmente il problema dei tributi locali sarà risolto dopo che le elezioni del 1914 avranno trasformato, con l'entrata dei nuovi elementi, le nostre provincie ed i nostri comuni, ed avranno dato un nuovo assetto alla vita locale.

La seconda parte del disegno di legge è, a parer mio, la più importante, ed è quella la quale indica i casi in cui è consentita l'eccedenza del limite massimo della sovrimposta. Già attualmente, come ho detto, quasi tutte le provincie eccedono questo limite massimo e moltissimi comuni del Regno si trovano nella stessa condizione. Il problema quindi interessa quasi tutti gli

enti locali del Regno. Il progetto da questo lato deve essere, a parer mio, approvato: esso leva molti inconvenienti della legge attuale, mettendo fine ad una condizione di cose affatto insostenibile. Finora non era possibile eccedere la sovrimposta se non per spese strettamente obbligatorie, nascenti da leggi e da contratti, sempre nei limiti in cui erano queste spese prima della legge del 1894.

Ora quando si considera che dal 1894 ad oggi i nostri enti locali si sono completamente trasformati, quando si considera che le spese sono diventate affatto diverse da quelle che prima esistevano, che nuovi bisogni, nuove tendenze, nuovi istituti sono sorti nei nostri comuni e nelle nostre provincie, si vede come fosse affatto intollerabile la condizione di cose, in cui erano moltissimi comuni del Regno e qualche provincia, costretti a vivere adesso nelle condizioni e con i criteri prevalenti prima del 1894.

Onde avveniva che spesso necessità di cose imponevano alle Giunte provinciali amministrative per i comuni, ed al Consiglio di Stato in sede consultiva, per le provincie, di tollerare la iscrizione di una quantità di spese fuori dei limiti consentiti dalla legge, di una quantità di spese illegali.

È venuto l'attuale disegno di legge: esso non concede facoltà di eccedere per le sole spese obbligatorie, ma anche per alcune facoltative, abolisce le strette fisse del 1894 e rende possibile la vita a comuni e provincie che finora si dibattevano fra difficoltà insuperabili, specialmente se lotte locali aspre armavano i contribuenti dell'arma dei ricorsi, che avevano per inevitabile risultato la falceia dai bilanci di spese necessarie.

Quasi tutte le disposizioni del disegno di legge vanno approvate. Così, per esempio, quella la quale fissa il modo della votazione per le eccedenze, così quella che abolisce il ricorso alla Giunta provinciale in sede contenziosa, levando quindi l'ancorale che esiste nella legge ora vigente, per cui spesso la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela ammetteva alcune spese, e la Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, diventata giudice dell'altra, esaminando lo stesso bilancio, cancellava quelle stesse spese, censurando così il proprio operato in sede di tutela.

Non comprendo perchè nell'ultima edizione del disegno di legge, mentre è stato mantenuto il ricorso contenzioso alla V Sezione del Consiglio di Stato, si è tolto il

pubblico dibattimento, il contraddittorio, e si è disposto invece che la Sezione esamini il ricorso in Camera di consiglio, senza ministero di avvocato.

Mentre finora la discussione intorno alle eccedenze della sovrimposta, e intorno alle spese le quali devono fronteggiare le eccedenze, era fatta in contraddittorio, sia innanzi alla Giunta provinciale amministrativa, sia innanzi al Consiglio di Stato, il disegno di legge attuale toglie qualsiasi contraddittorio, ammette il ricorso alla quinta Sezione, ma vuole che questa pronunzi in Camera di consiglio.

Ora a me pare che ciò levi alcune di quelle garanzie che si debbono dare ai contribuenti, e non comprendo perchè in una questione così importante, che si riattacca a tutta la vita economica del comune e della provincia, quando si tratta della discussione di un ricorso che è la sola arma che abbia il contribuente, il disegno di legge tolga quel contraddittorio e quel dibattimento che costituiva una garanzia, sia per i contribuenti sia per le amministrazioni comunali e provinciali.

Su alcuni particolari di secondaria importanza, avrò l'onore di parlare nell'esame degli articoli; così, per esempio, a me pare eccessiva la specificazione delle spese facoltative per cui si può eccedere la sovrimposta; forse sarebbe stato meglio parlare in massima di opere di evidente necessità, e, se si fosse voluto specificare si sarebbe forse dovuto includere le spese di viabilità. Ma di ciò parleremo in seguito.

Il disegno di legge dà facoltà al Governo, all'articolo 3, di coordinare in un testo unico le disposizioni attuali con quelle della legge provinciale e comunale; ma vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio di non usare di questa facoltà, in primo luogo perchè, essendo ancora recente il testo unico della legge comunale provinciale del 1908, si verrebbe a fare a poca distanza un nuovo testo di legge comunale e provinciale, con grandissimo disagio per tutti i contribuenti e per le amministrazioni locali; in secondo luogo, perchè, dovendosi l'anno venturo approvare una legge che riformi la legge comunale e provinciale, per le elezioni amministrative con il suffragio allargato, si dovrà fare un altro nuovo testo unico della legge comunale e provinciale.

Passeremo così dal testo unico del 1908, al testo unico del 1912, e da questo al testo unico del 1913, ripetendo una serie di testi unici, che renderanno difficile l'esame e la

ricerca delle disposizioni della legge comunale e provinciale.

Forse si farà bene a non approvare questo articolo 3 con cui si dà facoltà al potere esecutivo di fare un testo unico, perchè nel venturo anno, modificandosi novellamente la legge comunale e provinciale, per quello che riguarda le elezioni, si darà allora al Governo del Re la facoltà di coordinare quella nuova legge a tutte le altre precedenti, modificatrici della legge comunale e provinciale. Che se poi questo articolo fosse lasciato, pregherei il presidente del Consiglio di non voler usare nel momento attuale della facoltà di fare il testo unico.

Con le piccole modificazioni che verranno esaminate nella discussione degli articoli, convinto che il disegno di legge attuale non mira a risolvere la questione dei tributi locali, nè è un tentativo per risolverla, ma ha il solo scopo di dare una maggiore libertà di azione alle provincie ed ai comuni, convinto che la legge di radicale riforma dei tributi locali non si potrà discutere che nella prossima legislatura, dichiaro che darò il mio voto favorevole al disegno di legge che oggi si discute. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare agli onorevoli Pecoraro e Gallenga, ma non sono presenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcano, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera approva il disegno di legge, nella fiducia che il Governo proporrà al più presto riforme efficaci per un migliore assetto amministrativo ed economico degli enti locali, specie, delle provincie e delle loro stremate finanze, tenendo pure presenti questi desiderati:

a) l'assegno di un decimo del prodotto totale della imposta di ricchezza mobile, da ripartirsi fra le provincie in ragione composta dell'ammontare della parte passiva del bilancio e dell'aliquota della sovrimposta provinciale;

b) il concorso nella spesa della cura manicomiale, in ragione di un quarto, da parte del comune del domicilio del ricoverato; e, per converso, il concorso nella provincia nella manutenzione delle *strade intercomunali*; e, insieme, una più equa ripartizione delle strade provinciali e delle nazionali ».

CARCANO. Onorevoli colleghi, il mio ordine del giorno, se non m'illudo, è abbastanza chiaro. Mi propongo quindi di svolgerlo con brevi parole.

Io mi trovo in un ordine di idee molto diverso da quello dell'onorevole Bacchelli, e invece in un ordine di idee, non eguale, ma molto vicino a quello dell'onorevole Riccio.

Il disegno di legge merita, a mio credere, di essere approvato quale è. L'onorevole Bacchelli è partito dal supposto che questo disegno di legge voglia risolvere tutta l'ampia questione della riforma dei tributi locali. Egli ha detto: l'odierno disegno contiene poco assai; ed ha concluso: meglio nulla che troppo poco.

Invece l'onorevole Riccio ha dimostrato chiaro come il disegno stesso, nell'ambito circoscritto del suo tema, contenga disposizioni utili e buone, che io riassumo così: semplifica, e semplificare l'amministrazione è grande utilità (è di certo un bisogno sentito nell'amministrazione italiana una maggiore semplicità e speditezza, in ogni suo ramo); agevola l'amministrazione degli enti locali e consente alle rappresentanze provinciali e comunali quella maggiore libertà di giudizio e di azione, che è da loro desiderata e meritata; rallenta, in modo discreto, quei freni, che nella condizione odierna tornano eccessivi, come sono appunto quelli in altri tempi consigliati, e stabiliti nella legge già rammentata del 17 luglio 1894. Insomma concede, in certa misura, un po' di autonomia e un inizio di decentramento.

Siffatti vantaggi bastano, a mio credere, per far meritevole di approvazione il disegno di legge. Non entro affatto nell'esame degli articoli, che io approvo quali sono proposti, salvo una lieve osservazione sull'articolo nuovo, il secondo, che riguarda la tassa sugli automobili.

L'onorevole Riccio ha giustamente osservato che il devolvere la metà del prodotto della tassa sugli automobili a favore delle provincie è piccola cosa; è però cosa chiesta, e non senza ragione, da tutte le rappresentanze delle provincie, le quali accampano la maggior spesa di manutenzione delle strade, che deriva a loro carico dal crescente uso delle vetture automobili.

Ha però osservato giustamente l'onorevole Riccio che alle provincie più povere, a quelle alle quali soprattutto Governo e Parlamento debbono rivolgere le loro cure, il nuovo provvedimento proposto dà ben piccolo ristoro.

Ma è vero altresì che il vantaggio per esse sarà più sensibile quando si faccia una lieve correzione.

L'articolo 2 dispone a favore delle pro-

vincie, nel loro insieme, la metà del prodotto della tassa sugli automobili. Oggi possiamo calcolarla in cifra tonda ad un milione; poichè l'anno scorso è stata di 836 mila lire, ma va rapidamente crescendo, come ogni giorno cresce il numero delle vetture automobili.

La detta metà del provento deve essere prima depurata dell'importo delle spese di accertamento, riscossione e amministrazione; e tali spese nel disegno di legge si stabiliscono nel 15 per cento, cifra che a me pare eccessiva, e che, secondo le notizie da me raccolte alla miglior fonte, si dovrebbe portare al 10 per cento. La somma rimanente si vorrebbe ripartita fra le provincie per due terzi in ragione del numero degli automobili, e per un terzo in ragione della lunghezza delle strade provinciali di ogni provincia.

Ora pare a me che questa somma dovrebbe, invece, essere ripartita per metà in ragione del numero degli automobili, e per metà in ragione della lunghezza delle strade.

Un riparto eseguito così sarebbe più equo e razionale; le provincie, infatti, dove trovansi un maggior numero di automobili non li vedono camminare sempre sulle loro strade: di solito avviene, anzi, l'inverso, perchè le strade delle provincie ricche non sono sempre le più belle, mentre le strade delle provincie montuose e povere sono quelle che offrono le maggiori attrattive agli automobilisti.

Pare dunque a me che così emendato l'articolo secondo tornerà più utile, ed io confido che anche il Governo vorrà fare buon viso alla proposta di questo lieve emendamento.

Passo alla seconda parte del mio ordine del giorno. Dopo di avere affermato che il disegno di legge merita approvazione, esso esprime la fiducia che il Governo, appena sarà possibile, presenterà equi provvedimenti legislativi per il buon assetto amministrativo ed economico degli enti locali, ma specialmente per sistemare le stremate finanze provinciali.

Qui non sono intieramente d'accordo col collega onorevole Riccio, il quale preferisce rinviare la soluzione dell'intero problema alla legislatura futura con una riforma generale e completa di tutti i tributi locali, e degli ordinamenti amministrativi e finanziari delle provincie e dei comuni. Io, invece, vagheggerei che il problema così difficile e complesso non si affrontasse tutto insieme ma si distinguesse in due o più parti,

cominciando dalla più urgente e più facile, quella che riguarda le finanze provinciali.

Le finanze provinciali, tutti lo riconoscono, sono stremate, sono disscstate, richiedono dei provvedimenti urgenti.

L'onorevole Riccio mi suggerisce di non dimenticare i piccoli comuni. Ed io sono con lui, e auguro pure sollecito un altro disegno di legge per i piccoli comuni. Ma affrontare tutto insieme il grave problema dei comuni grossi, dei comuni piccoli, delle provincie, degli altri enti locali, forse ci renderebbe più difficile e più lontana la meta.

Se invece la prima riforma si limitasse al compito più urgente, quello di sistemare le finanze provinciali, non dovrebbe presentare difficoltà molto gravi. Prima di tutto bisogna abbandonare, e sono lieto che ormai sia stato abbandonato, il concetto di dare alle provincie il decimo di guerra su l'imposta fondiaria. L'onorevole Riccio ne ha calcolato l'importo in 8 milioni; ma più esattamente esso raggiunge appena 7 milioni e un terzo: corrispondendo all'undicesima parte della somma di 83 milioni, la quale comprende l'imposta sui terreni accresciuta appunto del decimo di guerra.

Ma non voglio intrattenere su di ciò l'attenzione della Camera; voglio invece dimostrare che non dall'imposta fondiaria si debbono attingere i mezzi, per sussidiare in modo congruo le finanze provinciali.

L'ingiustizia da tutti lamentata sta nel caricare la spesa provinciale intieramente sulla proprietà fondiaria, mentre sa ognuno che alle spese provinciali danno causa, e dalle spese stesse traggono vantaggio o comodi o servizi, più che i proprietari di beni immobili, gli industriali, i commercianti, quelli che più usano delle strade, delle ferrovie, dei tram, e che maggiormente abbisognano dei manicomi e dei brefotrofi.

Assai più giusto e più congruo è cercare il ristoro in una quota di partecipazione, da assegnarsi alle provincie, sui proventi dell'imposta di ricchezza mobile.

La quota parte deve prendersi dall'intero ammontare del prodotto dell'imposta dei vari cespiti o redditi di ricchezza mobile. E come deve essere ripartita? Su questo punto specialmente mi preme di invocare l'attenzione del Governo e della Camera. La ripartizione, per essere equa, deve essere fatta anche in proporzione dei bisogni delle singole provincie.

Dobbiamo cercare provvedimenti che giovinno specialmente alle provincie più bisognose.

Se noi ripartiamo la somma totale in proporzione della ricchezza o della spesa delle singole provincie, non arriviamo, anzi ci allontaniamo dallo scopo.

Se invece il reparto si farà, come è accennato nell'ordine del giorno, in ragione composta della parte passiva del bilancio e dell'aliquota della sovrimposta, allora avremo un reparto equo, e riusciremo al fine di avvantaggiare anche le provincie povere, che sono le provincie di montagna, delle quali ha parlato l'onorevole Bacchelli.

Verremo così a dare un aiuto sensibile anche alla provincia dell'onorevole ministro Credaro, che mi piace di veder presente, e del nostro illustre Presidente, onorevole Marcora, la quale non prenderebbe dal decimo della fondiaria che una somma irrisoria, insignificante; mentre dall'accennato sistema, con una quota del prodotto totale della imposta di ricchezza mobile, ripartita in ragione composta del passivo che la provincia di Sondrio ha e della sua aliquota dell'1.62 per cento, anche ad essa deriverà il necessario ausilio.

Non diamo degli aiuti eccessivi o superflui a provincie già ricche, che hanno abbondanzi di mezzi finanziari per le ragioni indicate dall'onorevole Bacchelli, che oltre ad avere una pingue proprietà fondiaria, hanno un immenso reddito da fabbricati.

Diamo invece un aiuto efficace, com'è veramente dovuto, alle provincie povere. E così faremo quella giustizia distributiva che è stata invocata dagli oratori che mi hanno preceduto, e alla quale già hanno posto mente di certo gli onorevoli ministri e l'illustre presidente del Consiglio.

Infatti, l'onorevole Giolitti, ben lo ricordo, fin nelle prime dichiarazioni, quando presentò alla Camera il nuovo Gabinetto, accennò come parte del suo programma, come una delle prime cose da fare, l'assetto delle finanze degli enti locali, e specialmente delle provincie.

Nel mio ordine del giorno ad un altro criterio accennai, da non dimenticare in una riforma, che mi auguro prossima, delle finanze provinciali; a quello cioè che riguarda le spese dei manicomi.

Per fare una cosa savia e altamente umana, bisogna assegnare ai comuni una quota di concorso, di almeno una quarta parte, nella spesa di mantenimento dei ricoverati nel manicomio.

Ho detto che sarebbe questa una disposizione provvida e altamente umana, perchè so, egregi colleghi, lo so dall'ottimo

amico onorevole Leonardo Bianchi e da altri illustri direttori di manicomi, che noi abbiamo in quelle tristi case rinchiuso tante persone (forse il 50 per cento o poco meno) che potrebbero e dovrebbero essere invece presso le loro famiglie, con qualche tenue sussidio di assistenza.

È uno dei principali motivi per cui quei disgraziati o scemi vi si affollano (nella mia provincia in pochi anni si è triplicato il numero dei dementi ricoverati) è il disinteresse che hanno i sindaci, i comuni.

Le famiglie ora, assai più di frequente che in passato (forse per l'estendersi del lavoro industriale negli opifici) non possono o non vogliono prender cura di quegli infermi, che hanno bisogno di qualche assistenza, pur non essendo in condizione di dover essere rinchiusi in un manicomio; e i sindaci, non dovendo contribuire in alcuna parte alle spese, molto volentieri concorrono a liberarsi di individui innocui, ma improduttivi e incomodi, anche per risparmiare dei tenui sussidi.

È dunque per ragioni di buona economia, e più ancora per ragioni di umanità, che nel disegno di legge di riforma, che mi auguro prossimo, converrà tener presente il desiderato che ho avuto l'onore di esporre.

Non aggiungo altro. Confido che la Camera approverà subito questo disegno di legge, il quale contiene delle disposizioni utili e opportune; e confido altresì che non occorra di attendere la nuova legislatura, ma che alla ripresa dei lavori parlamentari possa venire avanti alla Camera un disegno di legge atto a soddisfare il bisogno urgente di assestare le finanze delle provincie; e che sarà certo bene studiato da uomini così competenti come sono quelli che si trovano al Governo, competenti come uomini di Stato e anche come presidenti di Consigli provinciali.

Ma l'onorevole collega Pozzo mi ricorda che ho, per il desiderio di esser breve, dimenticato un altro punto compreso nel mio ordine del giorno, che dovrebbe essere pure tenuto presente nella riforma delle finanze provinciali, quello cioè di mettere a carico delle provincie una parte delle spese per quelle strade intercomunali che non interessano un comune soltanto, ma una parte notevole della popolazione della provincia, e in pari tempo di mettere a carico dello Stato il peso soverchio di parecchie strade provinciali: soverchio specialmente nelle provincie del Mezzogiorno.

Domando ora perdono alla Camera se mi sono indugiato troppo nell'esporre questi

miei desideri: voglia tener conto che sono desideri stati da tempo seminati nell'animo mio dal grande amore per le amministrazioni provinciali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare all'onorevole Callaini, ma non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietro Niccolini, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a proporre provvedimenti per agevolare ed affrettare la perequazione dei tributi fondiari ».

NICCOLINI PIETRO. Onorevoli colleghi, io posso cominciare con la stessa premessa dell'onorevole Carcano, quantunque il suo ordine del giorno mi sembri molto più ampiamente discutibile che non il disegno di legge che ci sta dianzi. Il pensiero che ha tanto preoccupato l'onorevole Bacchelli e molti altri, come risulta dagli ordini del giorno presentati, il pensiero di quel che poteva essere questo disegno di legge, non mi ha distolto dall'esaminare e dall'apprezzare quello che questo disegno di legge effettivamente è; e per quel che esso è, io dichiaro di essere favorevole; pur desiderando di presentare due raccomandazioni le quali, se non mi illudo, hanno tale importanza da meritare di essere esposte alla Camera.

Io sono favorevole, come ho detto, a questo disegno di legge, che non contiene una riforma che corregga il nostro sistema tributario, ma contiene, come ha già notato l'onorevole Carcano, la semplificazione di alcune parti dei nostri procedimenti amministrativi. Noi non dobbiamo dimenticare che questi procedimenti hanno soprattutto il difetto di essere complicati, di essere involuti e antiquati.

Inoltre l'elevamento del limite della sovrainposta corrisponde a una diminuzione di tutela e quindi a una maggiore autonomia dei comuni, e anche questo è certamente da approvarsi.

Quello invece che solleva e solleverà discussione, è la definizione nuova che viene stata data delle spese facoltative. A proposito delle quali si potrebbe sollevare una questione di principio, una questione teorica, perchè nel nuovo testo di legge ricompaiono alcune di quelle spese che hanno carattere non comunale ma statale, come per esempio quella del tiro a segno che è connessa col servizio militare

Una voce. Anche altre.

NICCOLINI PIETRO. Sì, anche altre, ma io non voglio insistere su questioni teoriche e vengo a una questione pratica.

Le spese facoltative in questo disegno di legge sono definite per enumerazione, e questa enumerazione richiede un confronto tra i due testi di legge, perchè su questo punto io dissento dall'onorevole Riccio.

Nella legge che ci viene proposta sono considerate spese facoltative, per cui si può eccedere la sovrainposta: l'igiene, la beneficenza, l'agricoltura e il tiro a segno. Invece negli articoli di legge che verranno abrogati le spese facoltative per cui era ammessa l'eccedenza erano queste: istruzione, beneficenza, agricoltura, tiro a segno, storia patria, istituti e impegni precedenti alla legge del 1894.

La differenza sta dunque in questo che si è aggiunta l'igiene e si è tolto il sussidio alle società di storia patria e il sussidio ad altri istituti e per quegli impegni che precedevano la legge del 1894.

Qui io faccio semplicemente una domanda:

Il testo nuovo contiene una indicazione la cui applicazione è lasciata al prudente criterio delle autorità tutorie, oppure contiene una enumerazione tassativa, rigorosa, esclusiva?

In questo secondo caso le Giunte provinciali amministrative dovrebbero cassare irremissibilmente tutto quello che non è compreso nella enumerazione nuova: questo certamente porterebbe una ragione di malcontento, di turbamento nella vita degli enti locali. Non solo si ridurrebbero le funzioni dei comuni a qualche cosa di automatico e di meccanico, cioè sottostare alle disposizioni di legge, e uniformarsi alle ingiunzioni del Governo; ma si verrebbe a diminuire quella fisionomia della vita locale che è data soprattutto dal rispetto e dalla conservazione delle tradizioni, della storia, di certe prerogative speciali, di certi istituti speciali che corrispondono ai bisogni singoli della vita di ogni comune.

In questo modo si verrebbe a disconoscere il concetto del comune moderno che tende ad espandere la sua azione piuttosto che a lasciarla circoscrivere in confini sempre più angusti.

Ora questa è questione di semplice interpretazione; ed io non faccio che attendere la parola del Governo che sarà interprete sicuro ed ufficiale, e confido che non vorrà dare alle sue proposte una interpre-

tazione che sia contraria al sentimento della vita locale. (*Approvazioni*).

Ma il punto più importante del disegno di legge, come ha notato l'onorevole Riccio, è quello che abolisce i limiti della eccedenza delle sovraimposte.

Non parlo dei limiti contenuti nelle leggi sul Mezzogiorno, perchè qui vi sono colleghi di quelle provincie che possono parlarne con molto maggior competenza: parlo dei limiti generali che dipendono dalla legge del 1894, che si era appunto proposto di arrestare l'accrescersi delle sovraimposte comunali e provinciali.

In apparenza, l'abolizione del limite può sembrare una disposizione grave. In fatto io non vi attribuisco una grande importanza.

La legge del 1894 non è riuscita ad arrestare l'accrescersi continuo, notevolissimo delle spese comunali e provinciali; dunque l'esperienza ha dimostrato la nessuna efficacia di quel limite, ha dimostrato che il limite non era più che una finzione della quale è molto meglio sbarazzare la nostra legge.

Nella relazione ministeriale è detto: noi aboliamo il limite, ma si tranquillizzino i contribuenti perchè abbiamo rinvigorito i freni per impedire l'eccessivo accrescersi delle sovraimposte.

Ora, francamente, su questo punto, che mi pare sia un po' sfuggito all'acuto esame dell'onorevole Riccio, non sono del tutto persuaso perfettamente di quello che è detto nella relazione ministeriale.

Le tre condizioni imposte nel disegno di legge: la votazione delle spese facoltative a maggioranza assoluta dei consiglieri, il giudizio della Giunta provinciale amministrativa, il ricorso dei contribuenti alla V Sezione del Consiglio di Stato, esistono già nella legge attuale.

Non avrei che a leggerne il testo per dimostrarlo.

Qui vi sono, è vero, delle modificazioni di procedura, ed io le credo buone, come sono state giudicate in gran parte dall'onorevole Riccio; ma non credo molto al loro effetto pratico.

Meno ancora credo che avessero ragione quei Commissari che si preoccuparono dell'eccessivo numero di ricorsi che potessero venire in seguito alla nuova procedura, tanto da dover pensare a qualche pena per i ricorrenti troppo audaci. Io credo invece che non sia il caso di farsi alcuna soverchia illusione sulla efficacia delle disposi-

zioni tutorie. Non dobbiamo chiedere alla Giunta provinciale amministrativa ed al Consiglio di Stato più di quello che possono realmente dare. Essi non possono dare molto, per una ragione che è molto antica, contenuta in un dettame di sapienza a tutti noto: *sero medicina paratur*.

Tutti i provvedimenti di tutela e di ricorso arrivano sempre a fatto compiuto, e la forza dei fatti compiuti è tale che quegli stessi provvedimenti che potevano parere rimedi diventano invece soltanto causa di nuovi conflitti.

E che sia così, mi permetto provarlo con un esempio che traggio dalla esperienza della mia provincia.

Il comune di Argenta aveva elevata la sovraimposta comunale; i contribuenti pensarono di ricorrere alla quinta sezione del Consiglio di Stato. Dopo due anni, il Consiglio di Stato diede completamente ragione ai contribuenti ed ingiunse al comune di restituire loro le maggiori imposte percepite.

Ma il comune fece allora un nuovo e maggiore aumento di sovraimposta per la restituzione e per altri motivi, e così i contribuenti pagarono due volte e compresero che sarebbe stato meglio non ricorrere affatto. (*Commenti*).

Ma, poichè io contesto questo provvedimento, ho l'obbligo di indicare quale rimedio potrebbe essere, a mio parere, più efficace.

Il rimedio, mi approprio un concetto dell'onorevole Carcano, non dovrebbe essere generale, ma parziale e dovrebbe desumersi da una distinzione delle condizioni di fatto dei comuni che sono molto diverse.

Abbiamo in Italia duemila comuni nel limite dei sessanta centesimi, tutti gli altri invece hanno di molto superato questo limite. Dalla utilissima pubblicazione statistica che la mente geniale e pratica dell'onorevole Nitti ha messo alla portata di tutti noi, desumo alcuni dati sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera.

Tremila comuni contengono la sovraimposta fra una e due lire per ogni lira di imposta erariale, mille la portano da due a tre, e circa seicento la portano sino a quattro, cinque ed anche più di cinque lire, sempre in confronto di una lira di imposta erariale. E non credete, onorevoli colleghi, che io parli della mia regione; è prima in Piemonte, poi nella Liguria, poi nella Lombardia, poi nel Veneto che si sono ragionate le sovrimposte più alte.

Ora la condizione di questi comuni, e sono fortunatamente una piccola minoranza, che hanno sovrimposte altissime mi pare assolutamente anormale.

E poichè l'esperienza ha dimostrato che la tutela finora esercitata è insufficiente, poichè vi sono in alcuni luoghi quelli che sanno vincere e stravincere ed abusare della loro vittoria, è per questa piccola minoranza di comuni, è solamente per questi casi che credo di poter dire eccezionali, che invoco qualche provvedimento speciale.

È noto che l'onorevole Giolitti non è alieno dalle piccole leggi e l'onorevole Carcano gli ha rivolto testè l'invito di provvedere con piccole leggi; a questo invito io mi associo e prego il Governo di provvedere con una legge speciale.

E credo mio dovere di aggiungere alla raccomandazione non già un suggerimento, ma qualche osservazione che completi il mio pensiero su questo punto.

Uno dei principii più importanti della nostra legislazione tributaria è la correlazione tra diversi generi di tributi.

L'articolo 303 della legge attuale stabilisce che non si possa eccedere il limite della sovrimposta se prima non sia istituito il dazio, non si sia messa la tassa di esercizio e rivendita, la tassa vetture e domestici, ed una almeno delle altre tre tasse che sono riportate anche nel disegno di legge proposto.

Tutto questo, io lo so, è stato molto discusso, ma certamente è questo il punto che contiene uno dei principii organici della nostra legge comunale e provinciale. Ed è così importante che la tendenza che si è manifestata in tutte le proposte di riforma che sono state in questi ultimi anni presentate al Parlamento, è di accentuare e rafforzare questo punto fondamentale del nostro sistema tributario.

Non ricorderò il progetto Majorana, il quale rendeva più sistematica e quindi più rigorosa tutta la struttura dell'azienda finanziaria locale, ma citerò il disegno di legge Sonnino, nel quale la correlazione, non solo era rigorosamente prestabilita, ma era portata, direi quasi ad una funzione automatica, per cui non poteva uno di questi tributi crescere se, contemporaneamente e correlativamente, non cresceva anche l'altro.

Ora la legge che ci sta dinanzi, non solo non tiene conto di questa tendenza, ma va assolutamente per una via opposta, perchè alla correlazione ha sostituito l'esclusione.

Infatti, nel disegno di legge ministeriale, erano esclusi dalla correlazione il dazio e la tassa bestiame.

Riguardo alla tassa bestiame mi fermo un momento, per dire che io sono più favorevole alla proposta della Commissione che a quella del Governo e che non esiterei ad andare più in là, per una ragione particolare, o meglio locale, che credo opportuno far nota alla Camera.

La tassa bestiame in tutte le zone di bonifica ha una funzione importantissima. Nelle zone di bonifica, come tutti sanno, i terreni per venti anni sono esenti da imposta fondiaria. Col complemento delle bonifiche si prolunga anche questo periodo di esenzione.

I comuni che hanno la necessità di provvedere ai servizi pubblici anche per quelle zone che sono esenti dall'imposta fondiaria si sono serviti della tassa bestiame per compensarsi delle spese. Per esempio, nel ferrarese vi è qualche comune che arriva perfino a tassare 14 lire ogni capo di bestiame. Ora una tassa di 14 lire per un vitello che può costare 150 o 200 lire, può sembrare una enormità! Per la verità, io debbo dire che questo ha molto giovato al progresso zootecnico, determinando una selezione, per cui è scomparso tutto il bestiame inferiore che è stato sostituito da animali di razza migliore e di sviluppo più precoce.

Debbo poi dire che l'abolire o il non rendere correlativa all'aumento dell'imposta fondiaria anche la tassa bestiame, sarebbe in alcuni casi un'ingiustizia e in molti casi turbamento delle finanze di quei comuni che nelle zone di bonifica non hanno quasi altro modo di colpire i contribuenti che approfittano dei servizi pubblici. (*Interruzioni*).

Dopo questa parentesi, torno al mio argomento principale, cioè allo stato anormale di quelle poche centinaia di comuni dove la sovrimposta comunale è già di tre, quattro, cinque lire in confronto ad una lira di quota erariale.

Una delle ragioni di questo stato anormale, l'ho già indicato, è la mancanza di coordinazione tra le diverse tasse. Ma un'altra ragione ben più profonda, una ragione iniziale, è la disuguaglianza che dipende non dagli uomini, non dai partiti, non dalla legge comunale e provinciale, ma da quello stato di disordine che vi è ancora nell'accertamento della proprietà fondiaria in Italia. È la base che è falsa, tanto nelle condizioni di diritto, quanto nelle condizioni

di fatto. L'accertamento della proprietà fondiaria in Italia dipende in parte dai catasti antichi; nella mia regione, per esempio, vi è il catasto del 1835 e da quell'epoca è assolutamente irriconoscibile lo stato dell'agricoltura e della proprietà. Per un'altra parte dipende dalla legge di perequazione, che è stata deliberata dal Parlamento con voto molto solenne nel 1886; ma alla solennità di quella deliberazione non ha corrisposto l'efficacia e la sollecitudine dell'attuazione. E poi vi sono le leggi di bonifica, da me citate, le quali concedono esenzioni per un periodo di venti anni, periodo che può essere prolungato mediante il completamento della bonifica, ed implica esenzioni qualche volta, a mio parere, troppo assolute, in confronto ad altre non meno assolute esigenze.

Per effetto di questa disordinata condizione di diritto e di fatto vi sono differenze enormi. Di modo che si può ben dire che oggi i tributi fondiari in alcuni luoghi sono quasi messi a caso; in certe regioni una parte della proprietà fondiaria sfugge ad ogni onere e l'altra deve addossarsi anche il carico che competerebbe alla prima.

Ora questo era sopportabile quando le sovrimposte erano ad un limite molto basso; ma è diventato intollerabile quando sono cresciute; perchè col crescere della sovrimposta, si è aumentata la sproporzionalità fra i contribuenti e quindi si è aumentata l'ingiustizia.

È possibile un rimedio? E quale? Non posso trattare un argomento così vasto e difficile e mi limito ad una osservazione.

La legge di perequazione votata nel marzo del 1886, dopo un quarto di secolo, non ci ha data la perequazione che di un quarto delle provincie italiane. Inoltre bisogna notare che l'articolo 14 della legge fissa, arretrata al 1886 l'accertamento della proprietà fondiaria, cosicchè non si tiene conto di tutte le mutazioni posteriori, mentre poi si tiene conto solo dei prezzi del decennio precedente. Se dovesse occorrere quasi un secolo o non molto meno per completare la perequazione, noi avremo, alla fine, un catasto nuovo di nome ma in realtà non meno disforme dalle condizioni di fatto di quei catasti che ora ci sembrano tanto antiquati.

Io credo che la ragione di questo che in un recente Congresso internazionale è stato dichiarato l'insuccesso della nostra legge di perequazione, la si debba riconoscere in

questo fatto, che la legge di perequazione si propone due scopi: 1° accertare la proprietà; 2° perequare l'imposta fondiaria.

Ora di questi due scopi, il primo rende lentissime le operazioni, il secondo, destando il timore di maggiori tributi fondiari, fa sorgere delle prevenzioni e degli ostacoli che impediscono od almeno sempre più ritardano le operazioni catastali.

Così è avvenuto che la legge di perequazione ha avuto un'applicazione lenta e parziale.

Noi ne siamo già impressionati ed il Governo si è già messo sulla via dei ripari. Si è fatta una legge speciale pel comune di Comacchio e ad altre leggi speciali si pensa. E nella legge per i bacini montani è stato introdotto un altro principio, quello della applicazione di una speciale tassa per ettaro nei terreni bonificati.

Ora io chiedo che questa direttiva, che sta prendendo il Governo, abbia un'applicazione generale. Domando che si studi la possibilità di separare i due obiettivi che ha la legge del 1886 e di fare qualche cosa di sommario, di provvisorio, che ci dia colla necessaria sollecitudine la perequazione per quello che è veramente urgente, cioè per l'applicazione dei tributi, specialmente dei più gravi che sono i comunali ed i provinciali.

Io, naturalmente, ne comprendo le difficoltà; ma confido che superiore ad ogni difficoltà sia la competenza e la coscienza degli uomini che ci governano.

Con queste due raccomandazioni, una delle quali ho tradotta nell'ordine del giorno presentato, sono giunto alla conclusione delle mie parole.

Ripeto: voterò a favore. Io non appartengo affatto a quella scuola che dice: o una grande riforma, o nulla. Se dovessi porre una pregiudiziale, vorrei essere più pratico e dire: fino al giorno della riforma tributaria nessuna nuova spesa sia addossata ai comuni. Perchè sono le angustie finanziarie che rendono sempre più difficile il problema amministrativo. L'equilibrio delle finanze locali, quando esiste, è un equilibrio assolutamente instabile.

Noi abbiamo l'obbligo di pensare che il disagio e la crisi della vita amministrativa si ripercuotono immancabilmente su tutta la vita nazionale; e questo potrebbe essere un danno maggiore di tutti i vantaggi che potremmo sperare da nuove leggi. (*Approvazioni*).

Chiusura e risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta; e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni e proposte di legge:

Provvedimenti per la industria serica (705):

Presenti e votanti . . . 218
Maggioranza 110
Voti favorevoli . . . 197
Voti contrari 20
Astenuto 1

(La Camera approva).

Provvedimenti per l'istruzione forestale (652, 652-A-bis):

Presenti e votanti . . . 218
Maggioranza 110
Voti favorevoli . . . 202
Voti contrari 15
Astenuto 1

(La Camera approva).

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito (1046):

Presenti e votanti . . . 217
Maggioranza 109
Voti favorevoli . . . 202
Voti contrari 15

(La Camera approva).

Conversione in legge del regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari (1059):

Presenti e votanti . . . 217
Maggioranza 109
Voti favorevoli 205
Voti contrari 12

(La Camera approva).

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasprina (1085):

Presenti e votanti . . . 217
Maggioranza 109
Voti favorevoli . . . 193
Voti contrari 24

(La Camera approva).

Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra (1037):

Presenti e votanti . . . 217
Maggioranza 109
Voti favorevoli . . . 206
Voti contrari 11

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnetti — Aguglia — Albanese — Amato — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona.

Bacchelli — Barnabei — Barzilai — Bassini — Battaglieri — Benaglio — Bentini — Bergamasco — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bignami — Bizzozero — Boitani — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Caetani — Callaini — Camera — Camerini — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni Vincenzo — Carcano — Carugati — Cavagnari — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chimirri — Ciacci Gaspare — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Ciruolo — Cirmeni — Cocco-Ortu — Colonna Di Cesarò — Compans — Congiu — Coris — Corniani — Costa-Zenoglio — Cotafavi — Cotugno — Credaro — Cutrufelli.

Da Como — Dagosto — Daneo — Dari — De Amicis — De Benedictis — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Porta — De Luca — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Novellis — De Seta — De Tilla — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Frasso — Di Palma — Di Rovasenda — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Trabla.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Ferraris Carlo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gallini Carlo — Gerini — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardi — Grippo — Grosso-Campana — Guarracino — Guglielmi — Guicciardini.

Hierschel.

Joele.

Lacava — La Lumia — Landucci — Larizza — La Via — Lembo — Leonardini — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longo — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatto Riccardo.

Mango — Manna — Maraini — Margaria — Materi — Maury — Mendaja — Merlani — Miliani — Mirabelli Ernesto — Modica — Molina — Montauti — Montresor — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso.

Nava Ottorino — Negri de Salvi — Nicolini Pietro — Nitti — Nunziante.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsi.

Pala — Paniè — Pansini — Paparo — Parodi — Pastore — Patrizi — Pavia — Pellegrino — Perron — Pescetti — Pipitone — Pistoja — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Raineri — Rellini — Riccio Vincenzo — Roberti — Romanin-Jacur — Romussi — Rondani — Rossi Luigi — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Samoggia — Santoliquido — Scalini — Scano — Scellingo — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Speranza — Squitti — Stagliand — Suardi.

Talamo — Taverna — Tedesco — Testasecca — Torlonia — Torre — Toscano — Trapanese — Turati.

Valenzani — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venzi — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Zaccagnino.

Astenuto sui disegni di legge:

Industria serica (705).

Istruzione forestale (652).

Cavagnari.

Sono in congedo:

Abbate — Albasini — Alessio Giovanni — Artom.

Balsano — Battelli — Bonicelli — Brizzolesi.

Campi — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Cornaggia.

D'Alì — Danieli — Di Lorenzo — D'Oria.

Gallenga — Gallo — Gangitano — Gazzelli — Ginori-Conti — Grassi-Voces — Graziadei.

Indri.

Leone.

Masi — Miari — Montù — Morando — Murri.

Padulli — Pantano — Papadopoli — Pellicchi — Pini.

Rastelli — Rava — Ridola — Rizza — Rizzetti — Rizzone — Rossi Gaetano.

Salvia — Santamaria.

Teso.

Sono ammalati:

Agnesi — Avellone.

Baccelli Guido — Buccelli.

Cartia — Casalini Giulio — Cesaroni — Ciartoso — Confenti.

De Michele-Ferrantelli — De Vecchi. Fede.

Girardini.

Morelli Enrico.

Rossi Eugenio.

Tamborino — Teodori — Turbiglio.

Wollemborg.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio Giulio.

Carmine.

Marcello — Messedaglia — Montemartini.

Negrotto.

Sanjust — Schanzer — Stoppato.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Ora, poichè esaminare le leggi è cosa molto importante, ma votarle è necessaria, (*Ilarità*) procederemo eccezionalmente, visto il lavoro della Camera, alla votazione segreta di altri sei disegni di legge; e cioè:

Approvazione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria firmata a Sofia il 25 febbraio 1910;

Convalidazione del regio decreto 1º agosto 1910, n. 610, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada;

Convalidazione del regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 tra l'Italia e il Portogallo;

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per la esecuzione di alcune opere di sistemazione dei Canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour);

Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12;

Provvedimenti per la regia Stazione di granicoltura in Rieti.

Si faccia la chiama.

DE AMICIS, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciamo le urne aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione del disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12.

Questo disegno sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiaria e sulle spese facoltative.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge: Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiaria e sulle spese facoltative.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gesualdo Libertini.

LIBERTINI GESUALDO. Io devo fare delle brevi raccomandazioni su questo disegno di legge, del quale condivido pienamente i criteri e che approvo in tutte le sue parti, specialmente dopo che vi è stato introdotto l'emendamento formulato dalla Commissione, e nel quale pare che il Governo consenta, quello, cioè, che stabilisce la facoltà di imporre anche la tassa sul bestiame nell'interesse dei piccoli comuni.

Onorevoli colleghi, la questione dei tributi locali non può essere, infatti, affrontata per incidente in una legge; diremo così, di ripiego e che serve solamente a risolvere la condizione difficilissima, nella quale si trovano specialmente le provincie, tanto che si sono dovute fare spesso delle leggine speciali, con le quali abbiamo autorizzato, volta per volta, alcune provincie ad eccedere i centesimi di sovrainposta. Era perciò opportuno che si provvedesse anche a quei comuni, per i quali, bisogna pur dirlo,

alcune leggi che avrebbero dovuto essere provvide, sono riuscite, invece, disastrose.

L'esperimento della tassa sul bestiame è necessario e servirà certamente a risolvere le difficoltà nelle quali si dibattono moltissimi comuni del Mezzogiorno, che sono stati finora aiutati da disposizioni speciali con sussidi e rimborsi a pareggio dei loro bilanci.

Ma oramai la legge che contiene quelle disposizioni è stata prorogata di un anno e poi di due, e prima per l'intero e poi per la metà, e certamente lo Stato non consentirà che sia prorogata più oltre. È necessario, dunque, pensare a questi comuni, e finché non sarà risolta la questione dei tributi locali non si potrà regolare la situazione dei comuni, specialmente del Mezzogiorno.

Ora io sono persuaso che se la Camera approverà la tassa sul bestiame, noi avremo risolto il problema. E perciò mi dichiaro completamente favorevole a questa proposta della Commissione.

Crederei però necessario anche modificare in parte, se il Governo consentisse, le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge sul Mezzogiorno, per render più pratica l'applicazione di questa tassa sul bestiame. E mi riservo di presentare in proposito un emendamento.

Ma, per non tediare più oltre la Camera, nè del resto avrei altro da dire, mi limito ad associarmi di gran cuore all'ordine del giorno presentato dalla Commissione, augurando che una legge venga finalmente a risolvere questa grave questione e a togliere lo spettacolo di uno Stato pletorico e di comuni asfittici e poveri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corniani, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera fa voti che sia deliberato lo sgravio alle provincie delle spese di accasermamento dei carabinieri e degli uffici di pubblica sicurezza, e che intanto queste spese siano consolidate nelle cifre relative dei bilanci provinciali del 1910, agli effetti del contributo da pagarsi dalle provincie allo Stato, che assumerà l'esercizio dei servizi corrispondenti ».

CORNIANI. Nel suo discorso di Torino il presidente del Consiglio dichiarava che, malgrado le preoccupazioni della guerra e gli importanti problemi di politica estera, non avrebbe mancato di preoccuparsi anche dei problemi di politica interna.

Fra questi problemi, importantissimo è

è certo quello della riforma dei tributi locali. Ed un disegno di legge in proposito fu presentato dall'onorevole Sonnino e fu allora accolto con favore dalla opinione pubblica, e, caduto il Ministero Sonnino, fu accolto con qualche riserva dal Ministero Luzzatti. Ma, assunto al Governo l'onorevole Giolitti, questi dichiarò che non accettava i criteri di quel disegno di legge.

Più tardi l'onorevole Falcioni, autorevole interprete del pensiero dell'onorevole presidente del Consiglio, rispondendo a due interrogazioni, una dell'onorevole Micheli e l'altra dell'onorevole Ivanoe Bonomi, dichiarava che il Governo stava preparando un disegno di legge informato alle tendenze democratiche. E l'onorevole Giolitti, per la sua grande preparazione amministrativa e pratica di governo, è certo capace di fare opera degna di un problema così importante.

Quando fu presentato, nel giugno dell'anno scorso, alla Camera il disegno di legge, *disposizioni sulle sovraimposte comunali e provinciali*, si ebbe una specie di disinganno, poichè quest'aumento da 50 a 60 centesimi che veniva accordato nel limite della sovraimposta sembrava poca cosa di fronte alle ripetute manifestazioni delle associazioni, dei comuni e delle provincie.

E fu in tale circostanza che raccolse numerose firme un emendamento inteso ad avocare alle provincie quel tale decimo che oggi il presidente del Consiglio ha dichiarato di non poter consentire, mentre ha consentita quella compartecipazione alla tassa sulle automobili che appare di 50 centesimi, ma che si riduce invece a 42 e mezzo, perchè bisogna dedurne il 15 per cento per le spese di esazione.

Ad ogni modo questo piccolo contributo va accettato come un primo e timido passo ad una maggiore compartecipazione delle provincie ad altri tributi.

Nel terzo Congresso dell'Unione delle provincie, tenutosi a Torino nel settembre scorso sotto la presidenza dell'onorevole Boselli, fu emesso un voto in cui si esprimeva il desiderio che le provincie fossero rese partecipi di altri contributi, oltre quello derivante dalla sovrimposta fondiaria, e fu anche votato un ordine del giorno nel senso che fosse deliberato lo sgravio alle provincie delle spese di accasermamento dei carabinieri reali e degli uffici di pubblica sicurezza e che intanto queste spese venissero consolidate nelle cifre relative dei bilanci provinciali nel 1910 agli effetti del contributo da pagarsi dalle provincie allo

Stato che assumeva l'esercizio dei servizi corrispondenti.

Questo ordine del giorno, che ho fatto mio, il Governo potrebbe accettarlo; perchè non si tratta per ora di accollare le spese dell'accasermamento dei carabinieri, date le circostanze finanziarie, allo Stato, ma soltanto di affermare un principio che già altre volte il Governo ha accettato, cioè che i servizi statali spettino allo Stato; e non c'è servizio statale maggiore di quello del servizio per l'accasermamento dei carabinieri.

Oggi tale servizio, addossato alle provincie, dà luogo a molti contrasti colla benemerita arma, la quale è piuttosto esigente; se le condizioni finanziarie non permettono allo Stato di assumerne la spesa, ne assumo almeno il servizio, consolidando la spesa alle provincie, che non vedranno così crescere questa partita nei loro bilanci.

Confido quindi che il Governo vorrà accettare questo voto modestissimo emesso dall'Unione delle provincie, e mi auguro in pari tempo che si realizzi in epoca non lontana il voto del relatore per la presentazione di una legge per la sistemazione delle finanze locali, voto che è pure il nostro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetterebbe ora di parlare all'onorevole Dagosto e all'onorevole Marazzi, ma non sono presenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavnagnari. (*Oh! oh!*)

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, non farò un discorso, ma una semplice dichiarazione, alla quale non solo m'invita la mia qualità di appartenente al Consiglio della provincia di Genova; ma mi conduce anche l'aver proposto un articolo aggiuntivo a questo disegno di legge.

Dico la verità che è tanto tempo che l'ho presentato che, se non avessi visto la mia firma sotto di esso, avrei agito in disconoscimento di paternità, non per il suo contenuto, ma perchè non mi ricordava più assolutamente di aver compiuto un simile atto. (*Si ride*).

Aggiungo che prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio circa la poca opportunità del momento per discutere un problema di tanta entità.

Ma io desidererei che queste dichiarazioni del presidente del Consiglio fossero più tardi confortate da altre dichiarazioni le quali ci assicurassero che il Governo vorrà dare il suo pieno assenso all'ordine

del giorno, presentato dalla Commissione parlamentare. Quell'ordine del giorno suona così: « La Commissione confida che il Governo presenterà il più sollecitamente... ». Tralascio di leggere il resto, ma desidererei che l'onorevole presidente del Consiglio accettasse questo avverbio « sollecitamente » nel suo vero significato di prossima e pronta, per quanto è possibile, esecuzione di ciò che fu oggetto di promesse di Governo, e che rappresenta la necessità assoluta, in cui si trovano questi nostri enti provinciali, che sono proprio messi al bivio, o di essere soccorsi, o di essere soppressi. È una specie di dilemma, dalle cui corna non si può assolutamente uscire.

Io ho sentito fare delle dichiarazioni molto opportune, e, se mi fosse lecito entrare nel merito, vorrei associarmi a taluna di quelle considerazioni, ma non mi azzardo di farlo, perchè mi compenetro delle dichiarazioni fatte, a guisa di pregiudiziale, dall'onorevole presidente del Consiglio.

Mi permetto soltanto di fare una osservazione su quanto ha detto l'onorevole Carcano. Io ho potuto constatare che gli uomini anormali, i cosiddetti alienati di mente, crescono in progressione geometrica, tanto che minacciano di diventare maggioranza. (*Sì ride*).

Ma, lo dico francamente, sono assai perplesso nel suggerire al Governo che i comuni debbano per una certa parte contribuire nelle spese occorrenti per il ricovero di quei disgraziati, perchè questi poveri comuni non riescono a sbarcare il lunario nemmeno con le spese attuali.

A lei, onorevole presidente del Consiglio, che è l'autore e il presentatore della nuova legge sui manicomi, se io dovessi esprimere il mio pensiero, che non è altro che l'eco delle osservazioni dei colleghi, che amministrano direttamente la materia, dovrei dire che con quella legge si è facilitato assai l'invio di questa gente anormale in quelle case, che, non so il perchè, son chiamate di salute.

È fuori di dubbio, infatti, che si è di molto accresciuta la popolazione manicomiale.

Vi sono molti, che non avrebbero il disgraziato diritto di entrare nelle case di salute, e che pur vi entrano, perchè tutti se ne vogliono disfare. I miei amici e colleghi, che sono deputati a sovrintendere a questa materia, hanno più volte asserito che la legge ultima ha portato un nuovo aggravio; anzi qualcuno ha affermato che

certi oneri, che prima d'ora gravavano sullo Stato, sono andati a pesare sulle spalle delle provincie.

Ora urge, e il presidente del Consiglio lo sa, senza che io citi tutti i voti fatti dal Senato e dalle provincie, urge che alle provincie si dia un assetto tale, che corrisponda alla loro funzione, che deve essere accresciuta; e lo è purtroppo con tutte le mansioni che andiamo accumulando sui loro bilanci, mentre non sono accresciuti i mezzi, che ad esse sono dati, per poter provvedere.

E soprattutto, dal momento che, con pensiero molto opportuno, l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha pensato di affidare alle provincie la manutenzione di tutte le strade sia provinciali che comunali, io dico che il provvedimento è buono, perchè la provincia è l'ente adatto a mantenere le strade in condizioni anormali, ma si pensi anche un po' che questo è un nuovo ceppo di oneri per le provincie, e quindi che bisogna provvedere alle loro finanze.

E poichè io sono disposto (veda il Governo come io sia di indole remissiva parecchio) a ritirare il mio articolo 4 aggiuntivo, sperando che in qualche modo si venga in sollievo di questi enti, chiudo il mio dire con due voti.

Il primo è che quello che « sollecitamente » è chiesto dalla Commissione, sia realizzato nei termini di vita che sono ancora prefissi a questa legislatura, perchè preparare ai venturi una legge che è di indole amministrativa non si può dire che esorbiti dalle facoltà anche di una Camera moritura.

L'altro è che sia tolto quel 15 per cento di partecipazione della provincia nelle spese di cui si parla nel disegno di legge.

Onorevole presidente del Consiglio, giacchè date alle provincie la metà del prodotto della tassa, concedetelo netto e senza oneri. Dal momento che lo Stato tra le sue funzioni ha quella di riscuotere, e gli impiegati necessari per fare ciò li ha già, perchè volete fare pesare questo 15 per cento sul bilancio delle provincie? Quel poco che loro diamo, quelle briciole, diamole nette, senza questo ritaglio del 15 per cento, che mi pare, mi si permetta la parola forse non troppo parlamentare, un po' usurario.

E poichè io faccio sacrificio dell'articolo 4, credo che il Governo potrebbe accogliere questa mia domanda, e, più che me, contentare le provincie.

Detto questo, dichiaro di essere favorevole al disegno di legge, e lo voterò.

PRESIDENTE. Dunque ella rinuncia al suo articolo aggiuntivo?

CAVAGNARI. Perfettamente, vi rinunzio, sperando nel compenso. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Le condizioni dei bilanci provinciali sono ben note.

Tutti i colleghi che hanno parlato prima di me non hanno fatto che deplorarle. Quantunque i servizi devoluti alle provincie, che sono quelli della viabilità, della pubblica sicurezza, degli esposti, dell'istruzione secondaria, e dei manicomi, sieno d'interesse generale, pure la nostra legislazione finanziaria fa in guisa che i soli proprietari debbano pagarne le spese.

In verità io non credo che le condizioni dei proprietari siano migliori delle condizioni di tutti gli altri ordini di cittadini. Perchè, se è vero, come la relazione ministeriale accenna, che i redditi siano in parte cresciuti, così quelli dei fabbricati, come quelli delle terre, è anche vero che è cresciuta la mano d'opera e tutti gli altri mezzi per far valere e l'una e l'altra industria; quindi, chi volesse ben temperare l'un aumento con l'altro, troverebbe che questo accrescimento di ricchezza, per il proprietario di fabbricati, e massime per il proprietario di terra, non si può neppur dire avvenuto.

E la perequazione fondiaria, alla quale accenna anche la relazione del Governo, non ha giovato che alle provincie più ricche, perchè, essendo le provincie più ricche le sole che si trovavano nella condizione di poter anticipare le spese, è avvenuto che là dove l'aggravio della tassa fondiaria avrebbe potuto essere sopportato più facilmente, si è corsi subito al riparo, e laggiù dove, invece, le provincie non si trovavano nelle condizioni di fare questi anticipi, le sperequazioni restano e le tasse pesano, non in proporzione del reddito attuale, ma in proporzione di misure e di estimi sorpassati.

Ma io dico che, se le funzioni delle provincie sono tali da rispondere a tutti quanti i pubblici servizi, non credo che si debba proprio scartare *a priori* il pensiero che anche la ricchezza mobiliare debba essere chiamata a contribuire a sostenerne il peso.

E questo mio pensiero, che veramente non mi parrebbe sovversivo, fu concretato nei voti di quel Congresso dei rappresentanti delle provincie che fu tenuto a Torino e a Roma, e presieduto dall'onorevole

Boselli che, per quanto favorevole al voto alla donna, non potrà certamente chiamarsi un uomo sovversivo; ed è anche propiziato da una proposta del più severo forse fra i ministri del tesoro, quale è stato l'onorevole Carcano. Il che farebbe pensare che anche la ricchezza mobiliare, se non in questi tempi, in un tempo non molto lontano, sarà chiamata a contribuire alle spese delle provincie.

Ma quello che è sicuro è che lasciare le amministrazioni provinciali nello stato di disagio attuale non si può; e non si può, non per simpatia verso l'ente provincia o verso le deputazioni provinciali che ne esercitano le funzioni; ma principalmente perchè questo stato di disagio si riflette su tutti i servizi che alla provincia sono devoluti.

E poichè sono servizi di altissimo interesse, e che riguardano direttamente e i commerci, come avviene per la viabilità, e la cultura, come avviene per gli istituti di istruzione secondaria, e la pietà, come avviene per i manicomi, il lasciare che le provincie penino e vivano in un continuo stato di disagio, naturalmente si riflette in un disagio non solo amministrativo, ma altresì politico e sociale.

Rafforzare dunque la finanza provinciale è una necessità.

Io non penso che le proposte che erano state fatte prima, tanto dall'onorevole Girardi quanto dall'onorevole Guicciardini, possano essere mantenute, quando chi ha l'alta responsabilità del Governo reputa che la finanza dello Stato non debba essere ora in veruna guisa indebolita. Io quindi non faccio alcuna proposta; ma non credo possibile che la mente politica di un uomo come il presidente del Consiglio, non pensi come le condizioni attuali dell'Amministrazione provinciale non possano durare lungamente. E occorrerà aiutarle, o sgravandole di quei servizi d'indole assolutamente statale ai quali accennava testè l'onorevole Corniani, o dando loro qualche altro mezzo di sopprimere alle loro finanze assolutamente insufficienti.

La metà della tassa sulle automobili che viene loro ad essere concessuta, e che per un conto opportunamente fatto dall'onorevole Carcano (perchè io non l'ho trovato nella diligentissima relazione dell'onorevole relatore) si potrebbe supporre che ascenda a 850 mila lire, in verità è troppo piccola cosa se si divide fra tutte le sessantanove provincie del Regno.

Tanto più poi che è anche essenzialmente sperequata; e sperequata rimarrà anche se si accetterà l'emendamento dell'onorevole Carcano, perchè le provincie che hanno maggior numero di strade sono indubbiamente le provincie più ricche, e quelle che hanno minor numero di chilometri di strade sono le più povere: quindi la provincia di Potenza, così cara all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, io sono certo che avrà minor guadagno di quello che non ne avrà la provincia di Milano, ad esempio, che pure ne avrà minore bisogno.

Le provincie hanno chiesto ripetutamente che si pensi alla loro finanza. Esse comprendono che al bisogno loro deve essere preposto certamente quello che è il bisogno assoluto e generale dello Stato; ma questo ritardo deve durare soltanto quanto è necessario.

Quindi io chiedo, non il compenso che l'onorevole Cavagnari ha chiesto come patto per il ritiro dei suoi articoli aggiuntivi, ma la promessa che, appena si potrà, il primo pensiero del Governo sarà perchè si venga in aiuto della finanza delle provincie.

Ad alcuni emendamenti hanno accennato taluni oratori, alcuni approvando, altri no. L'onorevole Gasualdo Libertini, per esempio, pare che sia molto lieto di un emendamento che presenterebbe la Commissione, ma che io ancora non ho veduto, per il quale si darebbe la possibilità di accrescere la tassa sul bestiame.

Ora io ricordo che quando si discusse la legge sulla Basilicata, si credette di fare un gran bene all'agricoltura di quella regione, sopprimendo la possibilità di gravare di tasse il bestiame, e quando si discusse la legge sulla Calabria, questa proposta, fatta da me e da altri, non fu accolta, ma pur non essendo accolta, non si potè negare che, ove fosse stato possibile di accoglierla, sarebbe stato un grande beneficio per l'agricoltura locale.

Ora è bene che il Governo pensi che spesso l'interesse dell'amministrazione comunale, massime dei piccoli comuni, non coincide coll'interesse della maggior parte dei cittadini.

Nei piccoli comuni vi sono spesso piccole cricche borghesi, che si stabiliscono nei municipi e distribuiscono tranquillamente tra di loro e i propri parenti i bilanci, e quanto più si accrescono le imposte, tanto più aumentano gli stipendi degli accoliti dell'amministrazione. Ma se ciò vale a

far contento un piccolo numero, ne farà scontento uno grande e, quel che è peggio, talvolta nuoce a coloro che non ne hanno nemmeno coscienza.

Ma a questa mancanza di coscienza deve pensare appunto lo Stato, perchè coloro che meno sentono il dolore di certe ingiustizie, sono appunto coloro che debbono essere meglio tutelati dall'azione giusta ed equa dello Stato.

Io quindi spero che, se più alti interessi richiedono che quelli legittimi delle provincie attendano ancora, spero che esse sapranno dalla parola del Governo che l'attesa non sarà nè lunga nè indeterminata, e che una così importante questione è sempre presente, anche in questo momento, al pensiero ed alla coscienza dei legislatori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare all'onorevole Cameroni ed all'onorevole Scorciarini-Coppola; ma non sono presenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo.

MORPURGO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare all'onorevole Rellini, ma non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Boitani.

BOITANI. Onorevoli colleghi, chiedendovi pochi minuti di attenzione per quanto sto per esporre in relazione al progetto, sento il bisogno d'invocare la vostra grande indulgenza, e sento questo bisogno, sia per riguardo alla mia naturale pochezza e anche alla esitanza, che è in me, oratore novello in questa grande Assemblea, sia anche per la grande importanza degli argomenti, per la colossale importanza delle questioni che si sono toccate nel corso di questa discussione e che si connettono al tema degli ordinamenti locali. E vi invito all'indulgenza non solo in vista del lungo studio e del grande amore che mi ha nutrito per tanti anni, quando io stavo alla direzione delle finanze locali, ma anche per lo studio e l'amore col quale ho compilato per gli studiosi e specialmente per il Parlamento la recente statistica delle finanze comunali, della quale l'onorevole Lacava due anni fa vi ha offerto la compilazione della prima parte, e fra pochi giorni, associato al simpatico nome dell'onorevole Facta, avrò il piacere di offrirvi la seconda, quella delle spese comunali.

Io mi compiaccio di questo progetto e lo approvo con entusiasmo, e ciò dico, non solo per un legittimo senso di paternità,

poichè oramai ho sentito che in questa Camera è ammessa la ricerca della paternità anche adottiva; non solo perchè veggo nel progetto tradotte moltissime delle idee che ebbi a propugnare appunto quando facevo parte dell'Amministrazione finanziaria, ma specialmente io sono favorevole, favorevolissimo al progetto per la finale cui conduce e cioè per l'ordine del giorno che la vostra Commissione porta innanzi a voi e col quale invita voi ed invita il Governo a studiare e risolvere una buona volta questo arduo problema della finanza locale o almeno ad avviare finalmente questa grave risoluzione.

Quindi la parola che ho chiesto non è tanto diretta al problema della finanza locale in relazione a questo progetto che in sé, come il Governo stesso dichiara, è modesto e che pienamente si giustifica nei bisogni del momento di moltissimi nostri comuni e provincie; ma è piuttosto diretta al problema più vasto, quello cioè di tutta la finanza locale, la quale oggi, come tante altre volte, richiama la vostra attenzione con l'ordine del giorno che la Commissione vi ha proposto. Problema vasto, problema importante, problema urgente.

Che il problema sia importante lo dice la storia parlamentare. Basta risalire di pochi anni, per vedere che tutti i Governi, tutte le legislature, si sono sempre preoccupati di finanza e di ordinamenti locali.

Già nel 1876, quando si cominciava un pochino a ritornare sulle cose nostre e a riguardare più addentro negli ordinamenti, venuti su con qualche fretta nel tempo della unificazione, veniva nominata una Commissione presieduta dall'onorevole Pallieri, con l'incarico di studiare il grave problema delle finanze locali.

Passando oltre, nel 1888 l'onorevole Magliani studiava il problema delle finanze locali e lo studiava a fondo, e presentava allora così nuovi ordinamenti e proposte che quel progetto valse la caduta del Ministero.

Accenno ai progetti presentati dall'onorevole Carcano nel 1898, alcuni dei quali tradotti in legge, come quelli per il dazio consumo: ricordo il grandioso progetto, non presentato in questa Camera, ma che fruttò la caduta dell'onorevole Wollemborg: anche quel progetto comprendeva un vasto ed ardito piano di riordinamento locale.

E mi è grato soprattutto ricordare il completo ed organico progetto di riforma, pre-

sentato alla Camera dal mio carissimo amico onorevole Majorana, alla cui memoria mi è dolce e doveroso mandare da questo suo banco un dolorato e vivo e riconoscente saluto; accenno infine al progetto dell'onorevole Sonnino.

Il succedersi di tutte queste proposte mostra quanto sia grande l'importanza del problema, importanza che poi è dimostrata dai numerosi ordini del giorno e dalle numerose mozioni che sono state discusse in questa Camera e che tutti incarnavano i voti del Parlamento per il riassetto delle finanze locali.

Credo che non si possano sfogliare i volumi degli atti parlamentari senza trovare ad ogni piè sospinto mozioni ed ordini del giorno che purtroppo, lasciatemelo dire, onorevoli colleghi, sono press'a poco come quell'ordine del giorno che stiamo per votare, proposto dalla Commissione, ed al quale dobbiamo augurare sorte ben diversa.

Il problema della riforma dei tributi locali è anche problema urgente perchè, come ho sentito dire in questa discussione, e voi potete credere ad uno che finora ha esaminato i bilanci ed ha veduto le miserie di molti fra questi comuni, essi non sanno più come fare per andare avanti. Ed è ciò tanto vero che se qui fosse presente qualcuno che abbia l'onore di appartenere alla Commissione reale del credito comunale e provinciale, potrebbe dire quante dichiarazioni di fallimento quella Commissione emette tutti i giorni a carico di comuni insolventi.

Perchè il problema delle finanze locali è urgente ed importante? Perchè l'ordinamento attuale delle finanze locali abbonda di difetti e presenta ben poca virtù salutare per il fabbisogno degli enti locali.

Il sistema delle finanze locali è soprattutto inorganico; manca di nesso, come bene osservava l'onorevole Niccolini, che mi ha preceduto: manca anzitutto di nesso organico fra le varie forme tributarie dei comuni. E questo nesso è invece una necessità, ed ha dimostrato la sua importanza anche nella discussione che si è fatta giorni sono per l'approvazione del disegno di legge sulla cinta daziaria di Torino: se ben ricordo, da quella parte della Camera (*Accenna all'estrema sinistra*) si faceva argomento di opposizione al progetto precisamente la mancanza di corrispondenza tra l'una e l'altra forma di gettito tributario, cioè la tassa di famiglia e quella sul dazio consumo.

E allora si trattava di un provvedimento singolare, per sè giustificato da singolari condizioni di fatto.

Manca poi il nesso organico tra le entrate e le spese, laddove, a mio avviso, è proprio questa bilancia quasi automatica fra entrate ed entrate, fra entrate e spese, quella che costituisce l'organismo locale, o meglio il buon organismo.

Ma la finanza locale, oltre questa mancanza di organismo nell'insieme, presenta dei difetti di congegno nei singoli organismi ai quali poggia.

Ricordo che nella relazione con cui il Majorana presentava il suo progetto sono enumerati in parecchie pagine tutti questi difetti dei singoli organismi: basti accennare al dazio di consumo, che non ha ancora perduto tutto il suo carattere pesante e sperequato ed ha grande bisogno, non già di abolizione ma di ammodernamento; alla sovrimposta di cui stiamo occupando, alla tassa di famiglia con tutte le sue incertezze e disuguaglianze, alla tassa di esercizio e di rivendita, la quale qualche volta è un duplicato della imposta di ricchezza mobile, alla tassa sul bestiame, di cui ho sentito poco fa dire tanto male, e credo giustamente, poichè talvolta si confonde con la tassa delle bestie da tiro, da sella e da soma e tal'altra è quasi un duplicato della imposta fondiaria: sono numerosi i difetti congeniti ai singoli organismi tributari dei comuni, e nel corso di questa discussione avremo forse occasione di rilevarli.

Un altro difetto è poi nella diversità e nell'enorme congerie di disposizioni regolamentari, perocchè in materia di finanze locali abbiamo altrettanti regolamenti comunali quasi quante sono le forme tributarie che i comuni applicano.

Quattromila comuni hanno la imposta di famiglia e milleseicento circa quella sul valor locativo; ebbene, tutti hanno il loro regolamento speciale per quei tributi.

Per la tassa di esercizio e di rivendita la legge Carcano del 1902 ha stabilito i caposaldi del tributo; ma i comuni possono spaziare di molto nella sua applicazione e poichè in quasi tutti i comuni questa tassa è obbligatoria, quando eccedono il limite legale della sovrimposta, così si hanno su per giù parecchie altre migliaia di regolamenti.

Vi faccio poi grazia dei regolamenti speciali sulla tassa bestiame, sulla tassa vetture e domestici, su quella per le bestie da tiro, sella e soma, e via discorrendo: di

quelli speciali sul dazio consumo che, sebbene governato da una legge organica e da un regolamento che fa onore all'amministrazione che lo ha redatto, consente regolamenti locali speciali come gli altri tributi.

Di qui dunque la necessità e l'urgenza della riforma del sistema tributario locale, necessità ed urgenza che diventano maggiori se si pensa (e credo che pochi siano in questa Camera di diverso avviso) che il problema delle finanze locali è, non soltanto un problema di finanza e di tributo, ma assurge a qualche cosa di più alto, diventa un problema di autonomia locale, poichè, come del resto intende di fare anche il disegno di legge in esame, si tratta di vincolare o di svincolare le amministrazioni locali nella libertà più o meno sconfinata avuta sinora, nell'ordinare il servizio tributario e nell'imporre i pesi alle diverse famiglie o classi di contribuenti.

Ma la difficoltà di provvedere cresce per un'altra ragione. In materia di finanza locale, come in materia di finanza in genere, le cose più discusse e discutibili dei nostri ordinamenti, predominano naturalmente, o si fanno sentire le diverse aspirazioni di partito.

L'Estrema Sinistra, ad esempio, preferisce i tributi a base piuttosto progressiva, avanzata, democratica: quindi abbondanza della tassa di famiglia, restrizione del dazio consumo, anzi sua abolizione; un'altra parte che vorrà tenersi in una via di mezzo potrà preferire il sistema proporzionale: la sovrimposta bilanciata al dazio, e via discorrendo.

In sostanza tutti i partiti hanno la loro espressione quando si tratta di riforma tributaria locale; ma non solo nei partiti, anche nella dottrina si formano tendenze e aspirazioni diverse.

E così noi abbiamo la teorica di separazione di cespiti, in quelli che vogliono le finanze comunali e provinciali assolutamente separate dalle finanze di Stato; e quella opposta di coloro che preferiscono la comunanza dei cespiti; come è anche nell'attuale ordinamento, e la vorrebbero, come l'onorevole maestro mio ed amico Carcano poco fa, anche per l'imposta di ricchezza mobile.

Taccio del grave problema della avocazione di certe spese allo Stato, della devoluzione dell'imposta terreni ai comuni, come una buona parte di scrittori vorrebbero oggidi, e vi risparmio il ricordo di tante altre aspirazioni le quali, in un problema di ordinamento o di riordinamento di finanze

locali, si farebbero tutte avanti e vorrebbero avere la loro parte o, se non altro, farebbero sentire il loro peso in una discussione. Motivo questo per cui io mi associerei volentieri ad uno dei precedenti oratori, se non erro l'onorevole Riccio, nel non desiderare, per il momento, la soluzione immediata del problema delle finanze locali.

Ma, badate bene, onorevoli colleghi, che io parlo di soluzione immediata, per la considerazione delle gravi difficoltà che ne consigliano uno studio serio e maturo al quale per converso auguro immediato avviamento, unendomi al collega Cavagnari; io ritengo che questi problemi non si improvvisino e che abbiano bisogno di largo substrato di studi, non solo, ma anche di un largo substrato di discussioni il quale costituisca, per così dire, il programma, la falsariga su cui indirizzare tutta una legislazione. Imperocchè è anche ben facile che in un problema di ordinamento locale, si calchi una strada, che ci dovremmo poi pentire di avere percorso o dalla quale dovremmo ritrarci.

Purtroppo, se esaminiamo il nostro sistema tributario, come è stato imperniato e come si è tradotto nelle sue conseguenze, di questi pentimenti ne troveremo parecchi.

Io, poco fa, ho sentito parlare del problema catastale e delle lacune che presenta, e, pur troppo, senza parere retrogradi, si può ben dire che questo è un problema che non è stato messo o preveduto in tutti i suoi punti giusti, poichè, in sostanza, noi abbiamo adesso un catasto il quale è stato deliberato sì, ma non si fa; abbiamo una stima che deve risalire al 1886; abbiamo, credo, sì e no una ventina di provincie, sopra sessantanove, che hanno accelerato le operazioni del catasto e le rimanenti che vanno coi catasti di cento anni fa. E si comprende: in pratica la questione catastale non è questione soltanto di ordinamenti, ma lo è anche di interessi, poichè, accelerando le operazioni catastali, si può giovare alle località in cui il peso del tributo era sperquato in più, ma si può anche turbare l'interesse dei contribuenti, non dico in tutte le altre provincie, certo in molte altre, le quali o sono censite poco o hanno beni non censiti e perciò non solo non hanno interesse ad accelerare le operazioni catastali, ma hanno invece interesse contrario.

Potrei dire che ci sono migliaia di ettari che proprio non sono censiti e lo sarebbero con le nuove operazioni catastali. (*Interruzioni*).

Sicuro: avviene nella provincia che ella, onorevole Niccolini, ha indicato; ma avviene ciò anche in altre provincie. Ma lascio queste lamentanze sull'argomento del nuovo catasto: esso avrebbe certo la sua soluzione radicale e immediata in una particolare riforma: ma, per non diffondermi troppo, differisco ad altra occasione l'argomento.

Dicevo dunque, che il problema delle finanze locali si deve bensì guardare col fermo, deciso proposito di risolverlo, come è appunto nell'ordine del giorno della Commissione, ma io non credo che debba studiarsi con premura e con desiderio di far presto.

Però se il problema delle finanze locali, per la sua grandiosità, non può essere risoluto immediatamente e si presenta quasi come testamento che questa Camera moritura deve lasciare alla nuova rappresentanza nazionale, data anche la diversità del suffragio da cui questa dovrà sorgere, io penso che presenti parecchi punti, i quali potrebbero prestarsi a studi immediati del Governo, ed anche ad immediate e concrete proposte, da presentarsi alla Camera per questo scorcio di lavori che ancora ci attende prima della fine della legislatura.

E questi punti io vorrei segnalare al Governo; su di essi mi permetto di richiamare l'attenzione del presidente del Consiglio.

Quali sono gli studi, quali le innovazioni, che si potrebbero avviare in materia di finanze locali, anche attualmente, e che non troviamo nel progetto, che aveva, naturalmente, una tendenza diversa e una portata più circoscritta? Sono quelle, secondo me, che dovrebbero rispondere a questi concetti: non pregiudicare la soluzione del problema delle finanze locali nel suo organismo essenziale; semplificare i sistemi attuali ed avviare o preparare la soluzione del grande problema di riforma, che attende la nuova legislatura.

Questi punti che vorrei segnalare all'onorevole Giolitti sono certamente importanti, ma vediamo che lo stesso progetto ne segnala altri di altrettanta importanza.

Il disegno di legge che abbiamo in esame tocca quattro cardini principali di ordinamento locale; tocca i limiti della sovrimposta; tocca i rapporti della sovrimposta con le altre spese; tocca l'obbligatorietà o facoltatività delle spese in rapporto anche alle condizioni per approvarle e disporne; tocca infine una grande novità che si introduce nel sistema dell'assetto locale: l'azione popolare del contribuente in materia di tributi locali.

Perchè nuovi studi del Governo non toccherebbero altrettanti campi che agevolerebbero altre riforme? Ecco gli argomenti che mi permettono ora di segnalare alla Camera brevemente.

PRESIDENTE. Senta, onorevole Boitani, io ammiro il suo dire, insieme con tutti i colleghi; ma pensi lei se è proprio, in questo periodo di lavori parlamentari, il caso di fare un programma, come quello che ella espone, di riforme locali, a proposito di questa legge. Lo lascio considerare a lei.

BOITANI. Se l'onorevole Presidente crede che l'ora sia tarda, io sono tanto deferente a lui ed ai miei colleghi, che rimetterò i miei cenni di riforma ad altro giorno. Se la Camera crede che io parli, cercherò di abbreviare.

PRESIDENTE. Non è il caso di rimettere le sue considerazioni ad altro giorno, onorevole Boitani.

BOITANI. Intendevo dire ad altra occasione.

PRESIDENTE. Non ne è il caso, ripeto. Ma siccome vedo che ella fa un programma, e ne accenna anche i particolari, così la prego di riepilogare.

BOITANI. Mostrerò di essere ossessivo al desiderio dell'onorevole Presidente.

Dunque io volevo pregare l'onorevole Giolitti di fermare la sua attenzione sopra alcuni argomenti di studio, per presentare anche presto eventuali proposte, che non tocchino e non pregiudichino la grande riforma.

L'argomento principale è quello della classificazione dei comuni. L'onorevole Giolitti non si spaventi, perchè io non faccio ora una discussione su questo argomento.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. Non mi spavento affatto! Oh! ci vuol altro! (*ilarità*).

BOITANI. Alludevo semplicemente al tedio di risentire argomento toccato di fresco.

Io ricordo che l'argomento della classificazione dei comuni è stato toccato nella discussione del bilancio dell'interno dall'onorevole Pasqualino-Vassallo. Ed allora l'onorevole Giolitti ha risposto con una delle sue frasi suggestive di persuasione, che naturalmente non ammettono replica.

L'onorevole Giolitti disse: Sì, la classificazione è una cosa buona e ne convengo; ma è tanto difficile che non vi si può pensare, nè vi si deve pensare per ora. Io vorrei osservare alla Camera ed all'onorevole Giolitti, in brevissime parole, che la classifica-

zione dei comuni, che è necessaria, è anche possibile meglio di quello che si creda. Dico che è necessaria, perchè esiste ed è nella legge per tanti riguardi e poggia sull'elemento materiale e fallace della popolazione.

La classificazione dei comuni esiste per la tassa di famiglia, per il dazio consumo, per la tassa di esercizio e rivendita e dirò di più: esiste nella nostra legge comunale e provinciale, perchè, in relazione alla popolazione e quindi alla classificazione dei comuni, si determina il numero dei rappresentanti comunali. Dunque per questi e per tanti altri rispetti è necessaria la classificazione dei comuni.

Ora che cosa si vuole con la classificazione? Si vuole una distinzione dei comuni per categorie, in cui essi siano rappresentati, secondo la loro potenzialità economica complessiva, cioè secondo tutti i vari fattori che determinano l'importanza di un comune.

È possibile questo? Credo che sia possibile.

Se la differenza tra i comuni si presenta anzitutto e molto materialmente per riguardo alla popolazione, perchè questo è il primo e più comprensibile indice di importanza, essi hanno poi altri fattori positivi o negativi, nei quali la popolazione assume un significato maggiore o minore di importanza, a seconda che concorrano questi fattori. Quando un comune ha 10 mila abitanti e si trova a confronto con un altro comune di pari popolazione, non si deve nè si può considerare di eguale importanza, se diversi sono i fattori positivi o negativi che concorrono in vario senso a determinarne la potenzialità: perchè il comune di 10 mila abitanti può essere ricco di cespiti; può essere centro di produzione economica agraria, industriale, che trovano espressione misuratrice nel gettito e nella qualità delle imposte; può essere sede di giurisdizioni, può essere centro di viabilità e può avere insomma altri fattori di importanza economica.

In base a tutti questi fattori può farsi la classificazione, la quale deve per converso tenere conto anche di tutti i fattori negativi di potenzialità economica, quali la ruralità del comune, la depressione, l'alfabetismo, l'isolamento e via dicendo.

Non dico che questa mia sia una proposta; dico e chieggo che sia argomento di studio. E mi permetto di dir questo, perchè o, che ho già avuto occasione di chiamare

su questo argomento l'attenzione dell'onorevole Lacava quando era ministro, so che la proposta poteva praticamente riuscire e che non si è fermata al Ministero delle finanze, a cui avevo allora l'onore d'appartenere; essa ha varcato le porte del Ministero dell'interno: forse l'onorevole Giolitti potrebbe rintracciarla, e colla mente che egli ha facile ad accogliere tutto quello che sa, non solo di novità, ma di novità pratica, forse non la troverà indegna di studio più diretto, e, chi lo sa?, potrebbe non rispondere più a me, come rispose all'onorevole Pasqualino-Vassallo, che la classificazione dei comuni non si può tentare. Questa classificazione si può e si deve tentare.

Intanto dalla classificazione dei comuni, che all'onorevole Presidente potrebbe parere argomento estraneo a questa discussione, passo nel tema più vivo delle spese comunali. La classificazione dei comuni s'impone e sarebbe utile per questo altro punto di vista che però ne è affatto dipendente: s'impone per quello che è l'argomento del disegno di legge: la determinazione, la facoltà, la condizione delle spese. Le spese che fanno i comuni si dividono in obbligatorie e facoltative; ma che cosa distingue le spese facoltative da quelle obbligatorie? Se c'è criterio che può determinare l'obbligatorietà e la facoltatività di una spesa, è appunto la classe, la qualità, la potenzialità organica del comune. Per esempio, la spesa per una stagione teatrale può essere una spesa quasi obbligatoria per i comuni di Brescia, di Bologna, di altri che, alla grande importanza soggettiva locale, uniscono certe condizioni speciali di necessità, connaturali alla importanza medesima: le feste annuali, la ricorrenza di fiere, di gare, di concorsi, che apportano grandi vantaggi alla cittadinanza; la stessa spesa di teatro può essere invece assolutamente voluttuaria per un comune piccolo, di limitata importanza economica. (*Interruzioni*). Quindi la classificazione è importante anche per le conseguenze che avrebbe nell'ordinamento, nella distinzione, nella facoltatività delle spese locali; ma ne ha altrettanta per rispetto a quel famoso principio... che è la statizzazione d'alcune spese locali. Non invoco, per ovvie ragioni, speciali o immediati provvedimenti al riguardo, ma mi limito a desiderare uno studio organico sulla razionale distinzione delle spese in obbligatorie e facoltative secondo la varietà dei comuni.

Ma a questo proposito consenta la Ca-

mera che io ricordi all'onorevole Giolitti il suo interessamento (non so se dire una sua promessa) il suo interessamento per una proposta fatta da un altro dei nostri carissimi colleghi, ora mancante: l'onorevole Dal Verme. L'onorevole Dal Verme aveva proposto, due anni fa, se ben ricordo, un ordine del giorno col quale invitava il Governo a venire in aiuto ai piccoli comuni rurali, oberati da sovrimposte per le spese obbligatorie. Ricordo che l'onorevole Giolitti, allora, non si era mostrato tanto alieno dallo studiare questo argomento; solamente differì lo studio e le proposte a quando fossero noti i risultati della statistica sulle finanze locali. Ora, onorevole Giolitti, la statistica è già apparsa per le entrate: sta per vedere la luce per le spese; ed io mi auguro che ella, nei suoi studi, possa occuparsi anche di questo argomento che, torno a dire, assumerebbe carattere ancor più razionale ed organico, quando i comuni fossero valutati nella loro complessiva potenzialità economica.

Noti poi l'onorevole presidente del Consiglio che questo studio porta ad altri due studi importanti che io vorrei segnalargli: la figura del comune consorziato e quella della cooperazione intercomunale. Abbiamo esempi di comuni consorziati, agli effetti della costruzione di strade, della riscossione dei tributi diretti, e altro.

Io penso che la figura dei comuni consorziati, non facoltativamente, ma obbligatoriamente, sarebbe forse un argomento di studio che potrebbe riattaccarsi all'argomento delle finanze comunali e darebbe equa e soddisfacente soluzione a molti problemi di spesa, che ora si arrestano di fronte alle deficienze economiche dei comuni isolati.

E con la figura del comune consorziato, intravedo feconda di utilità quella del comune in cooperazione con altri comuni per conseguimento di scopi di generale interesse.

Tante cose, onorevoli colleghi, potrebbe generare la cooperazione intercomunale, che rappresenta la pratica attuazione dei più moderni principi sociali: essa era attuata nel vecchio Piemonte per riparare alle deficienze dei bilanci locali, privati delle sovrimposte in caso di infortuni celesti: essa può attuarsi pel sollievo dei piccoli comuni, che tanto concorso indiretto portano alla vita e alla floridezza dei centri maggiori ed urbani.

Ma la figura della cooperazione intercomunale assume importanza maggiore nel campo che è stato toccato da colleghi che

m'hanno preceduto: quello delle finanze provinciali.

Le provincie hanno bisogno di quattrini; lo Stato non li può dare; perchè, fra le altre cose, i danari dello Stato debbono avere ora altre destinazioni.

Le provincie, avendo bisogno di quattrini, debbono toglierli ai contribuenti. Non li tolgono che ai contribuenti fondiari; quindi la risposta: che si tolga il complemento del fabbisogno provinciale ai contribuenti, che posseggono valori o redditi mobiliari.

Ecco l'idea della compartecipazione provinciale, sotto una o altra forma, al provento dell'imposta di ricchezza mobile.

Io non esito a dichiarare che vi sono assolutamente contrario, e mi rincresce di questa mancanza di ossequio agli insegnamenti e alle proposte dell'onorevole Carcano che fu mio maestro al Ministero delle finanze: giacchè io sono contrario a questa divisione di cespiti; è un principio, non solo pratico, ma anche dottrinale, che mi fa respingere l'idea della comunione di cespiti tra provincia e comuni e Stato.

Vorrei piuttosto che si accentrasse la tendenza alla completa separazione dei cespiti. Però condivido le osservazioni dell'onorevole Carcano e di molti altri, che cioè le provincie debbano trarre il loro sostentamento, non colpendo soltanto i contribuenti fondiari. Come si può ottenere un risultato e l'altro?

Ricorderò alla Camera che esisteva tanti anni fa nel Napoletano un sistema che era simpatico all'onorevole Carcano, perchè egli lo accenna nella relazione del 1898; che era simpatico al compianto Majorana che lo ha ricordato nella sua relazione del 1905, e che credo fosse simpatico anche all'onorevole Lacava: il sistema cosiddetto dei razzetti. E questo è il sistema che io proprio vorrei che il Governo studiasse per vedere se può riuscire a sistemare le finanze provinciali: l'abolizione delle imposizioni dirette da parte delle provincie con la cessione ai comuni di tutto quello che può essere il maggiore introito della sovrimposta provinciale, e la introduzione di un sistema il quale dividesse il fabbisogno provinciale fra i diversi comuni della provincia.

Il concetto è troppo semplice, perchè io abbia bisogno di spiegarlo ulteriormente: in sostanza sarebbe questo: le provincie non avrebbero più imposizioni dirette, ma imporrebbero il loro fabbisogno ripartendolo fra i comuni della provincia. (*Interruzioni*).

Comprendo la interruzione, che prevede le ire e le lotte: non credo che ve ne sarebbero molte, perchè, ripeto, il principio ha fatto buona prova nel Napoletano, e ha larghi fautori nella dottrina: ad ogni modo non so se si abbiano a temere le ire, quando non si tratta di votare imposte o di ridurre impostazioni di bilancio; naturalmente si tratta di un principio che segnalo al Governo perchè vegga se convenga darvi sanzione pratica, in qual modo, con quali limiti.

Le provincie dunque imporrebbero ai comuni e vi sarebbero vari modi per liquidare questi crediti provinciali; lo stesso progetto del Governo m'insegna che il sistema della ripartizione di un carico o di una utilità, sotto vari punti di vista e con vari criteri, conduce all'equità. Con questo sistema la parte della tassa sugli automobili che lo Stato cederebbe alle provincie è ripartita in base a due criteri: quello della percorrenza e quello del numero degli automobili. Se le spese ed il fabbisogno principale fossero ripartiti in base a criteri multipli, essi insieme condurrebbero ad una risultante perequata e giusta.

Io vorrei continuare, ma vedo l'impazienza del nostro onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Non sono affatto impaziente.

Veda, onorevole Boitani, io riconosco la sua competenza in materia, e la ascolterei molto volentieri in una conferenza; ma ora mi sembra che debba stare nei limiti della discussione presente.

BOITANI. E allora conchiudo, perchè troppo a lungo mi condurrebbe l'argomento, e debbo, giovane di vita parlamentare, non abusare della bontà dei colleghi. E conchiudo rimandando ad altra occasione le osservazioni e i desideri che vorrei esporre, specialmente per la imposta di famiglia, la quale, sia o non sia destinata a diventare la futura imposta globale progressiva di Stato, come io auguro, richiede unificazione, miglioramento immediato.

Approviamo dunque come avviamento il progetto che ci è presentato, perchè questo, se non fa un gran bene, certo fa un po' di bene, e niente male: per parte mia lo dovrei senz'altro approvare anche per un legittimo senso di compaternità: ma approviamo con maggiore entusiasmo l'ordine del giorno della Commissione che invoca studi per la riforma delle finanze locali: e la nostra approvazione, voglia dire, tanto al Governo, come alla Camera, che in materia di finanze locali il Paese aspetta dell'altro. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Talamo.

(Non è presente).

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto a partito.

(È approvata).

Viene ora l'ordine del giorno degli onorevoli Tovini e Coris:

«La Camera ha fiducia che il Governo vorrà provvedere con organiche disposizioni di legge all'assetto finanziario e amministrativo dei piccoli comuni».

L'onorevole Tovini ha facoltà di svolgerlo.

TOVINI. Onorevoli colleghi, data l'ora tardissima, riduco a brevissime parole quelle considerazioni che intendeva di esporre svolgendo il mio ordine del giorno.

Intendo anche di illustrare i concetti fondamentali che mi indussero a presentare due emendamenti a questo disegno di legge...

PRESIDENTE. Quello all'articolo 307?

TOVINI. ...uno al terzo comma dell'articolo 303 ed uno all'articolo 307 perchè fra le spese facoltative siano incluse quelle che riguardano l'assistenza sociale e i servizi pubblici delle comunicazioni.

L'onorevole Boitani ha trattato da pari suo il complesso e vitale problema della riforma generale della vita finanziaria e dell'assetto amministrativo dei comuni e delle provincie.

Ma io mi guarderò dal seguirlo su questa via attraente. Oggi si tratta solo di sigillare con una legge uno stato di fatto, che oramai esiste nella grande maggioranza dei comuni e provincie del Regno e di armonizzare a più sapienti e prudenti criteri le relative provvidenze amministrative.

L'altro problema sarà il problema del domani. E l'onorevole presidente del Consiglio opportunamente lo riserva al domani, quando cioè la nuova riforma elettorale porterà sul tappeto delle discussioni parlamentari la questione della redenzione morale e materiale della grande falange dei lavoratori della terra, questione che, egli ben sa, non si può impostare come una semplice questione di miglioramento di classe, ma trova riflessi e ripercussioni ed armonie nell'ordinamento del comune rurale della pianura e della montagna.

È vero che non soltanto dei comuni rurali allora si dovrà parlare, ma anche dei grandi comuni, che attendono per un altro aspetto la provvida opera del legislatore, poichè i vari problemi riguardanti i comuni sono la parte viva del diritto costituzionale.

La pregiudiziale della classificazione dei comuni, la partecipazione dei comuni alle imposte mobiliari, il decentramento delle funzioni di tutela, la rappresentanza comunale in seno alla autorità direttiva centrale, le provvidenze per una più redditizia amministrazione di alcune categorie di beni comunali, la integrazione finanziaria da parte dello Stato, lo svolgimento della politica locale del lavoro: sono questi i problemi principali del prossimo domani, se lo Stato intenderà la necessità, che ogni giorno si rende più evidente, di arrivare a comunicare a tutte le cellule di cui si compone la compagine civile del paese la forza moderatrice delle direttive nazionali, senza turbare la feconda libertà dell'iniziativa locale.

Oggi il problema è più ristretto, senza per questo essere meno degno dell'attenzione del Parlamento.

Invero, indipendentemente dalla notevole aggiunta fatta dallo stesso ministro dell'Interno per la cessione alle provincie di metà della tassa sugli automobili (importantissima aggiunta che viene a soddisfare almeno uno dei voti ripetutamente espressi dall'Unione delle provincie), il progetto contiene modifiche interessanti circa la preimposizione di alcuni tributi locali richiesta per poter superare il limite normale della sovrimposta; e circa i confini delle spese facoltative permesse agli enti locali che hanno oltrepassato detto limite.

Esaminando queste nuove disposizioni di legge alla luce dei principi generali, che a mio modesto avviso dovrebbero informare più vasta e radicale riforma degli ordinamenti amministrativi e finanziari dei comuni e delle provincie, io credo opportuno di fare qualche osservazione.

L'onorevole presidente del Consiglio nel testo primitivo del presente disegno di legge aveva escluso la tassa sul bestiame dall'elenco di quei tributi, che i comuni sono costretti ad imporre prima di colpire la rendita fondiaria. (Rilevo che mentre nel 1895 tale tributo era applicato con diversa misura su 4143 comuni e preferibilmente nelle Marche, nell'Umbria e nel Lazio, con un gettito di 12 milioni; oggi, secondo il pro-

spetto riassuntivo di statistica delle finanze comunali pubblicato nel 1910 dal ministro delle finanze, esiste in circa 3399 comuni di 48 provincie).

Ora l'onorevole presidente del Consiglio credeva giunto il momento opportuno di escludere tale preimposizione « affinché i comuni non fossero tratti a valersi esclusivamente di essa come ora accade assai sovente con grave danno dell'industria armentizia, per evitare l'applicazione della tassa di famiglia e di quella sul valore locativo ». E con ciò l'onorevole Giolitti non faceva altro se non conformarsi alla tendenza, che da tempo si era affermata negli studi e nell'esperienza e che nel progetto del compianto ministro Majorana aveva trovato una recisa e radicale espressione.

Il Majorana nel disegno di legge sul riordinamento dei tributi comunali, dopo di avere detto che la tassa sul bestiame era un tributo che ha fatto il suo tempo, proponeva « che il provento dell'imposta sull'entrata dovesse fino a concorrenza del gettito a tariffa normale essere destinato alla graduale riduzione e fino alla completa abolizione nel comune della tassa sul bestiame », e più avanti stabiliva che i comuni « non potessero applicare imposta sull'entrata con tariffa superiore a quella normale per spese facoltative finchè applicavano la tassa sul bestiame ». E infine prometteva un regolamento per disciplinare in tutto il Regno l'applicazione di detta « tassa in ordine alla modalità, alla procedura, ai termini e ai limiti minimi d'imponibilità rispetto al numero dei capi di bestiame tassabili ».

Ai quali concetti si conformava anche il ministro Sonnino quando proponeva la legge sui provvedimenti per le provincie meridionali.

Ed a ragione, perchè questa tassa per l'una o per l'altra via può parere una duplicazione con altri tributi; giacchè: o il bestiame è colpito a carico del proprietario del fondo che lo alimenta, e abbiamo un indiretto inasprimento del tributo fondiario; od è colpito a carico del coltivatore (od industriale che sia), ed allora va ad accompagnarsi spesso alle imposte di ricchezza mobile che colpisce le industrie del bestiame in quanto eccede le forze produttive del fondo.

E quindi è illogico pretendere la preimposizione di questo tributo che ha la natura stessa del tributo che si vuole evitare.

Segnatamente nelle condizioni attuali dell'agricoltura l'arcaica tassa bestiame ap-

parisce un errore. Dacchè è risaputo come quella trasformazione degli antichi sistemi che le odierne condizioni del mercato impongono si risolve principalmente in un accrescimento del bestiame sul fondo, essendo esso il mezzo oggi più importante per accrescere il reddito dei terreni, e costituendo esso anche uno dei più cospicui interessi della classe lavoratrice, che consuma e tende a consumare sempre maggior quantità di carne.

Particolarmente nei comuni di montagna, se si fa un'inchiesta dei tributi locali ivi applicati, appare subito la tendenza a non imporre la tassa sul bestiame, anche se le esigenze del bilancio portano a superare il limite legale della sovrimposta. E se avviene di trovare qualche comune che si distacca da questa tendenza, per lo più si tratta di una tassa sul bestiame impropriamente detta, cioè della tassa erbatico, che si commisura in ragione del numero dei capi di bestiame mandati dal comunista ad estivare sui pascoli del demanio comunale. Tassa anche questa, che dovrebbe essere regolata con generali criteri più uniformi e più razionali, sopra tutto per quanto concerne i limiti di esenzione e modo di esercizio, che alle volte si risolve in un privilegio per i più grossi possidenti.

Anzi il legislatore, che per mezzo della recente legge dovuta alla tenace iniziativa dell'onorevole Luzzatti sul demanio forestale, si è aperta la via per introdurre delle linee direttive generali per il godimento dei beni comunali; dovrebbe avere la massima attenzione nell'evitare qualsiasi asprezza per i lavoratori della montagna, dove anche poche lire hanno notevole influenza sul bilancio privato, dove il prezzo della terra non sta in rapporto al reddito vero del fondo ma rappresenta per l'emigrante rimpatriato null'altro che l'acquisto del diritto di lavorare e di godere coi propri piccoli armenti le terre della collettività; dove la piccola proprietà è meschina, ma resiste e durerà per motivi extra economici, per motivi prevalentemente di carattere morale assai facili a comprendersi da chi vive vicino a quelle popolazioni.

Mi si è fatto osservare che la Commissione ritornò ad includere la tassa sul bestiame così com'era nella vigente legge comunale e provinciale principalmente in riguardo al Mezzogiorno, dove quel genere di tributo è applicato su vasta scala e dove per la diversa distribuzione della ricchezza

armentizia non assume l'aspetto impopolare che ha da noi; e mi si fece osservare anche, che il comune non sarebbe tenuto ad applicare proprio la tassa sul bestiame, ma potrebbe scegliere anche la tassa sul valore locativo o la tassa di famiglia.

Questi argomenti però non mi persuadono, sia perchè c'è sempre l'errore di mantenere nella legge una tendenza contraria all'indirizzo che secondo i precedenti legislativi pareva destinato a prevalere definitivamente; sia perchè la legge dovrebbe essere predisposta secondo il campo più vasto della sua applicazione.

Anzi nell'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini delle provincie meridionali il professor Don Vito, mentre rileva che il rapporto percentuale della tassa bestiame rispetto alle entrate comunali nel quinquennio del 1902-906 oscillava ancora fra il 0.51 e 7.42, si compiaceva però di constatare che l'applicazione dei limiti di esenzione per il tributo sul bestiame aveva indotto parecchi comuni ad abbandonarlo.

Richiamandomi ancora alle condizioni dei piccoli comuni di montagna, se le condizioni generali dell'industria e le condizioni speciali dell'industria idroelettrica fossero più prospere, ardirei invocare come un mezzo non del tutto inefficace per accrescere di qualche cosa l'entrata di alcuni comuni la compartecipazione ai canoni dovuti allo Stato sulle concessioni per derivazioni d'acque pubbliche e una più equa ripartizione della tassa d'esercizio. Così dai corsi d'acqua che hanno costato tanti sacrifici ai comuni delle nostre vallate: e che vanno ad alimentare allo sbocco pianeggiante della valle importanti stabilimenti industriali; i comuni ritrarrebbero pure qualche compenso.

La legge del compianto ministro Massimini, anche come fu ritoccata dal ministro Bertolini, appariva ai nostri comuni come una vera provvidenza; ma ora si è arenata e sembra che il Senato attenda che sieno migliorate le condizioni dell'industria idroelettrica. Per analogo motivo, pare si attenda a togliere l'evidente enorme sperequazione tra l'importo della tassa d'esercizio pagata ai comuni dai proprietari di grandi fabbriche in confronto ai minori esercenti.

Quindi non mi resta che confidare nell'opera che, come già dissi, costituirà il più assillante compito della nuova legislatura per il riordinamento generale dei tributi; e nell'attesa di tale riordinamento e di un più razionale assetto delle funzioni direttive di

controllo, di vigilanza e di tutela superiore, mi auguro che l'autorità saprà prepararsi e preparare l'opinione pubblica alla riforma stessa, esercitando le attribuzioni conferitele dalla legge con un'esatta visione delle delicate e singolari esigenze dei piccoli comuni.

Ed ora, onorevoli colleghi, consentite una parola sul secondo punto: le spese facoltative concesse ai comuni che hanno oltrepassato i limiti normali della sovrimposta.

Comprendo perfettamente ed approvo lo spirito informatore di questa parte del disegno di legge. È cioè evidente la doppia necessità, affermata dal presidente del Consiglio, « di svincolare da una parte i comuni e le provincie da un limite troppo remoto, come quello del 1894, e non più rispondente alle presenti condizioni della vita sociale, o da limiti insormontabili che privano gli enti di risorse necessarie ai più inferiori bisogni della civile convivenza, e di disciplinare, dall'altra, in modo più rigoroso e preciso, l'ammissibilità delle spese facoltative, in guisa da assicurare la rispondenza di essa, per destinazione e per misura, a vere ed accertate necessità ».

E pure ispirata agli stessi lodevoli progetti di prudenza, mi è parsa l'aggiunta proposta dalla Commissione ed accettata dall'onorevole ministro: che « nel corso dell'esercizio finanziario non possano i comuni e le provincie deliberare nuove o maggiori spese facoltative, quando pure rivestano i caratteri indicati più sopra, se non venga dimostrata l'urgenza di esse e la disponibilità dei mezzi per provvedervi ».

Consento inoltre che dette spese facoltative abbiano non solo il carattere di evidente utilità ma di evidente necessità; e che sia tassativamente specificato il genere e la natura di esse, togliendo di mezzo la elastica frase che figura nella legge attuale, la quale autorizza in via generale « le spese aventi per oggetto uffici o servizi pubblici ».

Ma, mi permetterà l'onorevole ministro di osservare che, quando si fa un elenco restrittivo delle spese facoltative, non si può escluderne quelle che hanno uguale ragione d'essere. Ecco perchè io proposi con un emendamento di completare la disposizione del nuovo articolo 303 acciocchè si aggiungano alle spese facoltative per l'istruzione, per l'igiene, per l'agricoltura, per la beneficenza e per il tiro a segno, altresì le spese per l'assistenza sociale e per i servizi pubblici delle comunicazioni.

Che queste due ultime spese abbiano una ragione d'essere morale ed economica uguale

almeno delle altre; che anzi rappresentino una necessità speciale per i comuni di togliere una situazione arretrata, in cui si trovano rispetto ad alcuni bisogni pubblici; mi pare facile addimostrare.

Per servizi pubblici delle comunicazioni intendo specialmente i servizi telegrafici, telefonici e postali. Oramai si fa strada nella nostra legislazione il sistema, che risponde evidentemente più alla necessità delle cose, che non a un saggio criterio di amministrazione statale, di godere della generosa iniziativa finanziaria degli enti locali, per provvedere ai servizi generali per sé a carico dello Stato. Già l'ultima legge sulle costruzioni e concessioni telefoniche accorda ai comuni la facoltà di contribuire allo Stato, a fondo perduto, metà della spesa occorrente, e di concorrere annualmente alle spese d'esercizio, se desiderano vedere istituito prontamente un servizio telefonico pubblico.

Così il nuovo disegno di legge dell'onorevole Calissano sugli impianti telegrafici, or ora annunciato alla Camera dall'onorevole Battaglieri in risposta a mia analoga interrogazione, propone ai comuni che intendono di istituire dei servizi telegrafici di concorrere sia nella spesa d'impianto dell'ufficio e della linea e sia nella spesa annua per mantenere il locale convenientemente arredato. E qualcosa di analogo si è progettato per il servizio postale.

Ora se è vero che le relative spese non han carattere obbligatorio per i comuni, ma bensì carattere facoltativo, non giova spendere vane parole a dimostrare come queste spese sieno di evidente necessità almeno quanto la spesa per il tiro a segno; riferendosi esse ad uno dei più efficaci ed utili istrumenti del progresso civile e commerciale.

E notate che anche qui si tratta di piccoli comuni (per i grandi e medi comuni lo Stato stesso provveda ai servizi postali, telegrafici e telefonici senza attendere lo stimolo della generosa iniziativa locale); piccoli comuni che sentono tutto il bisogno di uscir fuori dall'isolamento, in cui si trovano per insormontabile forza di cose.

E poi, se è vero che l'industria del forestiero costituisce uno dei principali cespiti dell'economia di un paese pittoresco e salubre, perchè non si vorrà comprendere nelle spese facoltative, autorizzate anche quando si è oltrepassato il limite normale della sovrimposta, i servizi pubblici delle comunicazioni?

D'ordine analogo, ma confortata anche da elevate ragioni di carattere morale, è l'altra domanda da me formulata, perchè alle spese facoltative di beneficenza si aggiungano quelle per assistenza sociale. L'assistenza sociale, previene ed intergra la beneficenza e risponde ad una delle più nobili e più umanitarie funzioni del municipio moderno.

Ricordo che la provincia di Mantova presentava al secondo Congresso delle provincie tenutosi in Napoli nel 1905 un ordine del giorno sui doveri nuovi della provincia nel campo della previdenza sociale e della difesa del lavoro, che non spiacerà alla Camera, io credo, di udire:

« Il Congresso, riconoscendo nella difesa della vita umana, mediante provvedimenti di previdenza sociale, uno dei doveri principali, spettanti in genere allo Stato e in ispecie ai comuni ed alle provincie, come servizio pubblico, approva invitare il Parlamento, perchè:

1° sia stanziata nei bilanci dello Stato una congrua somma da assegnare ai comuni ed alle provincie, che comincino ad attuare questo supremo intento;

2° sia modificata la legge comunale e provinciale nel senso che i provvedimenti di tale natura vengano posti fra le spese obbligatorie dei comuni e delle provincie;

3° accolga che le provincie debbano stanziare al predetto scopo congrue somme nel loro bilancio, che servano di stimolo ai comuni per seguire analoga via e coordinare il seguito e appoggiarne l'azione verso lo Stato sino al conseguimento degli scopi sopra indicati ».

Invero è tutta la serie di leggi che il Parlamento ha negli ultimi tempi approvato in materia di lavoro: infortuni sul lavoro, pensioni, miniere, lavoro delle donne e fanciulli, emigrazione, cassa di maternità, uffici, collocamento, disoccupazione, risaie, malaria, probiviri, ispettorato del lavoro, infanzia abbandonata.

Ma tutti, credo, riconosciamo che la difettosa applicazione di molte di queste leggi e la faticosa elaborazione dipendono non solo dalla gravità e complessità del problema, ma dalla impossibilità in cui si trova l'organizzazione centrale di provvedere secondo i caratteri peculiari delle regioni e delle zone maggiormente interessate.

E, se io mi rallegro come il Governo si sia deciso ad aumentare il bilancio di entrata nella provincia, lo faccio col pensiero che esse possano, un giorno non lontano, col con-

corso particolarmente dei piccoli comuni, consolidare e ben avviare le manifestazioni dell'attività sociale di questi piccoli nuclei organici della vita nazionale, che hanno la visione più comprensiva e più sicura dei bisogni degli umili e dei deboli.

Certamente questa funzione sociale è un capitolo della vita moderna del comune, che non ha contorni ancora ben precisi, e che alle volte alimenta movimenti e tendenze per loro natura troppo estranee al campo amministrativo.

Ma io voglio sperare che il Governo vorrà, in considerazione della formula da me invocata che presenta l'assistenza sociale a fianco della beneficenza, incoraggiare quanto di sano, di morale, di veramente umano si manifesta nelle correnti popolari del pensiero comunale moderno. (*Approvazioni—Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. In occasione di questo disegno di legge che, come accennarono molti degli oratori, ha un compito modesto, quello cioè di regolarizzare in parte lo stato di fatto attualmente esistente, e di dare ai comuni una certa elasticità di funzioni per ciò, che rientra nella loro sfera d'azione, io non scenderò all'esame dei grandi problemi, che sono necessariamente riservati ad una legge organica sulle amministrazioni delle provincie e dei comuni.

Risponderò il più chiaramente che mi sarà possibile alle obiezioni, che sono state fatte, ed ai propositi manifestati circa la legge che ora si trova in discussione.

L'onorevole Bacchelli, che fu il primo degli oratori sull'argomento, sollevò la questione, che io direi capitale per le amministrazioni provinciali, cioè che le amministrazioni provinciali hanno i loro bilanci attivi quasi esclusivamente alimentati dalla sovrainposta sulla proprietà fondiaria. Questa osservazione fu ripetuta dagli onorevoli Lucifero, Biccio ed altri. L'onorevole Bacchelli dice: È una ingiustizia che le spese della provincia gravino solamente sulla proprietà fondiaria. Questa è la tesi, che si ripete ogni qualvolta si parla di amministrazioni provinciali. Per giudicare della giustizia o della ingiustizia di un regime tributario, credo che non si possa limitare la indagine alle sole finanze della provincia, ma occorra guardare al complesso della finanza dello Stato, delle provincie e dei comuni; perchè, se è vero che la provincia

copre le sue spese quasi solamente con la sovrainposta sulla proprietà fondiaria, è pur vero che lo Stato copre la massima parte delle spese con l'imposta sui consumi. Riguardo all'imposta sui terreni, lo Stato non preleva se non ottanta milioni all'anno, meno del terzo di ciò, che dà l'imposta sul tabacco, meno di quello che dà l'imposta sul sale e sul lotto.

Lo Stato non preleva dalla proprietà dei terreni che una tassa, che arriva a 4 lire per ettaro coltivato. Siccome in Italia non vi sono più di 20 milioni di ettari coltivati, lo Stato non preleva che ottanta milioni. Dunque è vero che la spesa delle provincie è coperta in gran parte dalla sovrainposta sui terreni e fabbricati, ma è anche vero che lo Stato da questa proprietà in terreni preleva una somma assolutamente sproporzionata a quella, che preleva con la tassa sui consumi. Con ciò non voglio escludere che in un ordinamento definitivo della imposta erariale comunale e provinciale si possa, e forse anche ammetto che si debba, fare in modo che la provincia non gravi tutta la sua spesa sulla proprietà dei terreni, ma allora bisogna pur pensare a mettere in rapporto più equo nelle finanze dello Stato l'imposta sui consumi con l'imposta sulla proprietà. Ora, naturalmente questo disegno di legge, che ha un compito molto ristretto, non tratta questa questione, nè l'onorevole Bacchelli, nè gli altri oratori proposero che in occasione di questo disegno di legge di questa questione si trattasse. Ma debbo osservare che questa tesi, che non si debba gravare esclusivamente sulla proprietà fondiaria, fu anche trattata dall'onorevole Carcano, il quale ritenne che conveniva dare a favore delle provincie una parte dei proventi della tassa di ricchezza mobile.

E questo concetto egli lo ha spiegato, svolgendo l'ordine del giorno.

Ripeto: non intendo pregiudicare ora la questione, ma altri oratori hanno già accennato alla grandissima difficoltà che s'incontrerebbe volendo far partecipare le provincie alla imposta di ricchezza mobile, perchè ci sono delle enormi disuguaglianze.

CARCANO. Su tutto.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Allora ella vorrebbe che lo Stato desse un contributo prelevandolo dalla imposta di ricchezza mobile.

Sotto questa forma non si avrebbe la difficoltà tecnica: vedremo in occasione di una legge di riforma generale se questo prin-

cipio possa essere accolto. Intanto la ringrazio di aver confortato la mia tesi che non è un'enorme ingiustizia quella che l'imposta sui terreni paghi alla provincia ciò che non paga allo Stato.

Certo però ammetto che le provincie non possono con i mezzi attuali largamente provvedere ai loro servizi, e qui viene la seconda parte delle obiezioni che sono state fatte, cioè la qualità dei servizi che incombono alle provincie, e che parecchi oratori ritengono che dovrebbero essere assunti dallo Stato:

Per procedere con un certo ordine continuerò a rispondere ai singoli oratori.

Rimane inteso (su questo punto siamo tutti d'accordo) che questo disegno di legge non pregiudica in alcun modo la soluzione del grandissimo problema della riforma dei tributi.

Coloro che qui parlarono di questa futura grande riforma si dividono in due classi. Alcuni la vorrebbero subito come l'onorevole Lucifero e l'onorevole Cavagnari.

Altri, credo più pratici dell'ambiente parlamentare, hanno riconosciuto l'opportunità che questa grande riforma si faccia quando le nuove classi di elettori avranno mandato qui la loro rappresentanza. (*Approvazioni*).

Credo che in questo concetto ci sia molto di vero, per una ragione fondamentale e per una ragione di tattica.

La ragione fondamentale è che non sarebbe logico che la Camera, dopo aver votato una legge che chiama alla vita politica sei milioni di elettori nuovi, provvedesse poi ad uno dei problemi che più direttamente li interessano, cioè il problema delle tasse comunali e provinciali, prima cioè che questo corpo elettorale, che abbiamo chiamato alla vita politica, abbia la possibilità di esprimere i suoi desideri e i suoi bisogni.

Poi c'è la questione di tattica. Nessuno dubita, almeno così credo, che sarà impossibile fare una grande riforma, la quale dia alle provincie ed ai comuni i mezzi necessari per provvedere ai loro servizi, senza chiamare i contribuenti a pagare qualche cosa di più, perchè mi pare difficile che dalle finanze dello Stato si possa togliere tanto da provvedere ai bisogni delle provincie e dei comuni. E io dubito assai che la Camera, la quale è vicina ad affrontare il giudizio degli elettori, sia disposta a votare delle nuove imposte. (*Si ride*).

Certo ai miei occhi prevale la grande considerazione che sopra questo problema, che è uno di quelli che più direttamente investono l'interesse delle classi popolari, è giusto che queste abbiano il mezzo di far sentire i loro desideri e i loro bisogni.

Scendendo a questioni minori, e venendo più concretamente al disegno di legge, osservo che l'onorevole Carcano nel suo discorso, parlando della partecipazione, che si propone di dare alle provincie, della metà del prodotto della tassa sugli automobili, fece due critiche.

La prima, che non è ragionevole considerare come coefficiente di ripartizione per i due terzi il numero delle automobili e per un terzo solo l'estensione della rete stradale.

E realmente, se si dà una grande importanza al numero delle automobili, si favoriscono le provincie più ricche; se si dà invece una maggiore importanza all'estensione della rete stradale, si favoriscono le provincie più povere, quelle nelle quali l'automobile viene da altre provincie a consumare le strade, ma non rappresenta la ricchezza dei contribuenti di quelle provincie. Io trovo ragionevole questo concetto, e credo che si potrebbe fare la divisione per metà; cioè considerare come coefficiente per il 50 per cento il numero delle automobili, e per il 50 per cento l'estensione della rete stradale. (*Segni di approvazione*).

Egli poi, insieme con l'onorevole Cavagnari, mi fece un'altra più sottile questione: essi trovano eccessivo il 15 per cento di spese di riscossione. Io non credo che si spenda di meno; ma non ho poi nessuna difficoltà di ridurle al 10 per cento, come propose l'onorevole Carcano. L'onorevole Cavagnari disse che chiedeva questo abbuono come premio perchè aveva ritirato il suo ordine del giorno: io ritengo che il 5 per cento sia un premio sufficiente! (*ilarità*).

L'onorevole Carcano mi disse che era molto più urgente nella risoluzione dei problemi delle imposte locali provvedere alle provincie; e che non era bene aspettare a provvedere insieme alle provincie e ai comuni. Io dubito della possibilità di poter scindere questo problema, perchè molte forme di organizzazione delle tasse locali possono discutersi meglio e più a fondo se si affronta l'intero problema delle provincie e dei comuni. Per esempio, l'onorevole Baitani ha sostenuto la tesi che le spese provinciali non dovessero nutrirsi con imposte

speciali a favore delle provincie, ma con una ripartizione, con un ratizzo, che è la formula antica della legge borbonica, delle spese provinciali fra i comuni. Io credo in pratica che sarà una delle difficoltà più grandi quella di trovare il modo di fare un giusto reparto di tali spese; ma cito questa tesi per dimostrare che i due problemi messi insieme si possono meglio studiare a fondo, e che è difficile risolverli separatamente.

Io non credo che si potrà ricorrere a questo sistema di ratizzo per tutte le spese provinciali, per la difficoltà enorme di persuadere ciascun comune che la quota che gli si domanda è proprio quella che giustamente deve pagare; ma vi possono essere altre forme secondarie di questo sistema: si potrebbe chiedere, per esempio, come l'onorevole Carcano propone, un contributo ai comuni per le spese dei manicomi; e i comuni a loro volta, il giorno in cui applicassero sul serio la tassa di famiglia, che colpisce non solamente la ricchezza fondiaria, ma anche la ricchezza mobiliare di ciascun cittadino, contribuendo coi loro redditi ricavati dalla tassa di famiglia alle spese provinciali, farebbero sì che una parte delle spese provinciali non sarebbe più sopportata esclusivamente dalla proprietà fondiaria, ma vi concorrerebbero anche i contribuenti che hanno ricchezza mobile. Infine io dico che mi pare difficile fare due leggi separate: una per le provincie, e l'altra per i comuni.

Io penso che questo problema debba essere studiato nel suo complesso, perchè vi sono molte soluzioni possibili se si studia il problema insieme, ed impossibili se il problema viene studiato separatamente per le provincie e per i comuni.

L'onorevole Niccolini trattò alcune delle questioni intorno alle quali ho già risposto.

Egli teme che la definizione che noi abbiamo dato qui delle spese facoltative possa in certa parte essere troppo restrittiva, e vorrebbe lasciare una latitudine maggiore, d'accordo in questo con la tesi che ha sostenuto ultimamente l'onorevole Tovini.

Ora, io credo che, mentre noi ci troviamo di fronte a una grande quantità di comuni i quali versano in condizioni finanziarie difficilissime, sia pericoloso l'allargare troppo la facoltà delle spese facoltative in coloro che coprono queste spese con un eccesso della sovrimposta.

Noi con questa legge diamo facoltà ai comuni e alle provincie di andare dai 50

ai 60 centesimi, e dentro i limiti dei 60 centesimi i comuni e le provincie hanno piena libertà. Ma quando essi sono obbligati a ricorrere a un aumento ulteriore della loro sovrimposta, credo che non sia male usare una certa rigidità.

L'onorevole Tovini in quest'ordine d'idee ha sostenuto un emendamento, nel quale metterebbe fra le spese facoltative che si possono coprire con eccedenze della sovrimposta, anche le spese per l'assistenza sociale e per i servizi pubblici delle comunicazioni. Temo che questa formula sia assolutamente troppo elastica.

Se le parole *assistenza sociale* si riferissero all'obbligo della cura dei malati poveri, a somministrare i medicinali, ed a molte forme di contribuzioni, si potrebbe osservare che queste spese sono già comprese fra quelle obbligatorie per il comune. Inoltre, noi diciamo nel testo concordato tra Commissione e Governo, che si ammettono le spese facoltative le quali risultino di evidente necessità per l'igiene; sicchè molte questioni di assistenza sociale cadono sotto la forma di provvedimenti igienici per la sanità delle abitazioni, per il risanamento del territorio e via dicendo. Infine sono aumentate le spese facoltative per l'istruzione, quindi per qualunque forma d'istruzione, professionale, industriale e simili, nonchè per la beneficenza.

Ora, quando si ammettono fra le spese che si possono coprire con eccedenze di sovrimposta l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, mentre molte speciali spese di assistenza dei poveri sono comprese in quelle obbligatorie, io credo che implicitamente sia già soddisfatto tutto ciò che c'è nell'ordine del giorno dell'onorevole Tovini, stando allo svolgimento che egli stesso vi ha dato, e quanto ai servizi pubblici delle comunicazioni anche qui si tratta di spese stradali che sono obbligatorie.

E poichè il servizio telegrafico, a cui egli ha alluso, oramai è esteso a quasi tutti i comuni che hanno una certa importanza, se sorge un'industria in un comunello di montagna, non si deve, se l'industriale ha bisogno del telegrafo, addossare la spesa ai comuni: vi provveggano coi loro denari i cittadini che ne hanno bisogno.

L'onorevole Niccolini ha trattato un altro punto che si riattacca in modo abbastanza concreto a questo disegno di legge; cioè alla grande sperequazione dell'imposta fondiaria.

È un fatto verissimo. Come osserva giu-

stamente l'onorevole Niccolini, la legge del 1886 non ha prodotto effetto, se non per un quarto circa dei comuni del Regno.

Nei tre quarti dei comuni non è ancora eseguita la legge di perequazione dell'imposta fondiaria, e questa è una delle cause per cui quando si dice che un comune eccede enormemente la sovraimposta, che tassa come sovraimposta col 200 o 300 per cento dell'imposta erariale, si dice cosa che apparentemente fa effetto, ma che in sostanza, nel maggior numero dei casi, non significa assolutamente nulla.

Vi sono dei comuni in cui l'imposta erariale non rappresenta l'un per cento dei redditi effettivi, e allora se il comune ha bisogno di tassare del 4, del 5 per cento il reddito dei terreni, per aver ciò che occorre per i suoi servizi, deve necessariamente mettere una sovraimposta del 400 o 500 per cento della imposta erariale. Quindi sono d'accordo con l'onorevole Niccolini che sarà cosa molto utile arrivare a questa perequazione.

Purtroppo la legge del 1886 non è stata applicata con la rapidità che si prevedeva, quando è stata votata. E succede questo fatto, che anche per molti dei terreni che sono tassati in base a questa legge nuova di perequazione, per il tempo trascorso, l'imposta è leggerissima.

Quando si parla dell'imposta fondiaria, e qui ritorno per questo argomento a rispondere all'onorevole Bacchelli, quando si dice che l'imposta fondiaria è cresciuta molto per effetto delle sovrimeposte comunali e provinciali, io devo pure osservare che d'altra parte è diminuita la parte che percepisce lo Stato, perchè dove fu applicata la perequazione (e questa fu applicata specialmente nelle provincie che, essendo più gravate, anticiparono la spesa per affrettare l'applicazione della legge) lo Stato ha rimesso più di venti milioni. Ora, i terreni pagano venti milioni di meno di ciò che pagavano nel 1886. Ma vi è di più. I prezzi dei generi che sono prodotti dall'agricoltura, dai terreni, dal 1886 ad oggi sono cresciuti enormemente. Guardate ciò che valeva il bestiame, il grano, l'olio, un gran numero di prodotti, nel 1886, e quello che valgono oggi.

Ora tutto questo aumento di reddito a favore dei contribuenti è venuto in diminuzione dell'imposta erariale e in aumento del reddito della terra. Ciò posto, è logico che in parte tale aumento sia stato assorbito dalle spese delle provincie e dei comuni.

In complesso la proprietà dei terreni oggi, relativamente al reddito attuale, paga meno di quello che pagava nel 1881. Quindi se c'è una classe di contribuenti che nel suo complesso non ha ragione di lagnarsi, è quella dei proprietari fondiari.

Questa classe ha bensì ragione di dolersi di ciò che osservava l'onorevole Niccolini, cioè della sperequazione. Questo certamente è uno dei problemi che sarà necessario risolvere; ma non è facile, l'onorevole Niccolini ne conviene, perchè anche in Francia hanno impiegato cinquant'anni a fare il catasto.

Noi, se troveremo dei metodi più spicci, potremo sollecitare. Credo che in molte provincie, i lavori, per ciò che riguarda il rilievo di terreni e molti lavori preparatori, sieno compiuti.

L'amministrazione finanziaria potrà studiare quali siano i mezzi per accelerare, anche a costo di fare le operazioni in modo più sommario, perchè l'estrema giustizia che viene fra mezzo secolo è meno buona di quella più approssimativa che venga più rapidamente. (*Approvazioni*)

Alcuni deputati si sono divisi in due pareri riguardo ad un punto che non credo essenziale, un punto del disegno di legge, relativo alla facoltà che esso darebbe ai comuni di eccedere la sovrimeposta, purchè si siano valse delle tasse di esercizio e rivendite, vetture, domestici e di una delle tre: valore locativo, famiglia e bestiame.

Riguardo alla facoltà di considerare la tassa bestiame come imposta che giustifichi l'aumento della sovrimeposta, la tesi favorevole è stata sostenuta dagli onorevoli Libertini e Niccolini e combattuta dagli onorevoli Tovini e Lucifero.

Ora, credo che a questo riguardo bisogna fare una considerazione molto semplice, ed è la grande differenza di condizioni che c'è tra una parte e l'altra d'Italia. Vi sono comuni in cui la tassa del bestiame è l'unica risorsa possibile; ve ne sono altri in cui la tassa del bestiame sarebbe un disastro per l'agricoltura.

Orbene, lasciamo qui un po' di libertà ai comuni che giudicheranno essi quale sia, per la loro condizione, la migliore tassa da conseguire.

Aggiungasi che poi c'è sempre l'autorità tutoria la quale può intervenire dove queste imposizioni di tasse sul bestiame fossero fatte non in vista delle condizioni generali del comune e nell'interesse generale,

ma in vista di qualche interesse particolare non perfettamente legittimo.

L'onorevole Boitani ha sollevato una questione molto ampia. Egli ha esposto un programma, come ben disse il nostro egregio Presidente, per l'avvenire e, aggiungo io, per un avvenire non certo immediato.

Egli ha sempre l'idea ferma di voler la classificazione dei comuni, pur ammettendo che occorre tener conto di altri coefficienti, oltre quello della popolazione, perchè la diversità delle varie regioni d'Italia sono tali che in alcune provincie i comuni sarebbero quasi tutti di prima categoria, in altre, come, ad esempio, in quella dell'onorevole Carcano, sarebbero tutti di ultima categoria all'infuori di uno.

Orbene, io gli faccio osservare che fare il calcolo di tutti i coefficienti che possono determinare la ricchezza di novemila comuni, e poi fare una classificazione, in cui ciascuno dei comuni riconosca di essere stato giustamente classificato, non è facile; e tanto meno sarà facile che i comuni riconoscano la giustizia della classificazione, in quanto questa avrebbe un effetto finanziario o dannoso o favorevole.

Si tratta di un problema che in teoria si presenta assai bene; ma il giorno in cui si tentasse di metterlo in pratica in un paese come l'Italia, ove esistono differenze profonde tra provincia e provincia e l'amor proprio comunale al più alto grado, si cozzerebbe contro difficoltà gravissime, cosicchè se noi dovessimo attendere, prima di fare la riforma, che tutti i comuni accettassero la classificazione, forse non la vedrebbe nessuno di noi che siamo qui.

L'onorevole Corniani ha presentato un ordine del giorno, dichiarando però che non era opera sua personale, ma di un Congresso, la cui attuazione io credo non porterebbe un grande beneficio alle provincie, mentre porterebbe certo un grave danno allo Stato. E mi spiego.

L'ordine del giorno suona così:

« La Camera fa voti che sia deliberato lo sgravio alle provincie delle spese di accasermamento dei carabinieri e degli uffici di pubblica sicurezza, e che intanto queste spese siano consolidate nelle cifre relative dei bilanci provinciali del 1910, agli effetti del contributo da pagarsi dalle provincie allo Stato, che assumerà l'esercizio dei servizi corrispondenti ».

In altri termini la proposta subordinata, che è la sola che potrei accettare perchè la principale imporrebbe una grave

spesa, sarebbe che il servizio di accasermamento passi allo Stato e che la provincia paghi allo Stato ciò che attualmente paga per questo servizio.

Ora l'esperienza m'insegna che quando, per un servizio d'indole locale, l'affitto dei fabbricati in ciascun comune è fatto dallo Stato, questo paga presso a poco il doppio. Ne conseguirebbe che le provincie continuerebbero a pagare la stessa somma che pagano ora, mentre lo Stato vi rimetterebbe altrettanto, perchè pagherebbe il doppio. Il guadagno sarebbe unicamente del proprietario del fabbricato in cui v'è la caserma dei carabinieri o delle guardie di pubblica sicurezza.

Credo che, a queste condizioni, lo stesso onorevole Corniani voterebbe contro il suo ordine del giorno.

V'è poi una proposta dell'onorevole Carcano da lui ideata come un provvedimento utile; egli vorrebbe una più equa ripartizione delle strade provinciali e nazionali.

Io ritengo che in materia di strade la soluzione migliore sarebbe questa, che tutte fossero strade provinciali, che cioè lo Stato cedesse anche le nazionali, passando alle provincie ciò che ora spende per le strade nazionali; e che le provincie provvedessero esse a tutte le reti stradali con una ripartizione di spesa da disciplinarsi per legge.

Se avessimo una sola rete stradale, la spesa complessiva sarebbe assai minore, perchè non avremmo tre corpi tecnici: dello Stato, delle provincie e dei comuni, i quali dovrebbero provvedere a questo servizio; e poi, facendo una manutenzione unica, si avrebbe una rete stradale più perfetta, perchè ora, basta che un comune non mantenga bene le strade sul suo territorio, perchè tutta la rete stradale resti monca.

Io credo che questa potrebbe essere la soluzione più concreta.

Dopo avere risposto a tutti, prego la Camera di votare questo disegno di legge, con questo concetto: che esso non risolve una grande questione, ma provvede unicamente a ciò che è strettamente indispensabile, affinchè ora i bilanci dei comuni e delle provincie possano essere condotti ad uno stato normale, tanto da tollerare almeno quel periodo di tempo che dovrà trascorrere prima che si possa affrontare la risoluzione del problema assai vasto e difficile del riordinamento dei tributi locali. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Voci. A domani!

Altre voci. No! no! Avanti! avanti!

PANIÈ, *relatore.* Io sono agli ordini della Camera e dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le do facoltà di parlare, perchè mi sembra che la Camera, rendendosi esatto conto del periodo che attraversiamo, e del lavoro che abbiamo ancora da compiere, dovrebbe avere interesse di veder presto terminata questa discussione. (*Vive approvazioni.*)

PANIÈ, *relatore.* E sta bene. Parlerò, sebbene l'ora sia tarda.

Dopo il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, avrei volentieri dispensato la Camera dall'ascoltare le mie parole, se non dovessi fare qualche dichiarazione, anche perchè la Commissione, a nome della quale ho l'onore di parlare, non si è trovata unanime nel giudizio su questa legge.

La legge, come del resto hanno riconosciuto parecchi oratori ed ha autorevolmente dichiarato l'onorevole presidente del Consiglio, ha una portata limitata. Essa non ha inteso di affrontare e risolvere l'intero problema delle finanze locali, bensì ed unicamente si è proposta di rimaneggiare uno dei cespiti delle finanze comunali e provinciali, la facoltà cioè di sovrimporre ai tributi erariali sui terreni e fabbricati, elevando il limite legale della sovrimposta e disciplinando quella facoltà nel caso in cui si debba cedere il limite legale, con rigide norme ed opportune cautele, allo scopo di impedirne l'abuso a danno dei contribuenti. Questo il vero, il solo scopo della legge.

Ma bastò che la legge toccasse, sia pure in lievissima parte, la vita, il modo di funzionamento di quegli enti ai quali ognuno di noi si sente più direttamente legato, perchè sorgessero le molteplici discussioni che si sono avute qui e fuori qui, nella stampa e nei Congressi, discussioni le quali hanno avuto una ripercussione anche in seno alla Commissione; tanto che io, come ho premesso, parlo solo in nome della maggioranza della Commissione.

La legge ha sollevato critiche tanto per ciò che ha detto, quanto per ciò che non ha detto.

Sotto il primo punto di vista si sono avute le osservazioni che diedero la più larga materia alla discussione odierna.

Si è discusso dagli onorevoli Gesualdo Libertini, Tovini e Lucifero se si debba o meno comprendere la tassa sul bestiame fra quelle a cui debbono ricorrere i comuni per poter eccedere dal limite legale della sovraim-

posta. Si sono esaminati, dall'onorevole Riccio specialmente, i congegni e le discipline a cui la legge subordina l'autorizzazione dell'eccedenza.

Gli onorevoli Niccolini e Tovini si sono intrattenuti sulle spese facoltative e sulla opportunità della specificazione che la legge fa di queste spese. Ancora: ha fatto pure oggetto di dibattito il modo di ripartizione fra le provincie della tassa sugli automobili.

Dichiaro subito, che in considerazione anche dell'ora tarda, di tutti questi rilievi speciali, che investono determinate parti della legge, io mi occuperò, se ne sarà ancora il caso, in occasione della discussione degli articoli.

Ora mi fermerò soltanto sulle critiche di ordine generale che toccano la legge nel suo complesso, ossia per quello che non ha detto. Esponente valoroso ma unico di queste opposizioni è stato l'onorevole Bacchelli.

La sua tesi è molto radicale. Egli disse: piuttosto niente, che questa legge, la quale è inutile e insufficiente.

Essa può giovare a qualche provincia, ad una provincia, parmi abbia detto l'onorevole Bacchelli. Ma la medesima lascia insoluto ed in effetto porta a rimandare la definitiva soluzione del problema delle finanze locali, con danno quindi di tutti gli enti locali.

Di più poi ribadisce l'ingiustizia di far pesare gli oneri della provincia soltanto sulla proprietà fondiaria.

Su quest'ultima osservazione dell'onorevole Bacchelli, io non mi fermo, perchè vi ha risposto esaurientemente l'onorevole presidente del Consiglio. Dirò soltanto che l'osservazione sta tanto meno quando si tratta d'eccedere dal limite legale della sovrimposta per i comuni, giacchè in questo caso la legge non consente la eccedenza se non mediante la preimposizione delle tasse indicate nello articolo 303 del progetto di legge, le quali non toccano affatto la proprietà fondiaria.

Ma è poi vero che la legge sia inutile ed insufficiente, non tornando che a beneficio di una provincia?

BACCHELLI. Non di una, ma di nove!

PANIÈ, *relatore.* Più di nove, onorevole Bacchelli. Esattamente sono tredici, secondo l'ultima statistica, le provincie le quali non hanno ancora raggiunto il limite dei sessanta centesimi di sovraimposta.

BACCHELLI. Tredici!

PANIE, *relatore*. Siamo d'accordo, tredici provincie. Ma oltre queste provincie vi sono duemila comuni e più, i quali per la stessa ragione sono in condizione di trarre profitto dalle disposizioni di questa legge.

Ora si potrà chiamare inutile una legge che può giovare a tredici provincie, alcune delle quali le più importanti del Regno, e ad oltre due mila comuni?

BACCHELLI. Non è giustizia per quegli altri!

PANIE, *relatore*. Ma si è insistito che la legge è insufficiente perchè non provvede ed anzi allontana l'assetto definitivo delle finanze locali; e si è fatto carico alla Commissione di essersi al riguardo appagata di un ordine del giorno destinato a restare continuamente sterile!

Questo è quanto dire che la Commissione avrebbe dovuto respingere l'attuale progetto di legge in attesa del completo riordinamento della finanza locale.

Ma sarebbe stato ragionevole codesto partito? Respingere il beneficio innegabile che può derivare ad un numero notevole di provincie e di comuni dallo svincolo dell'antico limite della sovrimposte (non parlo dei benefici d'ordine amministrativo che si arrecano alle Amministrazioni locali colle nuove disposizioni degli articoli 304 e 307); respingere fin anco il beneficio tangibile, immediato, sollecitato da tutte le provincie, che il Governo ha finito per concedere, della compartecipazione nella tassa sugli automobili; — e ciò perchè non viene ancora risolto tutto il ponderoso problema delle finanze locali; — e rimandare tutto a tempi migliori?

Nessuno contrasta che i bilanci della maggior parte delle provincie come dei comuni si dibattono oggidì fra le più grandi difficoltà.

La Commissione è tanto d'accordo su ciò, che ha proposto l'ordine del giorno diretto a sollecitare dal Governo gli opportuni provvedimenti. Ma non ci pare logico, nell'attesa del meglio, rifiutare intanto il bene che questa legge poteva arrecare a molti comuni e ad alcune provincie, che sono poi i comuni e le provincie degne dei maggiori riguardi, poichè è a presumere che, se non hanno varcato il limite legale della sovrimposta, si è perchè hanno dato esempio di parsimoniosa amministrazione.

Tanto più che non bisogna farsi illusione che il meglio sia tanto vicino! Noi rifacciamo oggi i voti e i dibattiti che si sono fatti nella discussione della legge 23 luglio

1894, che stabilì il limite legale della sovrimposta a 50 centesimi. Già allora, circa venti anni fa, il Governo prendeva impegno di presentare un progetto di legge sui tributi locali. Ed ancora oggi il presidente del Consiglio, pur consentendo (ed io ne lo ringrazio) nel nostro ordine del giorno, non nascose che i provvedimenti non potevano essere tanto prossimi. Certo è che il problema è grave e difficile, è uno dei più tormentosi che si presentino al Governo ed al Parlamento. E se anche non lo assolvesse la Camera attuale, non si potrebbe equamente trarre da ciò argomento di censura contro di essa. Anzi io penso che essa si è svestita della potestà di farlo colla votazione della riforma elettorale, per quelle ragioni di convenienza che sono state indicate testè dal presidente del Consiglio. Le nuove falangi di elettori devono potere esprimere il loro pensiero su questo problema che tanto le interessa.

Ma, a parte anche queste considerazioni di convenienza, sembrami che si possa ben affermare questo: una Camera la quale ha votato i provvedimenti per la istruzione elementare e popolare, che ha provveduto a dotare tutti i comuni del primo elemento della vita, dell'ordine, dell'acqua potabile; che ha colla riforma elettorale votata la più importante legge politica; che ha in questi giorni discussa con tanta elevatezza ed approvata la riforma di uno dei codici più importanti, per dire solo delle cose maggiori, non inonoratamente può rimettere a quelli che verranno di poi la definizione del problema delle finanze locali.

Sono queste le ragioni sostanziali per cui, a nome della maggioranza della Commissione ho l'onore, onorevoli colleghi, di raccomandarvi l'approvazione del disegno di legge. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole presidente del Consiglio se accetti l'ordine del giorno della Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. E quanto agli altri ordini del giorno?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'ordine del giorno dell'onorevole Niccolini mi pare sia assorbito da quello della Commissione.

Poichè egli propone la perequazione dei tributi fondiari, potrebbe prendere atto delle dichiarazioni che ho fatte, perchè questa è un'opera a cui l'Amministrazione finanziaria

si dedicherà specialmente appunto per vedere di accelerare la perequazione.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Carcano, nella parte sostanziale l'ho accettato; lo pregherei quindi di non insistere per la votazione, perchè essa risolverebbe già fin da ora delle questioni che dovranno formare oggetto di una riforma più vasta.

L'onorevole Tovini col suo ordine del giorno si riferisce evidentemente alla questione dei piccoli comuni, la quale si ricollega con tutta la riforma che si dovrà fare dei tributi locali: sarà quella l'occasione in cui si dovrà tener conto più specialmente e con maggiore attenzione degli interessi di questi minori comuni, che hanno limitate risorse per provvedere a bisogni ugualmente urgenti come quelli dei comuni maggiori.

Pregherai poi l'onorevole Corniani di non insistere nel suo ordine del giorno, per le ragioni che ho spiegate testè nel mio discorso.

PRESIDENTE. Onorevole Niccolini, insiste nel suo ordine del giorno?

NICCOLINI PIETRO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Carcano...?

CARCANO. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha dato una prova di più della sua alta competenza su questa materia; e poichè egli ha cortesemente vagliato i vari punti accennati nel mio ordine del giorno, prendo atto delle sue dichiarazioni e non ho per ora ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Tovini...?

TOVINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Corniani...?

CORNIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'ordine del giorno della Commissione accettato dal Governo, e di cui do lettura:

« La Commissione confida che il Governo presenterà il più sollecitamente possibile un disegno di legge il quale, tenendo conto dei voti ripetutamente espressi dalle rappresentanze dei comuni e delle provincie, provveda all'assetto delle finanze locali, ponendo i comuni e le provincie in condizione da soddisfare alle sempre crescenti esigenze dei servizi loro affidati ».

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli...

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Se tale è il desiderio della Camera, rimettiamo pure a domani il seguito di questa discussione.

Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati Guarracino e Vincenzo Carboni hanno presentata una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Chiusura e risultamento della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della seconda votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Convalidazione del regio decreto 1° agosto 1910, n. 610, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada (687):

Presenti e votanti	223
Maggioranza	113
Voti favorevoli	210
Voti contrari	13

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 (1055):

Presenti e votanti	223
Maggioranza	113
Voti favorevoli	210
Voti contrari	13

(La Camera approva).

Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 (1167):

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	206
Voti contrari	13

(La Camera approva).

Convalidazione del regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 tra l'Italia e il Portogallo (971):

Presenti e votanti	223
Maggioranza	113
Voti favorevoli	208
Voti contrari	15

(La Camera approva).

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per la esecuzione di alcune opere di sistemazione dei Canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) (1131):

Presenti e votanti	223
Maggioranza	113
Voti favorevoli	203
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Provvedimenti per la Regia stazione di granicoltura in Rieti (1169):

Presenti e votanti	223
Maggioranza	113
Voti favorevoli	209
Voti contrari	14

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abozzi — Agnetti — Aguglia — Albanese — Amato — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Astengo.

Bacchelli — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Benaglio — Bentini — Bergamasco — Berlingieri — Bertolini — Bettòlo — Bianchini — Bignami — Bisolati — Bizzozero — Boitani — Bonomi Ivano — Bonomi Paolo — Bonopera — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Calissano — Calisse — Callaini — Camera — Camerini — Campanozzi — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni Vincenzo — Carcano — Carugati — Cavaignari — Cermenati — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chimienti — Chimirri — Ciacci Gaspare — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Ciruolo — Cirmeni — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colajanni — Compans — Congiu — Coris — Corniani — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Cutrufelli.

Da Como — Dagosto — Daneo — Dari — De Amicis — De Benedictis — De Ce-

sare — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Porta — De Luca — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Novellis — De Seta — De Tilla — De Viti de Marco — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Trabla.

Facta — Falcioni — Falletti — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Fulci — Furnari — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gallini Carlo — Gerini — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Grosso-Campana — Guarra-cino — Guglielmi — Guicciardini.

Hierschel.

Joele.

Lacava — La Lumia — Landucci — Larizza — La Via — Lembo — Leonardi — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longo — Lucernari — Lucifero — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Maraini — Marangoni — Margaria — Materi — Maury — Mendaja — Merlani — Miliani — Modica — Molina — Montauti — Montresor — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso.

Nava Ottorino — Negri de Salvi — Nicolini Pietro — Nitti — Nunziante.

Orlando Salvatore — Orsi.

Pala — Paniè — Paparo — Parodi — Pastore — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellegrino — Perron — Pescetti — Pipitone — Pistoja — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Raineri — Rasponi — Riccio Vincenzo — Rienzi — Roberti — Romanin-Jacur — Romussi — Rondani — Rossi Luigi — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Samoggia — Sannarelli — Santoliquido — Scano — Scellingo — Sighieri — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Speranza — Squitti — Staglianò — Suardi.

Talamo — Tedesco — Testasecca — Toscano — Tovini — Turati.

Vaccaro — Valenzani — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venzi — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Sono in congedo:

Abbate — Albasini — Alessio Giovanni — Artom.

Balsano — Battelli — Bonicelli — Briz-zolesi.

Campi — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Cornaggia.

D'Alì — Danieli — Di Lorenzo — D'Oria.

Gallenga — Gallo — Gangitano — Gazzelli — Ginori Conti — Grassi-Voces — Graziadei.

Indri.

Leone.

Masi — Miari — Montù — Morando — Murri.

Padulli — Pantano — Papadopoli — Pellicchi — Pini.

Rastelli — Rava — Ridola — Rizza — Rizzetti — Rizzone — Rossi Gaetano.

Salvia — Santamaria.

Teso.

Sono ammalati:

Agnesi — Avellone.

Baccelli Guido — Buccelli.

Cartia — Casalini Giulio — Cesaroni — Ciartoso — Confiati.

De Michele Ferrantelli — Devecchi.

Fede.

Girardini.

Morelli Enrico.

Rossi Eugenio.

Tamborino — Teodori — Turbiglio.

Wollemberg.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio Giulio.

Carmine.

Marcello — Messedaglia — Montemartini.

Negrotto.

Sanjust — Schanzer — Stoppato.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza presentate oggi.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere la ragione per cui i ferrovieri della stazione di Civitavecchia, quantunque obbligati a risiedere e a prestar servizio in località notoriamente malarica, ove spesso vengono colpiti dalla infezione palustre, non riescono ad ottenere l'indennità di malaria.

« Sanarelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici a fine di conoscere le precise direttive che egli intende

segnare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le officine di riparazione dei veicoli, in ordine al programma di loro numero ed ampiezza, date le eccitazioni e gli affidamenti autecedentemente fatti in proposito alla industria privata ed alla crisi che essa subisce da un mutato esorbitante criterio della Direzione generale.

« Eugenio Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per conoscere il suo pensiero circa l'opportunità di abolire la carica permanente di presidente del Tribunale supremo di guerra e marina, delegandone le funzioni (in analogia a quanto si pratica per i tribunali militari territoriali) ad uno fra gli ufficiali generali residenti, per ragioni di altra carica, in Roma.

« Di Saluzzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia, giustizia e culti per sapere se non creda opportuno e doveroso abolire gli scrutini degli impiegati di segreteria e cancelleria presso le Corti d'appello — segnatamente in ordine alle classifiche di idoneità o meno a funzioni direttive — allo scopo di evitare immane diversità di apprezzamento e conseguenti ingiustizie che generano malcontento.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e della pubblica istruzione per sapere se intendano di portare prontamente alla discussione della Camera il disegno di legge n. 338 sul tiro a segno nazionale ed educazione fisica a scopo militare. Corpo nazionale dei volontari italiani.

« Benaglio ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se sia vero che sieno stati sottratti alcuni giudici al tribunale di Bergamo per assegnarli al tribunale di Milano, con grave pregiudizio dell'amministrazione della giustizia in provincia di Bergamo, che si trova già in condizioni difficili per deficienza di personale.

« Bonomi Paolo, Benaglio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere: 1° se ha notizia d'un continuato disservizio nelle comunicazioni quotidiane fra Tempio e Palau; 2° sui rimedi che intenda

apportarvi, coordinando le comunicazioni Tempio-Palau con quelle di S. Teresa di Gallura.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare, se vero che all'agente consolare d'Italia in Toronto Ont. (Canada) sia stata tolta ogni ingerenza negli adempimenti di leva, e che i nostri emigranti colà siano quindi obbligati a recarsi con loro grave disagio e dispendio al Consolato italiano di Montreal.

« Cannavina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro guardasigilli per sapere se sia vero che egli intenda trasferire da Varese a Milano un giudice di quel tribunale gravemente pregiudicando l'amministrazione della giustizia nella prima di dette città.

« Bizzozero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quali servizi e quali uffici restano annessi alla stazione ferroviaria di Messina; quali costruzioni dovranno eseguirsi e quando.

« Catrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare onde impedire che si ripeta quanto avvenne il 13 corrente a Torino ove fu riconosciuto affetto da afta epizootica il bestiame contenuto in tre carri provenienti dalla Francia che avevano avuto libero transito alla stazione di Modane e sapere se, in relazione alle promesse fatte alla Camera il 28 giugno 1911, verrà finalmente presentato il regolamento di polizia veterinaria che si trova allo studio da dieci anni.

« Grosso-Campana ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia sulla necessità ed urgenza oramai improrogabile che il titolare della pretura di Mammola (circondario di Gerace) raggiunga la residenza, a fine di soddisfare le legittime richieste di un mandamento dove l'amministrazione della giustizia manca.

« Albanese ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni che ostacolano il riordinamento della stazione ferroviaria Migliarino-Pisa.

« Sighieri ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio per sapere se intendano spiegare un'azione per rivendicare il demanio del comune di Caltagirone contro le usurpazioni avvenute a suo danno.

« Colajanni ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio sull'agitazione in Caltagirone per la reintegrazione delle usurpazioni che si affermano esistenti a danno dei Demani comunali e per la quotizzazione degli stessi Demani.

« Gesualdo Libertini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere i motivi che fecero sospendere l'esecuzione, già disposta, del progetto del porto di Pantelleria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pipitone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se non creda opportuno di ammettere i vice-segretari, sprovvisti di titolo e dotati di una certa anzianità, all'esame di segretario comunale, sciogliendo un voto che non fu respinto, in occasione di altra e consimile interrogazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bentini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e delle finanze sull'inesplicabile postuma esclusione del comune di Melito Portosalvo dall'elenco di quelli in cui la percentuale delle case danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 raggiunge il limite dell'ottanta per cento voluto dall'articolo 1º del regio decreto 31 luglio 1911, n. 874, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza dovuta agli impiegati civili ivi residenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere a qual punto sono i lavori della Commissione

per la revisione e semplificazione delle tariffe e condizioni di trasporto istituita a norma dell'articolo 38 della legge 7 luglio, n. 429, e se entro il 28 giugno 1912 sarà attuata la nuova tariffa, circa le spedizioni dello scalo marittimo di Savona; il tutto secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato nella tornata del 19 giugno 1911 in occasione dello svolgimento dell'interpellanza presentata dal sottoscritto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Astengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda opportuno ordinare all'Amministrazione ferroviaria che i carri destinati al trasporto del bestiame siano dopo uso soggetti a più severa disinfezione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Grosso-Campana ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se e quando intenderà presentare alla Camera i promessi provvedimenti organici a favore delle diverse categorie degl'impiegati addetti alle manifatture dei tabacchi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze, intorno al trattamento diverso che viene fatto, per le leggi vigenti, ai vini tipici italiani, esportati all'estero, agli effetti della restituzione della tassa di fabbricazione sugli spiriti.

« Pipitone ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Anche l'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, sempre che il ministro interessato non vi si opponga entro il termine regolamentare.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Anche domani terremo seduta antimeridiana per affrettare lo sfollamento dell'ordine del giorno, quale è già stabilito; con la sola differenza che il Governo ha chiesto che il disegno di legge per l'ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale prenda il primo posto.

Per la seduta pomeridiana avremo:

Interrogazioni;

Autorizzazione di spesa straordinaria per provvedere dei locali occorrenti la regia scuola normale di S. Pietro al Natisone;

Istituzione di un convitto nazionale femminile in Roma;

Istituzione di una Cattedra di storia romana presso la regia Università di Roma.

Ma questo disegno di legge non darà luogo a discussione?

CAVAGNARI. Sono iscritto io!... (*Si ride*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Proporrò di metterlo all'ordine del giorno delle sedute antimeridiane.

PRESIDENTE. Per ora lo possiamo anche lasciar qui, e poi vedremo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì, sì, sta bene.

PRESIDENTE. Quindi si avrà:

Pensioni privilegiate di guerra;

Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano.

Indi il seguito della discussione ora rimasta sospesa, e il resto come nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19.45.

Ordine del giorno per le sedute di domani:

Alle ore 10.

Discussione dei disegni di legge:

1. Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale (780).

2. Riordinamento dei regi Educatori di Napoli (*Approvato dal Senato*) (1177).

3. Alienazione di navi radiate dal regio naviglio (1178).

4. Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili (1020).

5. Ampliamento ed assetto degl'impianti telegrafici (1136, 1136-bis).

6. Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 121 (1137).

7. Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni (1184).

8. Riforme nel servizio postale (1138-1138-bis).

9. Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale (781).

10. Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità (*Approvato dal Senato*) (1190).

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge :

2. Autorizzazione di spesa straordinaria per provvedere dei locali occorrenti la regia Scuola normale di S. Pietro al Natissone (1154).

3. Istituzione di un convitto nazionale femminile in Roma (*Approvato dal Senato*) (1175).

4. Istituzione di una cattedra di storia romana, presso la regia Università di Roma (499).

5. Pensioni privilegiate di guerra (*Modificato dal Senato*) (1041-B).

6. Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano (1181).

7. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge :*

Convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione pubblica e il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto nazionale maschile « Vittorio Emanuele II » in Roma (*Approvato dal Senato*) (1176).

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (1194).

8. *Seguito della discussione sul disegno di legge :*

Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiarie e sulle spese facoltative (932).

Discussione dei disegni di legge :

9. Autorizzazione al Governo del Re per l'istituzione del Ministero delle Colonie (1165).

10. Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 (1126).

11. Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 (1127).

12. Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13 (1146).

13. Stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina (*Approvato dal Senato*) (905).

14. Equo trattamento del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata (1116).

15. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (*Approvato dal Senato*) (922).

16. Provvedimenti pel credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria (970).

17. Modificazioni all'ordinamento giudiziario. (*Approvato dal Senato*) (1110).

18. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa (168).

19. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

20. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

21. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

22. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda (219).

23. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

24. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

25. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

26. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

27. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

28. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla di Sicilia (483).

29. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

30. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

31. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni nei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

32. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

33. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'orfanotrofio femminile e dell'ospizio di mendicizia di Pisa (803).

34. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

35. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

36. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

37. Indicazioni stradali (*D'iniziativa del Senato*) (741).

38. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 22 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455, e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

39. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

40. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele. (787).

41. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo d'infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello. (827)

42. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e di Francavilla di Sicilia (693).

43. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli (890).

44. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaromonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti comuni (789).

45. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (912).

46. Riunione delle tombole e lotterie nazionali. (927).

47. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

48. Per la difesa del paesaggio (496).

49. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

Seguito della discussione dei disegni di legge :

50. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

51. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-bis).

52. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

Discussione dei disegni di legge :

53. Tombola a favore degli Ospedali ed Asili infantili di S. Severo, Torremaggiore, Serracapriola, e Casalnuovo Monterotaro, e dei Ricoveri-Ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casavecchio di Puglia, San Paolo Civitate e Chienti (1060).

54. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina, Cervaro e nel comune di Casalvieri (1061).

55. Tombola a favore degli ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Motola e Laterza (1062).

56. Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1034).

57. Tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale civile di Andria (1069).

58. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati tecnici relativi (*Approvato dal Senato*) (972).

59. Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (1089).

60. Tombola a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri (1083).

61. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti (650).

62. Istituzione di uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici (64).
63. Sull'esercizio delle farmacie (142).
64. Tombola a favore delle Opere pie di Sant'Angelo Lodigiano (1070).
65. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di mendicizia ed annesso ospedale civile di Cagnano Varano e degli ospedali di Carpino e Rodi Garganico (1068).
66. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale (1104).
67. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia (1106).
68. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (*Approvato dal Senato*) (160).
69. Tombola a beneficio dell'ospedale di Guglionesi (1071).
70. Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (1029).
71. Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina (1148).
72. Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca fra la Sardegna e la Corsica (688).
73. Fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali e commerciali e del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura (782).
74. Divisione in due del comune di Casale Corte Cerro (1113).
75. Modificazione alla legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie (1135).
76. Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettori pubblici (778).
77. Istituzione di un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane (1158).
78. Conversione in legge del regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica) (1086).
79. Disposizioni sulle ferie giudiziarie (*Modificato dal Senato*) (225-B).
80. Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici (722).
81. Vendita del locale delle regie scuole in Susa di Tunisia di proprietà dello Stato (754).
82. Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 (1124).
83. Provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali (1143).
84. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Gaeta e di Fondi (1160).
85. Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della Regia Marina (direzioni artiglieria ed armamenti e specialisti laureati) (1179).
86. Provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli operai italiani emigrati all'estero e degli operai stranieri residenti nel Regno (1149).
87. Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 (1166).
88. Costituzione in comune di Borsano, frazione di Sacconago (1172).
89. Conversione in tombola della lotteria autorizzata con la legge 11 giugno 1908, n. 272 (1180).
90. Provvedimenti riguardanti il Corpo civile insegnante della Regia Accademia navale. (*Modificato dal Senato*) (903-B).
91. Organico degli Istituti di belle arti e di musica (912).
92. Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 (1125).
93. Ispettorato delle scuole medie (*Approvato dal Senato*) (1182).
94. Assetto edilizio degli istituti scientifici della regia Università di Sassari (1186).
95. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 (1192).
96. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 (1193).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

